Rassegna della Giustizia Militare

Rivista di Diritto e Procedura penale militare

MINISTERO DELLA DIFESA

GIUSTIZIA MILITARE

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

in copertina

Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze

Periodico trimestrale a carattere scientifico
a cura della
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Direttore Responsabile
Dott. Maurizio **BLOCK**

Capo Redattore
Col. E.I. Sebastiano Prof. **LA PISCOPÌA**

Comitato editoriale
Avv. PhD Andrea **CONTI**
Magg. E.I. Saverio Prof. **SETTI**
Magg. E.I. Pierpaolo **TRAVAGLIONE**

Redazione
Primo Luogotenente (A.M.) Antonio **MATTEIS** - Content manager, Graphic editor e IT Consulting
Maresciallo Capo (CC) Giovanna **COLANGELI** - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale

Proprietario ed Editore: **Ministero della Difesa**
ISP: https://www.difesa.it
Direzione e Redazione:
Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma
linea urbana: 06-46915.1555 - linea militare: 205.1555
e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it
Registrazione: Tribunale Civile di Roma al n. 16019 in data 9-VIII-1975
diffuso attraverso la rete internet sul Portale della Giustizia Militare
https://portalegiustiziamilitare.difesa.it

ISSN: 0391-2787

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente: Paola **BALDUCCI**

Giulio **BARTOLINI**, Francesco **CALLARI**, Ida **CARACCIOLO**,
Antônio **PEREIRA DUARTE**, Valeria **EBOLI,** Paolo **FERRUA**,
Luigi Maria **FLAMINI**, Susanna **FORTUNATO**, Manlio **FRIGO**,
Francesca **GRAZIANI**, Giuseppe **LEOTTA,** Stefano **MANACORDA**,
Marina **MANCINI**, Sergio **MARCHISIO**, Massimo **PAPA**, Gian Maria **PICCINELLI**,
Fausto **POCAR**, Mauro **POLITI**, Ranieri **RAZZANTE**, Pierpaolo **RIVELLO**,
Natalino **RONZITTI**, Antonio **SCAGLIONE**, Annita Larissa **SCIACOVELLI** ,
Deborah **SCOLART**, Ludwig **VAN DER VEKEN**, Anna **VARDAPETYAN**,
Giovanni Paolo **VOENA**

COMITATO DI REVISIONE

Presidente: Paolo **BENVENUTI**

Samuel **BOLIS**, Fabio **CAFFIO**, Gaetano **CARLIZZI**, Giovanni **CHIARINI**,
Lorenzo **DEL FEDERICO**, Iole **FARGNOLI**, Alfonso **FURGIUELE**,
Clelia **IASEVOLI**, Giulio **ILLUMINATI**, Carlotta **LATINI**, Carlo **LONGOBARDO**,
Anna **MARCONCINI**, Giuseppe **MAZZI**, Giuseppe **MELIS**, Domenico **NOTARO**,
Gianluca **PASTORI**, Mariateresa **POLI**, Silvio **RIONDATO**, Fabrizio **SCARICI**,
Sergio **SEMINARA**, Giovanni **SERGES**, Giorgio, **SPANGHER**,
Massimiliano **STRAMPELLI**, Carmelo Elio **TAVILLA**, Gioacchino **TORNATORE**

INDICE DEL NUMERO 3 / 2024

Guerra urbana e dimensioni sotterranee nel conflitto Israele-Hamas. Esplorazione delle tattiche e strategie sotterranee nei moderni campi di battaglia urbani: tra guerra e *lawfare*
Claudio Bertolotti p. 1

La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 78/241 sulle armi autonome letali. Prospettive di *law-making* internazionale
Eleonora Branca p. 8

Rilevanza strategica dell'acqua e delle risorse naturali nella geopolitica attuale e futura
Domenica De Fazio p. 20

La criminalità organizzata nigeriana in Italia
Fabio Iadeluca p. 28

Rilevanza giuridica degli elementi di prova digitali in materia di crimini internazionali
Sebastiano La Piscopìa p. 52

Mancata dichiarazione od elezione di domicilio ed inammissibilità della impugnazione
Massimo Nunziata p. 69

Guerra urbana e dimensioni sotterranee nel conflitto Israele-Hamas
Esplorazione delle tattiche e strategie sotterranee nei moderni campi di battaglia urbani: tra guerra e *lawfare*

Urban Warfare and Subterranean Dimensions in the Israel-Hamas Conflict
Exploring the Underground Tactics and Strategy in Modern Urban Battlefields: between Warfare and Lawfare

Claudio Bertolotti[1]

Abstract: Questo articolo, che si ricollega alla più ampia opera dell'Autore (Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana di Israele e Hamas. Storia, strategie, tattiche, guerra cognitiva e intelligenza artificiale, ed. START InSight, Lugano, 2024) esplora la guerra occulta condotta sotto la superficie lungo il confine tra Israele e Gaza, indagando un aspetto meno noto del conflitto israelo-palestinese, e descrive l'uso strategico dei tunnel da parte di Hamas, realizzati non solo per essere dei semplici "passaggi", ma come elementi vitali di una struttura operativa vivente, facilitanti il movimento di armi e le attività terroristiche e insurrezionali. Questa guerra sotterranea, spesso non notata in mezzo a conflitti più visibili, rappresenta un fronte critico e sofisticato nella guerra urbana. L'articolo, che parte da una lettura storica del ruolo dei tunnel da parte del gruppo palestinese, traccia l'evoluzione dell'uso dei tunnel nel conflitto, evidenziando come Hamas li abbia trasformati in un pilastro della propria strategia militare, ed esamina anche le risposte tattiche, operative e strategiche di Israele, incluso lo sviluppo di tecnologie per rilevare e neutralizzare tali minacce sotterranee. Questa osservazione amplia la comprensione della guerra urbana moderna, in particolare le implicazioni del combattimento in ambienti densamente popolati e sotterranei, presentando un'analisi delle strategie storiche e contemporanee e dell'evoluzione tecnologica che influirà sui campi di battaglia del futuro, con particolare riferimento all'aspetto comunicativo-propagandistico e al cosiddetto "*lawfare*".

Abstract*: This article delves into the covert warfare conducted beneath the surface along the Israel-Gaza border, exploring a lesser-known aspect of the Israeli-Palestinian conflict. It illuminates the strategic use of tunnels by Hamas, characterized not merely as conduits but as vital components of a living, operational structure, facilitating arms movement and insurgent activities. This underground warfare, often unnoticed amid more visible conflicts, represents a critical and sophisticated front in urban warfare. The study draws on archival research, interviews, and firsthand accounts to trace the evolution of tunnel use in conflict, highlighting how Hamas has transformed them into a cornerstone of their military strategy. The article also examines Israel's tactical responses, including the development of technologies to detect and neutralize these subterranean threats. This narrative expands the understanding of modern urban warfare, particularly the implications of combat in densely populated and subterranean environments, presenting an analysis of both historical and contemporary strategies and the technological evolution affecting the battleground of the future.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La svolta urbana negli affari militari e strategici. – 3. La Rivoluzione negli Affari Militari: guerra urbana e Intelligenza artificiale. – 4. I tunnel: strumento offensivo e di *lawfare* difensivo.

---

[1] Analista strategico, ricercatore senior e già coordinatore dell'Unità di Ricerca della Difesa presso l'Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (in precedenza CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici), di cui è responsabile dell'area "Minacce ibride e non convenzionali" dell'Osservatorio Strategico.

1. Introduzione

Nel cuore della terra, sotto il confine tra Israele e Gaza, si è sviluppata una guerra invisibile, tanto silenziosa quanto pericolosa: la storia della guerra sotterranea combattuta da Israele contro Hamas, una lotta contro l'uso strategico dei tunnel da parte del movimento terroristico che rappresenta un capitolo oscuro e complesso del conflitto israelo-palestinese, un fronte di battaglia che si è esteso ben al di là della vista e della percezione pubblica.

Un'evoluzione del campo di battaglia che svela la complessità della dimensione sotterranea della nuova guerra. Ma i tunnel di Gaza non sono semplici passaggi sotterranei; sono arterie di un vasto organismo vivente, pulsante di armi, di strategie e di intenti terroristici. Sono la manifestazione fisica di un conflitto che ha abbracciato una nuova dimensione, quella sotterranea, dove il buio e il silenzio nascondono operazioni di infiltrazione, attacchi a sorpresa e tattiche di guerriglia.

La guerra sotterranea tra Israele e Hamas a Gaza è una lotta continua di ingegno, risorse e determinazione. È una dimostrazione di come il campo di battaglia si sia evoluto, richiedendo a entrambe le parti di adattarsi a nuove realtà. L'obbiettivo posto a premessa di questo articolo consiste nell'analizzare e comprendere le sfide, le strategie e le conseguenze di questa guerra invisibile, offrendo al lettore una comprensione più profonda di uno degli aspetti più inquietanti e meno conosciuti del conflitto israelo-palestinese, aprendo la prospettiva sui futuri scenari di guerra che, per ragioni demografiche, sociali, economiche e tecnologiche vedranno le città e le loro dimensioni sotterranee assumere un ruolo sempre più determinante[2].

2. La svolta urbana negli affari militari e strategici

Nessun ambiente è più sfidante per le forze militari di una città. Nessuna forma di combattimento è intrinsecamente più distruttiva della guerra urbana. Eppure, troppo spesso, le forze militari sono sia impreparate di fronte alle sfide imposte dai campi di battaglia ad alta densità di popolazione, sia incapaci di evitare di essere trascinate in brutali combattimenti urbani. Nel libro *Understanding urban warfare*, gli autori Liam Collins e John Spencer hanno posto l'attenzione sulla prospettiva della guerra urbana in termini di sfide uniche: dagli effetti limitanti del terreno tridimensionale su molti sistemi d'arma, alla molteplicità di punti di fuoco nemici all'interno delle vie di comunicazione urbane (strade, vicoli, viali), alla necessità fondamentale di minimizzare le vittime civili, proteggere le infrastrutture critiche e il patrimonio culturale.[3] Città, intese come terreno di scontro, che offrono opzioni di manovra differenti – e spesso con una limitata prevedibilità – a seconda della tipologia di area urbana (megalopoli, città metropolitane, città periferiche, conurbazioni e persino *smart city*), le cui caratteristiche peculiari sono in grado di influenzare le operazioni militari nel loro complesso.

Molte le battaglie urbane più recenti – dalla Battaglia di Mogadiscio del 1993 alla Seconda Battaglia di Falluja in Iraq nel 2004, alla Battaglia di Shusha nel 2020 nella Seconda Guerra del Nagorno-Karabakh, e, ancora, Mariupol nel 2022 e Bakhmut nel 2023 nella guerra russo-Ucraina – ci consegnano tendenze e lezioni apprese per comprendere meglio la guerra urbana poiché in un mondo sempre più urbanizzato, il futuro carattere del conflitto sarà anch'esso sempre più urbano.

Negli ultimi anni, in relazione allo sviluppo dei più recenti conflitti, si è consolidato un dibattito, all'interno delle comunità accademica e militare, sulla cosiddetta "svolta urbana negli affari militari e strategici", sebbene vi siano differenti interpretazioni su ciò che stia accadendo, del perché e del probabile impatto sul più ampio panorama della sicurezza.

Nel merito della discussione su ciò che sta accadendo, la tendenza maggiormente consolidata è la teoria di una "nuova urbanistica militare[4]", descritta da Stephen Graham nel suo saggio intitolato

[2] C. BERTOLOTTI (2024), *Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana di Israele e Hamas. Storia, strategie, tattiche, guerra cognitiva e intelligenza artificiale*, ed. START InSight, Lugano, pp. 324.
[3] L. COLLINS, J. SPENCER (2022), *Understanding Urban Warfare*, Howgate Publishing Limited, pp. 392.
[4] S. GRAHAM (2011), *Cities Under Siege: The New Military Urbanism*, Paperback, Verso Books, pp. 432.

Cities under siege: the new military urbanism. Nel libro, l'autore sostiene, in primo luogo, che c'è tra i principali eserciti del mondo un nuovo (o talvolta caratterizzato come rinnovato) interesse per la guerra negli ambienti urbani. Inoltre, l'Autore rileva come sia stata sviluppata una serie di nuove tecnologie e tecniche per il combattimento nei centri abitati pur ponendo l'accento su un aspetto di rilevante interesse, ossia che tali tecnologie, unitamente a tecniche, tattiche e procedure, starebbero già facendo la loro comparsa, dopo essere state testate nei teatri operativi più recenti – dalla Siria, all'Afghanistan all'Iraq –, tra le forze di sicurezza interna, e non solo tra le forze armate.[5]

La letteratura accademica in tale ambito, non scevra da rilevanti critiche, tende ad identificare in tre Paesi in particolare – Israele, Stati Uniti e Regno Unito – gli attori principali di un progetto di acquisizione di capacità militari in ambito urbano. Il geografo Stephen Graham, a cui abbiamo fatto accenno, nel suo libro *Cities under siege* ha descritto quello che sarebbe un processo di rapida implementazione di un «sistema ombra di ricerca urbana militare»[6] volta ad acquisire competenze nella gestione e nel controllo delle aree ad alta densità di popolazione e delle crisi che in esse dovessero emergere.

Le più recenti preoccupazioni per la sicurezza delle città, in particolare quelle associate alle minacce asimmetriche emergenti, evidenziano l'adattamento delle tecniche militari agli ambienti urbani. Nel 2015, Londra fu teatro di una massiccia esercitazione antiterrorismo che simulava attacchi simili a quelli di Mumbai o Parigi, riconoscendo la gravità della minaccia in contesti urbani. Nonostante le critiche, la condivisione di strategie e ammaestramenti tra forze militari internazionali si è progressivamente estesa e aperta, coerentemente con una visione improntata alla *realpolitik*, coinvolgendo anche accademici in seminari e *wargame*.

Ma la "nuova urbanistica militare" rimane un concetto ancora sfuggente; esperti e militari concordano sulla mancanza di una visione chiara in questo ambito. I *wargame* e le simulazioni, pur tentando di affrontare il combattimento urbano, spesso si rivelano inefficaci, mentre il timore e il tentativo di evitare la guerriglia urbana sono aspetti storicamente consolidati e ben radicati negli *staff* degli stati maggiori militari, riecheggiati da Sun Tzu, che consigliava di «combattere in città solo come ultima risorsa».[7]

3. La Rivoluzione negli Affari Militari: guerra urbana e Intelligenza Artificiale

I dilemmi della guerra urbana sono numerosi e complessi, spaziando dalla gestione del comando in un ambiente frammentato, alla manovra sicura delle forze, fino al mantenimento della capacità *intelligence* in aree densamente popolate. La sfida è bilanciare la necessità tattica con l'obiettivo strategico generale, evitando danni ai civili e alle infrastrutture. Con le città che diventano sempre più interconnesse, ignorare gli ambienti urbani non è una strategia sostenibile a lungo termine: un fattore dinamico che solleva questioni rilevanti su capacità di controllo, rischio di crisi umanitarie e capacità delle comunicazioni.

In relazione alla necessità di identificare la posizione di elementi nemici, un contributo sempre più significativo è dato dall'uso crescente dell'Intelligenza Artificiale (AI, *Artificial Intelligence*) che ha il potere di trasformare le operazioni militari, specialmente nelle complesse aree urbane, migliorando il *targeting* e riducendo i danni collaterali tramite algoritmi avanzati che processano dati da diverse fonti. Innovazioni come il riconoscimento facciale e l'analisi comportamentale predittiva consentono di identificare minacce specifiche, mentre l'AI facilita la distinzione tra obiettivi civili e militari. Ma nonostante il suo potenziale, l'uso dell'AI in ambito militare solleva però questioni etiche, sottolineando l'importanza della supervisione umana per assicurare che le operazioni rispettino i principi etici e umanitari. La guerra Israele-Hamas a Gaza lo ha dimostrato con violenta

[5] D. BETZ, *Peering into the past and future of urban warfare in Israel*, Commentary War on the Rocks, 17 dicembre 2015, in https://warontherocks.com/2015/12/peering-into-the-past-and-future-of-urban-warfare-in-israel/.
[6] S. GRAHAM (2011), *Cities Under Siege*, cit.
[7] SUN TZU, *L'arte della guerra*, (a cura di) H. Jialin, R. Luraghi (1995), Stato Maggiore dell'Esercito, Roma 1995, p. 43.

evidenza, come avremo modo di descrivere nel libro, così come ha dimostrato di essere, da un punto di vista militare, il primo evento di una "nuova epoca" in termini di strategie, tecniche di combattimento e tecnologie applicate al campo di battaglia, in particolare in relazione all'impiego massiccio dell'intelligenza artificiale attraverso il *software Lavender*, dove la macchina ha imparato a combattere grazie all'uomo, che con un algoritmo l'ha addestrata a discernere quale sia un obiettivo nemico da quelli che non lo sono. L'operazione *Iron Swords*, avviata da Israele in conseguenza dei tragici eventi del 7 ottobre, ha plasmato un pezzo di questa nuova epoca, definendo un nuovo "anno zero" dei conflitti armati. Sebbene l'AI non abbia ancora innescato una rivoluzione negli affari militari (Rma, *Revolution in Military Affairs*), ha indubbiamente portato cambiamenti significativi: dall'abilitazione di capacità multidominio e sistemi di sistemi alla riduzione di spazio e tempo, l'AI detiene un potenziale immenso.

I conflitti e le guerre propriamente dette si stanno dunque trasformando ed è difficile dare un contorno definito e chiaro di ciò che ci aspetterà in futuro, sul come e dove si svilupperanno le guerre, quali saranno i campi di battaglia primari e, ancora, quali saranno le dinamiche di spazio e tempo che determineranno la condotta delle operazioni militari. Eppure, dalle montagne dell'Afghanistan al deserto della Siria passando per le pianure ucraine, la direzione sembra essere quella di un significativo prevalere degli scontri all'interno delle aree urbane ad alta densità di popolazione, con particolare riferimento alle metropoli che si stanno formando in conseguenza di tendenze sociali e demografiche ormai ben definite: l'aumento della popolazione, la crescente urbanizzazione, lo sviluppo costiero e la sempre più rilevante connettività globale.

È in tale tipologia di scenario che i conflitti del futuro prenderanno forma, con attenzione alle metropoli costiere, alle periferie urbane sempre più fuori dal controllo statale, in particolare nel continente africano, in Medioriente, America latina e Asia. Le città, più che le nazioni, costituiranno l'elemento centrale per l'analisi dei futuri conflitti e la resilienza, anziché la stabilità, sarà il fine primario da perseguire. In tali realtà assumeranno un ruolo sempre più forte e determinante i *Non-State Armed Groups* (NSAGs) in una competizione sempre più accesa con lo Stato e con altri gruppi non statali per il controllo del territorio, delle popolazioni e delle risorse spesso illegali. Tra questi attori si imporranno i cartelli della droga, le bande e i signori della guerra, sfruttando il supporto delle comunità locali, offrendo opportunisticamente sicurezza e servizi, anche sociali, così da rispondere alle istanze delle popolazioni *target* e affini creando un rapporto di fiducia e dipendenza.[8]

Le città sono dunque in procinto di divenire oggetto primario della dottrina militare come nuovo campo di battaglia in un mondo sempre più urbano: dalle baraccopoli del Sud globale alle aree ad alta densità del Medioriente, ai ricchi centri finanziari dell'Occidente. Un quadro, in fase di definizione, in cui le forze armate e di sicurezza occidentali tendono sempre più a percepire il terreno urbano come una zona di conflitto abitata da nemici ombra pronti a colpire. Gli abitanti delle città si trasformano così in bersagli che devono essere tracciati, scansionati e controllati. In questo senso alcuni tra i più lungimiranti eserciti occidentali hanno iniziato un processo di trasformazione in forze urbane di contro-insurrezione ad alta tecnologia, coerentemente con gli obiettivi e le ambizioni dei rispettivi governi.

Oggi stiamo osservando i prodromi di ciò che sarà. La guerra Israele-Hamas sta ponendo all'attenzione di analisti e militari le numerose sfide che una guerra in un contesto urbano imporrà in maniera sempre più rilevante agli eserciti impegnati in guerra. E la dimensione sotterranea – l'altro fronte urbano – è forse quella più pericolosa poiché, a fronte delle criticità nel riuscire a identificare la presenza di tunnel, vie di accesso occultate, depositi e bunker sotterranei, si impone la difficoltà nel riuscire a decifrare la possibile azione del nemico, la direzione dell'attacco e la sua dimensione.[9]

L'uso dei tunnel nelle guerre non è nuovo. La ricerca di vantaggi attraverso l'utilizzo di spazi naturali o artificiali nel sottosuolo è antica quanto la guerra stessa: dalle storie di tunnel utilizzati per vincere enormi battaglie nella Bibbia, alla guerra "di caverna" della Grande Guerra, agli spazi

[8] D. KILCULLEN (2015), *Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla*, Oxford University Press, pp. .352

[9] *Ibidem*.

sotterranei che diventano fattori chiave per le battaglie urbane contemporanee, come Mariupol e Bakhmut nella guerra in Ucraina. Le nazioni moderne, tra cui gli Stati Uniti, la Cina e la Corea del Nord, investono miliardi in *bunker* militari e complessi di tunnel sepolti in profondità. E, infatti, si valuta che la Cina abbia tremila miglia di tunnel e bunker in grado di resistere agli attacchi nucleari in una rete che è stata chiamata la "Grande Muraglia sotterranea"; alcune stime confermano che la Corea del Nord avrebbe oltre cinquemila tunnel e infrastrutture che includono più basi aeree sotterranee con piste, siti radar e porti sottomarini all'interno delle montagne[10].

Ma ciò che Israele ha affrontato a Gaza rappresenta una novità unica nella guerra, vale a dire, un caso in cui i tunnel costituiscono uno dei due pilastri, insieme al tempo, della strategia politico-militare di un combattente. Un complesso che per vastità, struttura, complessità e "potere impeditivo intrinseco" rappresenta un qualcosa che un esercito moderno non ha mai affrontato nella storia. Ma più che per le dimensioni dei tunnel, la guerra tra Israele e Hamas è la prima guerra in cui un combattente ha fatto della sua vasta rete sotterranea un fulcro della sua strategia politico-militare complessiva.[11] Tutti aspetti, e minacce, che le *Israel Defense Forces* (Idf, Forze di difesa di Israele) hanno dovuto affrontare nella condotta delle operazioni terrestri nella Striscia di Gaza, con maggiore intensità a partire dall'ottobre 2023.

Parallelamente, e in maniera inestricabilmente associata, si sono imposti e si imporranno sempre più gli effetti mediatici, comunicativi e di propaganda associati alla presenza di civili sul campo di battaglia e ai pericoli ai quali sono soggetti. Pericoli che sono indubbiamente concreti, ma che vengono sfruttati dalla parte in difficoltà per additare all'opinione pubblica globale la condotta di azioni non rispettose del diritto umanitario.

La guerra che ha travolto la Striscia di Gaza e, in particolare, l'area urbana ad alta densità di popolazione di Gaza *city*, è paragonabile ai combattimenti osservati nella guerra russo-ucraina iniziata nel 2022, in particolare nella città di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, o nella battaglia per Mosul tra le forze irachene e il cosiddetto *Stato islamico* nel 2016 e 2017. Un parallelismo che ovviamente non si limita all'osservazione dei combattimenti veri e propri, ma che si estende alla sfera della comunicazione e dell'informazione dove la capacità militare di muovere unità sul terreno e di conquistare capisaldi difensivi passa in secondo piano rispetto agli effetti della propaganda e delle false informazioni diffuse in maniera virale attraverso il Web.[12]

4. I tunnel: strumento offensivo e di *lawfare* difensivo

Già in occasione dell'operazione *Protective Edge (Margine Protettivo*, 2014), le forze dell'Idf nella Striscia trovarono un manuale di Hamas sulla "Guerriglia Urbana", riconducibile all'unità *Shuja'iya* delle *brigate al-Qassam*. Un documento dal quale si evince lo spietato uso intenzionale e pianificato della popolazione civile di Gaza come "scudo umano" da parte di Hamas.

Dal punto di vista offensivo, i tunnel di Hamas consentono di condurre attacchi protetti e a sorpresa. E in tale quadro i miliziani di Hamas hanno utilizzato i tunnel, fin dalle prime fasi dell'operazione terrestre israeliana del 2023, per infiltrarsi dietro le posizioni dell'Idf al fine di colpirle di sorpresa, in particolare le seconde schiere e quelle non ben preparate o equipaggiate per il combattimento, prevalentemente logistiche. I tunnel interconnessi sotto le aree urbane hanno così consentito a Hamas di spostarsi rapidamente tra le posizioni di attacco predisposte con depositi di fucili di precisione, munizioni anticarro, granate a propulsione da fucile e altre armi e munizioni. I tunnel si sono imposti come elemento vitale della strategia di guerriglia; i miliziani palestinesi hanno formato piccole squadre di "cacciatori" che, muovendosi sottoterra, hanno colto di sorpresa le unità

[10] J. SPENCER, *Gaza's underground: Hamas's entire politico-military strategy rests on its tunnels*, Modern War Institute at West Point, 18 gennaio 2024, in: https://mwi.westpoint.edu/gazas-underground-hamass-entire-politico-military-strategy-rests-on-its-tunnels/.

[11] J. SPENCER, *Gaza's underground*, op. cit.

[12] F. HOFFMAN, *How Israel is training for urban warfare*, Deutsche Welle, 18 ottobre 2023, in https://www.dw.com/en/how-israel-is-training-for-urban-warfare/a-67134424.

israeliane, colpendole per poi fare ritorno alla base attraverso i tunnel. Tunnel che Hamas ha destinato anche a deposito nascosto di razzi che, attraverso di essi, sono trasferiti verso le diverse zone di lancio.

Altro aspetto rilevante è la presenza di tunnel equipaggiati con elevati quantitativi di esplosivo, così da poter essere utilizzati come "tunnel bomba" sotto le strade principali e gli edifici utilizzati dall'Idf,[13] così come accaduto a dicembre del 2023 quando un edificio contenente materiale esplosivo raccolto dalle unità israeliane venne fatto esplodere provocando la morte di diciannove soldati.

Il manuale di "Guerriglia urbana" a cui si è fatto cenno, distribuito ai miliziani della brigata *Shuja'iya*, spiega come la popolazione civile sia intenzionalmente utilizzata da Hamas contro le forze dell'Idf. Nella sezione intitolata "Limitare l'uso delle armi", il manuale spiega che

«I soldati e i comandanti [*delle Idf*] devono limitare l'uso di armi e delle tattiche che provocano danni e perdite non necessarie di persone e [*la distruzione di*] strutture civili. È difficile per loro sfruttare al massimo le loro armi da fuoco, specialmente per il fuoco di supporto [*ad esempio l'artiglieria*]».

Chiaramente Hamas sa che l'Idf limita l'uso delle armi per evitare di danneggiare i civili, anche astenendosi dall'usare una maggiore potenza di fuoco a sostegno delle forze di fanteria impegnate in combattimento o messa in sicurezza di settori urbani.

Il manuale prosegue spiegando che «la presenza di civili equivale alle sacche di resistenza» che causano tre problemi sostanziali alla manovra della fanteria: il primo è dato dai limiti di apertura del fuoco – poiché il rischio di coinvolgimento di civili è alto; il secondo è relativo alle difficoltà di controllo della popolazione civile nella fase condotta, e successivamente a questa; il terzo, infine, è dato dalla necessità di garantire assistenza medica ai civili che ne hanno necessità.

Nella sua parte conclusiva, il manuale evidenzia i vantaggi conseguenti alla distruzione delle abitazioni dei civili poiché – nella visione di Hamas – «la distruzione delle case civili aumenta l'odio dei cittadini verso gli aggressori [*le Idf*] e aumenta il loro sostegno intorno ai difensori della città [*cioè Hamas*]».

Ciò che emerge dalla lettura dei passaggi del manuale è che Hamas prevede, e auspica da un punto di vista strategico, la distruzione di case e infrastrutture civili, consapevole del fatto che ciò accresce l'astio per le Idf e aumenta il sostegno al movimento di resistenza palestinese.

Non è di poca importanza anche il fatto che questo manuale appartenga alla *brigata Shuja'iya*. Nella precedente guerra a Gaza, l'esercito israeliano combatté una grande battaglia nel quartiere di Shuja'iya, all'epoca trasformato in una roccaforte terroristica. La scoperta di questo manuale suggerisce che la distruzione della popolazione civile di Shuja'iya potesse essere parte del piano di Hamas. Shuja'iya è un quartiere densamente popolato di Gaza, vicino al valico di Karni e appena oltre la recinzione di confine del *kibbutz* Nahal Oz, con un'elevata presenza di siti terroristici di Hamas e di una vasta rete di tunnel utilizzati per attaccare Israele.

Una mappa pubblicata dall'Onu e riferita al quartiere di Shuja'iya, evidenzia le aree di danneggiate durante gli attacchi dell'Idf, corrispondenti a quelle indicate dalle forze israeliane come obiettivi militari.

In termini di sfruttamento "difensivo" dei tunnel, Hamas ha dimostrato di essere molto abile nell'utilizzare il sottosuolo per sfuggire all'osservazione e agli attacchi delle Idf, con ciò confermando che la capacità di sopravvivenza del gruppo dipenda dallo sviluppo e dalla disponibilità di infrastrutture sotterranee in grado di proteggere la propria *leadership,* i combattenti, il quartier generale, le comunicazioni, le armi e i rifornimenti come acqua, cibo, munizioni. Un obiettivo primario per consentire di reagire all'assalto di terra da parte delle forze israeliane poiché, come abbiamo detto, i tunnel garantiscono ai combattenti di muoversi tra una serie di posizioni di combattimento in modo sicuro e libero sotto edifici e strutture civili anche dopo le azioni di

[13] J. SPENCER (2023), *Underground nightmare: Hamas tunnels and the wicked problem facing the Idf*, Modern War Institute at West Point, in: https://mwi.westpoint.edu/underground-nightmare-hamas-tunnels-and-the-wicked-problem-facing-the-Idf/.

bombardamento da parte israeliana. Tunnel che, essendo dotati di generatori, ventilazione dell'aria, tubi dell'acqua e scorte di cibo, consentono ai combattenti di Hamas di resistere meglio alle sfide più elementari, come l'esaurimento delle scorte, in conseguenza dell'assedio urbano e dall'isolamento imposto dalle forze israeliane che, a fronte di un minimo impatto nei confronti dei combattenti, hanno però effetti molto negativi su una popolazione già provata dalla guerra, con ciò aumentando una rabbia sociale che è funzionale agli stessi obiettivi di Hamas.

I tunnel sono inoltre stati usati come vie di fuga, maggiormente protette dalla prossimità o corrispondenza con infrastrutture civili come scuole, ospedali e moschee in aree urbane densamente popolate.[14] Durante la prima fase della complessa attività operativa a Gaza nel novembre 2023, le truppe israeliane hanno avuto modo di effettuare un'approfondita ricognizione delle infrastrutture di Hamas all'interno e al di sotto del complesso dell'ospedale al-Shifa a Gaza City, confermando che la stessa infrastruttura ospedaliera fosse stata utilizzata da Hamas come centro di comando militare e luogo di detenzione degli ostaggi catturati il 7 ottobre precedente.[15]

L'episodio dell'ospedale di al-Shifa dimostra che tra le molteplici ragioni per costruire tunnel militari in prossimità di obiettivi civili sensibili come ospedali e scuole, quella maggiormente rilevante è relativa alla sua strategia di *lawfare* difensivo,[16] dove il termine *lawfare* – gioco di parole che combina "*law*" (legge) e "*warfare*" (guerra) – viene utilizzato per descrivere l'uso della legge come arma di guerra o, più ampiamente, l'uso degli strumenti legali per perseguire un obiettivo di conflitto o per mettere in difficoltà un avversario. In pratica, il *lawfare* può assumere diverse forme, come ad esempio le azioni legali volte a delegittimare le azioni militari o politiche di un avversario; i ricorsi giuridici che mirano a ritardare o bloccare azioni militari; le campagne legali che cercano di influenzare l'opinione pubblica e creare pressione politica; l'impiego di normative nazionali o internazionali per limitare le azioni finanziarie o commerciali di uno stato o di un ente; l'uso di corti internazionali o altre istituzioni giuridiche per perseguire crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

In particolare l'uso strumentale delle corti internazionali – così come fatto da Hamas per tramite del ricorso alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja da parte del Sudafrica alla fine del 2023 contro Israele, accusato strumentalmente di "genocidio" – ha confermato come il *lawfare* sia diventata una componente importante delle moderne operazioni militari, sfruttando il diritto internazionale e le corti per ottenere vantaggi strategici o tattici.

[14] Idf editorial team, *Everything You Need to Know About Hamas' Underground City of Terror*, Israel Defense Forces, 31 luglio 2014, in https://www.Idf.il/en/mini-sites/the-hamas-terrorist-organization/everything-you-need-to-know-about-hamas-underground-city-of-terror/.

[15] Idf editorial team, *From the Eyes of a Search and Rescue Soldier: The Terrorist Tunnels Under Shifa Hospital*, 15 novembre 2023, in: https://www.Idf.il/en/mini-sites/hamas-israel-war-24/all-articles/from-the-eyes-of-a-search-and-rescue-soldier-the-terrorist-tunnels-under-shifa-hospital/.

[16] J. SPENCER (2023), *Underground nightmare*, cit.

La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 78/241 sulle armi autonome letali. Prospettive di *law-making* internazionale

General Assembly Resolution 78/241 (2023) on Lethal Autonomous Weapons Systems International Law-Making Perspectives

Eleonora Branca[1]

Abstract: Con la risoluzione 78/241 del 22 dicembre 2023, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha affrontato, per la prima volta, il tema dei sistemi d'arma autonoma letali. Il contenuto della risoluzione solleva una serie di questioni in merito alle prospettive di regolamentazione internazionale di questi nuovi sistemi d'arma. Il presente scritto si interroga su quale contributo possa fornire la risoluzione in commento al *law-making* delle armi autonome letali. In particolare, ci si domanda quale impatto possa avere quest'iniziativa dell'Assemblea generale sul lavoro del Gruppo di Esperti Governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi d'arma autonomi letali. Inoltre, si cercherà di verificare se la citata risoluzione possa segnare l'inizio di nuovi negoziati che conducano all'adozione di una convenzione multilaterale che regoli lo sviluppo e l'utilizzo delle armi autonome letali.

Abstract*: The article examines the first-ever United Nations General Assembly resolution on the issue of lethal autonomous weapon systems. It analyses the content of resolution 78/241 (2023) with a view of exploring its impact on the law-making of the international regulation of these new weapon systems. The effects of the resolution on the ongoing negotiations of the Group of Governmental Experts on lethal autonomous weapon systems will be envisaged. Also, hypotheses will be offered on the role the General Assembly may play in fostering the adoption of a legally binding document to regulate the use and development of lethal autonomous weapons.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 78/241 del 2023. – 3. I lavori del Gruppo di Esperti Governativi sulle armi autonome letali. - 3.1. La prima fase: «*road to nowhere*»? – 3.2. La seconda fase: il nuovo mandato triennale. – 4. Le iniziative nazionali e regionali in tema di regolamentazione internazionale delle armi autonome letali. – 5. Il possibile contributo della risoluzione 78/241 al *law-making* delle armi autonome letali. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Con la risoluzione 78/241 del dicembre 2023, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha affrontato, per la prima volta, il tema dei sistemi d'arma autonoma letali, sottolineando l'urgenza per gli Stati membri di affrontare le sfide e le preoccupazioni sollevate da queste nuove tecnologie e dalle loro implicazioni in ambito bellico[2]. In assenza di una definizione giuridicamente condivisa a livello internazionale, le armi autonome letali, note in lingua inglese con il termine *lethal autonomous weapons systems* (d'ora in avanti, LAWS), possono essere definite come «sistemi d'arma privi di un significativo controllo umano sulle funzioni critiche di selezione e attacco di singoli obiettivi»[3].

---

[1] Assegnista di ricerca in Diritto Internazionale, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza.

[2] UN Doc. A/RES/78/241 del 28 dicembre 2023.

[3] Parlamento europeo, risoluzione P8_TA(2018)0341, 12 settembre 2018, let. b). La prima definizione di LAWS è contenuta nella direttiva statunitense del 2012 del Dipartimento della Difesa: «Un sistema d'arma che, una volta attivato, può selezionare e ingaggiare un obiettivo senza ulteriori interventi da parte di un operatore umano». Ciò include i sistemi d'arma autonoma sotto la supervisione dell'uomo che sono progettati per consentire agli operatori umani di escludere il funzionamento del sistema d'arma, ma che, dopo l'attivazione, sono in grado di selezionare e ingaggiare gli obiettivi senza ulteriori interventi da parte dell'uomo, cfr. US DOD Directive 3000.09, *Autonomy in Weapons Systems*, 21

Secondo alcuni rapporti ufficiali e notizie di stampa, i primi sistemi di arma autonoma sarebbero già stati impiegati sia in Libia che in Ucraina, nella forma di *loitering munitions* di fabbricazione russa e turca[4]. Inoltre, nel corso dell'attuale conflitto in Palestina, è stato denunciato l'uso da parte di Israele di sofisticati strumenti di intelligenza artificiale nell'adozione di decisioni automatizzate nell'individuazione di soggetti ritenuti obiettivi militari, tra i quali si annoverano i sistemi 'Gospel', "*Lavender*" e "*Where is Daddy*[5]?".

La risoluzione 78/241 richiede al Segretario generale di redigere e sottoporre all'Assemblea generale un rapporto che raccolga le opinioni degli Stati membri, del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e di varie componenti della società civile, sulle modalità per affrontare i problemi giuridici, etici e tecnologici derivanti dallo sviluppo di questi nuovi sistemi d'arma.

Il contenuto del documento in commento solleva una serie di questioni in merito alle prospettive di regolamentazione internazionale dei LAWS. Infatti, la risoluzione 78/241 si inserisce nel contesto di una pluralità di iniziative diplomatiche, già in essere da molti anni, volte a dibattere della necessità ed opportunità di tale regolamentazione. Ci si riferisce, innanzitutto, al lavoro del Gruppo di Esperti Governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi d'arma autonoma letali (d'ora in avanti GEG), istituito nel 2016 nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite su Certe Armi Convenzionali[6] (CCCW). Inoltre, si segnalano numerose iniziative intraprese dagli Stati, sia in ambito nazionale che regionale, per discutere di questo tema. Si pensi, ad esempio, alla Conferenza regionale sull'impatto sociale e umanitario delle armi autonome, tenutasi nel 2023 in Costa Rica, e alla più recente Conferenza «*Humanity at the Crossroads. Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation*», organizzata dal governo austriaco a Vienna nell'aprile 2024.

A fronte di questa pluralità ed eterogeneità di iniziative, ci si chiede quale contributo possa fornire la risoluzione 78/241 (2023) dell'Assemblea generale ONU alla regolamentazione internazionale delle armi autonome letali. In particolare, ci si domanda se la citata risoluzione possa segnare l'inizio di nuovi negoziati che conducano all'adozione di una convenzione multilaterale che regoli lo sviluppo e sull'uso dei LAWS.

Per rispondere a queste domande, l'articolo analizzerà, in primo luogo, il contenuto della risoluzione 78/241 (2023) dell'Assemblea generale, anche alla luce di altri documenti adottati da organi delle Nazioni Unite sul tema. In secondo luogo, si descriverà lo stato dell'arte dei tentavi sinora svolti per regolamentare a livello internazionale queste nuove tecnologie in ambito bellico. Ci si

---

novembre 2012. Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), «i sistemi d'arma autonomi selezionano e applicano la forza agli obiettivi senza l'intervento umano. Dopo l'attivazione iniziale o il lancio da parte di una persona, un sistema d'arma autonomo inizia o fa iniziare un attacco in risposta alle informazioni provenienti dall'ambiente ricevute attraverso i sensori e sulla base di un "profilo di bersaglio" generalizzato. Ciò significa che l'utente non sceglie, né conosce, il/i bersaglio/i specifico/i e il momento e/o la posizione precisi della/e conseguente/i applicazione/i della forza», CICR, *Position on Autonomous Weapon Systems and Background Paper*, 12 maggio 2021. Per una valutazione delle posizioni degli Stati sulla definizione di LAWS si veda *Non-Exhaustive Compilation of Definitions and Characterizations*, UN Doc. CCW/GGE.1/2023/CRP.1, 10 marzo 2023.

[4] *Final Report of the Panel of Experts on Libya Established Pursuant to Security Council Resolution 1973 (2011)*, UN Doc. S/2021/229, 8 marzo 2021, para. 63. Sulle ipotesi di impiego di tali armi nel corso del conflitto ucraino si vedano C. CONNOLLY, *Loitering Munitions with Autonomous Capabilities Used in Ukraine*, in *Stoprobotkiller.org*, 17 ottobre 2020, https://www.stopkillerrobots.org/news/loitering-munitions-with-autonomous-capabilities-used-in-ukraine;
S. VALESINI, *Invasione russa dell'Ucraina: assistiamo al debutto delle armi autonome*, in *Galileonet.it*, 24 marzo 2022, https://www.galileonet.it/nella-guerra-in-ucraina-scendono-in-campo-le-armi-autonome.

[5] Y. ABRAHAM, '*Lavender': The AI Machine Directing Israel's Bombing Spree in Gaza*, in *+972 Magazine*, 3 aprile 2024, https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza. Per un'analisi approfondita dei temi sollevati dall'utilizzo di queste tecnologie in fase di targeting si vedano M. BO, J. DORSEY, *Symposium on Military AI and the Law of Armed Conflict: The 'Need' for Speed – The Cost of Unregulated AI Decision-Support Systems to Civilians*, in *OpinioJuris.org*, 4 aprile 2024, https://opiniojuris.org/2024/04/04/symposium-on-military-ai-and-the-law-of-armed-conflict-the-need-for-speed-the-cost-of-unregulated-ai-decision-support-systems-to-civilians.

[6] La Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o avere effetti indiscriminati, emendata il 21 dicembre 2001, solitamente indicata come Convenzione su Certe Armi Convenzionali o CCCW, è uno strumento chiave del diritto internazionale sul controllo delle armi e sul disarmo. È stata adottata a Ginevra il 10 ottobre 1980 ed è entrata in vigore nel 1983.

soffermerà sull'andamento dei negoziati multilaterali in seno al GEG, evidenziando i limiti del loro funzionamento per *consensus*, ma anche sottolineando alcuni elementi di novità legati al recente mandato triennale e al *modus operandi* del nuovo Chair. Si passerà poi ad esaminare l'apporto delle conferenze nazionali e regionali, che hanno condotto all'adozione di alcuni documenti di *soft law*. Da ultimo, si tenterà di comprendere quale possa essere il contributo fornito dalla risoluzione dell'Assemblea generale al *law-making* internazionale dei LAWS.

2. La risoluzione dell'Assemblea generale ONU 78/241 del 2023 sulle armi autonome letali

Come anticipato in premessa, con la risoluzione 78/241 del dicembre 2023 l'Assemblea generale si è occupata, per la prima volta in assoluto, del tema delle armi autonome letali. La risoluzione è stata approvata con il voto favorevole di 164 Stati, con il voto contrario di 5 e con l'astensione di 8 Paesi membri[7]. L'adozione della risoluzione è stata promossa dall'Austria che, con il supporto di numerosi altri Stati, ha sponsorizzato l'adozione della bozza di risoluzione in seno al Primo Comitato dell'Assemblea generale sul disarmo e la sicurezza internazionale[8].

La risoluzione in commento ha il merito di attirare l'attenzione degli Stati membri sul tema, sempre più attuale, dei rischi e delle opportunità poste dalle tecnologie emergenti in ambito militare. Tuttavia, il suo contenuto appare piuttosto limitato, a partire dalla lunghezza della risoluzione, che non supera le due pagine. Nella parte dispositiva della risoluzione, l'Assemblea generale ha richiesto al Segretario generale di predisporre un «*substantive report*» che raccolga le opinioni degli Stati membri sulle modalità per affrontare i problemi giuridici, etici e tecnologici derivanti dallo sviluppo delle armi autonome letali[9]. Inoltre, la risoluzione invita il Segretario generale a raccogliere, nel rapporto anzidetto, anche le opinioni delle organizzazioni internazionali e regionali, del CICR, della società civile, della comunità scientifica e dell'industria[10]. Il rapporto in questione dovrà poi essere presentato dal Segretario generale, nel settembre 2024, alla settantanovesima sessione dell'Assemblea generale, durante la quale esso sarà oggetto di discussione da parte degli Stati membri[11]. A tal fine, l'Assemblea generale ha disposto l'inserimento del tema denominato «*Lethal autonomous weapons systems*» nell'agenda provvisoria della sessione[12].

Si deve evidenziare che la risoluzione 78/241 non afferma la necessità di regolamentare questi nuovi sistemi d'arma. Infatti, il documento in analisi, utilizza un lessico generico, riferendosi ad un «*urgent need for the international community to address the challenges and concerns raised by autonomous weapons systems […] and to continue to further its understanding of the issues involved*»[13]. Inoltre, come detto poc'anzi, le opinioni degli Stati membri che il Segretario generale

[7] Gli Stati che hanno votato contro la risoluzione sono la Bielorussia, l'India, il Mali, il Niger e la Russia, mentre si sono astenuti Cina, Korea del Nord, Iran, Israele, Arabia Saudita, Siria, Turchia e Emirati Arabi. Cfr. Comunicato stampa, cit.
[8] La bozza di risoluzione è stata approvata dal Primo Comitato dell'Assemblea generale, cfr. UN Doc. A/C.1/78/L.56, 12 ottobre 2023. Gli Stati che hanno presentato la bozza di risoluzione, insieme all'Austria, sono Belgio, Capo Verde, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Germania, Ungheria, Groenlandia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kiribati, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Messico, Paesi Passi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Filippine, San Marino, Sierra Leone, Sri Lanka, Svizzera e Trinidad e Tobago. Comunicato stampa, *First Committee Approves New Resolution on Lethal Autonomous Weapons, as Speaker Warns 'An AlgorithmMust Not Be in Full Control of Decisions Involving Killing'*, UN Doc. GA/DIS/3731, 1 novembre 2023. Per un primo commento si vedano Human Rights Watch, *Killer Robots: UN Vote Should Spur Action on Treaty*, 3 gennaio 2024; I. JONES, *164 States Vote Against the Machine at the UN General Assembly*, in *stopkillerobot.com*, 1 novembre 2024.
[9] UN Doc. A/RES/78/241, cit.: «*Requests the Secretary-General to seek the views of Member States and observer States on lethal autonomous weapons systems, inter alia, on ways to address the related challenges and concerns they raise from humanitarian, legal, security, technological and ethical perspectives and on the role of humans in the use of force, and to submit a substantive report reflecting the full range of views received with an annex containing these views, to the General Assembly at its seventy-ninth session for further discussion by Member States*».
[10] *Ibidem*, para. 2: «*Also requests the Secretary-General to invite the views of international and regional organizations, the International Committee of the Red Cross, civil society, the scientific community and industry to include these views in the original language received in the annex of the aforementioned report*».
[11] *Ibidem*.
[12] *Ibidem*, para. 4.
[13] *Ibidem*, para. 1.

dovrà raccogliere nel suo *substantive report* dovranno riguardare, molto ampiamente, «*ways to address the related challenges and concerns*»[14].

Si vede dunque come la risoluzione 78/241 non evidenzi l'esigenza di addivenire ad una regolamentazione internazionale dei LAWS. Coerentemente con tale premessa, non sorprende dunque che la risoluzione non fornisca alcuna indicazione sulle possibili iniziative di *law-making* da intraprendere. In altre parole, la risoluzione non prende posizione rispetto al dibattito sulla necessità di regolamentare – o meno – questi nuovi sistemi d'arma; né indica se questa regolamentazione internazionale dovrebbe avvenire attraverso strumenti giuridicamente vincolanti, ad esempio concludendo un trattato multilaterale, oppure non giuridicamente vincolanti, attraverso l'adozione di linee guida o di manuali di esperti.

Inoltre, in linea con questo orientamento agnostico, l'Assemblea generale non affronta nessuno dei temi spinosi dell'attuale dibattito sulla disciplina delle armi autonome letali, come ad esempio la *vexata queastio* della definizione dei LAWS[15], i concetti chiave del 'controllo umano' e dell'interazione uomo/macchina[16], l'attribuzione della responsabilità penale individuale e di quella internazionale[17]. L'unica statuizione di merito è contenuta nella premessa della risoluzione, laddove l'Assemblea generale afferma che «*international law, in particular the Charter of the United Nations, international humanitarian law and international human rights law, applies to autonomous weapons systems*»[18].

L'approccio scelto dall'Assemblea generale potrebbe spiegarsi con la necessità di presentare il tema dei LAWS in maniera neutrale, senza indicare una precisa direzione da seguire al fine di non condizionare il dibattito degli Stati membri. Tuttavia, non pare trascurabile il fatto che molti Stati stiano dibattendo di questo argomento da circa dieci anni, nell'ambito del GEG[19]. Pertanto, le posizioni di molti Stati membri, ed in particolare delle potenze industriali e militari, sono ben note da tempo e sono state reiterate in occasione delle dichiarazioni di voto della bozza di risoluzione. Si pensi ad esempio alla dichiarazione della delegazione Russa, che ha votato contro la risoluzione 78/241 (2023)[20].

Ci si deve ora soffermare sulle considerazioni espresse dalla risoluzione 78/241 (2023) in merito alle altre iniziative di regolamentazione internazionale delle armi autonome letali. Anche in questo caso, l'Assemblea generale non ha assunto una posizione chiara. In particolare, in merito al lavoro svolto sinora dal GEG sui LAWS, la risoluzione in commento si è limitata ad evidenziare i

---

[14] *Ibidem*, para. 2.

[15] Sulle diverse posizioni sinora espresse dagli Stati in merito alla definizione di questi nuovi sistemi d'arma, si richiama il documento redatto nel 2023 dal GEG, *Non-Exhaustive Compilation of Definitions and Characterizations*, UN Doc. CCW/GGE.1/2023/CRP.1, cit.

[16] R. GEISS, H.C. LAHMANN, *Autonomous Weapons Systems: A Paradigm Shift for the Law of Armed Conflict*?, in J.D. OHLIN (a cura di), *Research Handbook on Remote Warfare*, Cheltenham 2017, p. 371 ss.; N. RONZITTI, *Uso e sviluppo delle armi autonome. Prospettive per un controllo a livello internazionale*, in *Osservatorio di Politica Internazionale*, 2018; D. AMOROSO, *Autonomous Weapons Systems and International Law*, Napoli, 2020; D. AMOROSO, G. TAMBURRINI, *Autonomous Weapons Systems and Meaningful Human Control: Ethical and Legal Issues*, in *Current Robotics Reports*, 2020, 1, p. 187 ss. Sul tema si veda anche CICR, *Position on Autonomous Weapon Systems and Background Paper*, cit.

[17] M. BO, L. BRUUN, V. BOULANIN, *Retaining Human Responsibility in the Development and Use of Autonomous Weapon Systems*, Stockholm, 2022; A. SEIXAS-NUNES, *The Legality and Accountability of Autonomous Weapon Systems: A Humanitarian Law Perspective*, Cambridge, 2022; P. GAETA, *Who Acts When Autonomous Weapons Strike? The Act Requirement for Individual Criminal Responsibility and State Responsibility*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2023, p. 1033 ss.

[18] UN Doc. A/RES/78/241, premessa, p. 1.

[19] *Infra*, sezione 3.

[20] UN Doc. GA/DIS/3731, cit.: «*the draft resolution is unbalanced in discussing only risks and challenges, even though these weapons can play an important role in defence and in fighting terrorists. These weapons systems can be more effective than a human operator and can reduce the possibility of error. Also, international law fully applies to these weapons systems and does not require any adaptation to these specific weapons. The Russian Federation opposes the development of any international legally binding instrument and a moratorium on developing and using these systems. The text will fragment discussions*».

progressi, definiti 'significativi', ed il valore del lavoro svolto dal Gruppo di Esperti[21]. Sul punto, appare piuttosto evidente che non vi fosse l'opportunità politica di criticare apertamente la mancanza di risultati ottenuti nel corso di quasi dieci anni di lavori del GEG. Tuttavia, la contraddizione in termini è evidente. Infatti, la richiesta rivolta dall'Assemblea generale al Segretario generale di predisporre un *substantive report* che racchiuda le opinioni di Stati, organizzazioni internazionali e società civile sulle modalità con cui affrontare l'emergente problema dei LAWS si sovrappone, di fatto, al mandato del GEG. Come meglio si dirà nel prossimo paragrafo, sin dal 2016 il GEG redige rapporti periodici sull'avanzamento dei propri lavori, raccogliendo le posizioni di tutti gli attori coinvolti, che vengono allegati ai rapporti finali[22]. Sembrerebbe dunque che l'iniziativa dell'Assemblea generale miri a sostituire, o comunque a superare, il ruolo del GEG. Ci si domanda quindi quale sia la ragione di questa duplicazione dei fori del dibattito e quale possa essere il valore aggiunto fornito dal rapporto commissionato al Segretario generale.

Da ultimo, appare utile analizzare la risoluzione in commento alla luce di altre iniziative intraprese dalle Nazioni Unite sul tema dei LAWS. Nell'ottobre 2022, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) ha adottato per consenso la risoluzione 51/22 sulle «Implicazioni per i diritti umani delle nuove tecnologie emergenti in ambito militare», chiedendo all'*Advisory Committee* di preparare uno studio sull'argomento per la sessantesima sessione del CDU, che si svolgerà nel 2025[23]. Nel giugno 2023, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto la prima sessione dedicata ai rischi e alle opportunità posti dall'intelligenza artificiale (AI) al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale[24]. In tale occasione, il Segretario generale Guterres ha invitato gli Stati a intensificare gli sforzi per regolare lo sviluppo e l'uso di questi nuovi sistemi d'arma. Successivamente, nel luglio 2023, nel documento noto come *A New Agenda for Peace*, il Segretario generale ha affermato che «*[m]achines with the power and discretion to take lives without human involvement are morally repugnant and politically unacceptable and should be prohibited by international law*»[25]. Sulla scorta di tale premessa, il Segretario generale ha raccomandato agli Stati membri di adottare, entro il 2026, uno strumento internazionale, giuridicamente vincolante, che – da un lato – proibisca i sistemi d'arma autonoma che funzionano senza controllo o supervisione umana, non utilizzabili nel rispetto del diritto internazionale umanitario, e – dall'altro – che regolamenti tutti gli altri tipi di LAWS[26]. Infine, il 5 ottobre 2023, il Segretario generale ha reiterato la sua raccomandazione, lanciando un appello congiunto insieme alla Presidente del CICR, Mirjana Spoljaric, affinché gli Stati adottino una regolamentazione internazionale che preveda divieti e restrizioni ai LAWS entro il 2026[27].

Si vede dunque come il Segretario generale abbia sinora assunto posizioni molto più nette rispetto a quella contenuta nella risoluzione 78/241 dell'Assemblea generale, rilevando la necessità di addivenire in tempi brevi ad una regolamentazione multilaterale dei LAWS basata sul cosiddetto

[21] UN Doc. A/RES/78/241: «*Welcoming the interest and sustained efforts on these issues, in particular through the ongoing and valuable work of the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems, established under the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and in this regard underlining the significant progress made in these discussions as well as the various proposals presented*».

[22] *Infra*, sezione 3.

[23] UN Doc. A/HRC/RES/51/22, 11 ottobre 2022, para. 1.

[24] La registrazione della sessione del Consiglio di Sicurezza, tenutasi il 18 luglio 2023, è accessibile all'indirizzo https://webtv.un.org/en/asset/k1j/k1ji81po8p.

[25] *Our Common Agenda Policy Brief 9: A New Agenda for Peace*, UN Doc. A/77/CRP.1/Add.8, 2 luglio 2023, para. 75.

[26] *Ibidem*, para. 75: «*to prohibit lethal autonomous weapon systems that function without human control or oversight, and which cannot be used in compliance with international humanitarian law, and to regulate all other types of autonomous weapons systems*».

[27] «*We call on world leaders to launch negotiations of a new legally binding instrument to set clear prohibitions and restrictions on autonomous weapon systems and to conclude such negotiations by 2026. We urge Member States to take decisive action now to protect humanity*». Comunicato stampa, *Note to Correspondents: Joint call by the United Nations Secretary-General and the President of the International Committee of the Red Cross for States to establish new prohibitions and restrictions on Autonomous Weapon Systems*, 5 ottobre 2023, https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2023-10-05/note-correspondents-joint-call-the-united-nations-secretary-general-and-the-president-of-the-international-committee-of-the-red-cross-for-states-establish-new.

«*two-tier approach*» ossia su un doppio binario che prevede, da una parte, la proibizione dei sistemi d'arma autonoma incompatibili con il diritto internazionale umanitario e, dall'altra, l'imposizione di limiti all'uso dei sistemi non vietati[28].

3. I lavori del Gruppo di Esperti Governativi sulle armi autonome letali

3.1. La prima fase: «*road to nowhere*»?

A partire dal 2013, in seno alla Conferenza annuale di revisione della Convenzione ONU su Certe Armi Convenzionali (*Convention on Certain Conventional Weapons*, d'ora in avanti CCCW), si sono svolti una serie di incontri istituzionali al fine di discutere della possibile adozione di uno strumento di regolamentazione dei sistemi d'arma autonoma, che sono ritenuti armi nuove, ai sensi dell'art. 36 del I Protocollo Aggiuntivo del 1977 delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Successivamente, nel 2016 è stato ufficialmente costituito il Gruppo di Esperti Governativi sulle armi autonome letali (GEG), che si riunisce a Ginevra regolarmente, generalmente due volte all'anno. Il primo mandato del GEG, durato sino al 2023, era piuttosto vago e prevedeva l'esame delle questioni relative alle tecnologie emergenti nell'ambito dei sistemi d'arma autonoma letali, nel contesto della CCCW, attraverso l'adozione – per *consensus* – di rapporti periodici[29].

In linea con la tendenza geopolitica di questi anni, che vede una grave crisi del multilateralismo, i lavori del GEG sono stati a lungo bloccati in una situazione di sostanziale *impasse*, acuita anche a seguito del conflitto in Ucraina[30]. Gli ostacoli nei negoziati hanno riguardato molteplici aspetti, a partire dalla definizione di arma autonoma letale. Si è discusso, infatti, se debbano intendersi come tali quei sistemi d'arma completamente autonomi o piuttosto quelli con un certo grado di autonomia all'interno della catena di comando. Inoltre, si è dibattuto della necessità di adottare una regolamentazione giuridicamente vincolante, ad esempio nella forma di protocollo aggiuntivo alla *Certain Conventional Weapons* (CCCW), oppure dell'opportunità di addivenire alla stesura di un documento di *soft-law*[31]. Stretto tra istanze diametralmente opposte e impossibilitato a superare le

[28] Questa impostazione ha trovato un certo appoggio da parte degli Stati, sia in occasione dei lavori del GEG che durante la recente Conferenza di Vienna dell'aprile 2024. V. *infra*, sezione 4, Anche l'Italia ha espresso il proprio supporto per questa tipologia di regolamentazione, composta di divieti e limitazioni, in occasione della presentazione della posizione italiana al Segretario generale come richiesto dalla risoluzione 78/241, cfr. Delegation of Italy to the Conference of Disarmament, *Italy's Contribution Pursuant to UNGA Resolution 78/241 "Lethal Autonomous Weapons Systems" Adopted on 22 December 2023*, https://docs-library.unoda.org/General_Assembly_First_Committee_-Seventy-Ninth_session_(2024)/78-241-Italy-EN.pdf.

[29] UN Doc. CCW/GGE.1/2017/WP.1, 4 settembre 2017, para. 1: «*The Group of Governmental Experts (GGE) is mandated by the High Contracting Parties to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) to examine issues related to emerging technologies in the area of lethal autonomous weapon systems in the context of the objectives and purposes of the Convention*». Si veda anche quanto previsto al termine dell'ultimo incontro del Gruppo informale, svoltosi nel 2016, UN Doc. CCW/CONF.V/2, 10 giugno 2016, p. 14: «*The Informal Meeting of Experts recommends that the 2016 Fifth Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons may decide to establish an openended Group of Governmental Experts (GGE) in accordance with established practice. The GGE should meet for an appropriate period of time starting in 2017 to explore and agree on possible recommendations on options related to emerging technologies in the area of LAWS, in the context of the objectives and purposes of the Convention, taking into account all proposals – past, present and future. The GGE should concentrate on technical and expert work in its first part and report on its progress to the 2017 Meeting of High Contracting Parties. The GGE shall conduct its work and adopt its report by consensus which shall be submitted to the Meeting of the High Contracting Parties. The rules of procedure of the Review Conference shall apply mutatis mutandis to the GGE. The widest possible participation of all High Contracting parties is to be promoted in accordance with the goals of the CCW Sponsorship Programme*».

[30] D. LEWIS, *An Enduring Impasse on Autonomous Weapons*, in *Justsecurity.org*, 8 settembre 2020, https://www.justsecurity.org/72610/an-enduring-impasse-on-autonomous-weapons.

[31] Sulla complessa questione delle tecniche di regolamentazione delle nuove tecnologie in ambito bellico che, secondo parte della dottrina, si caratterizza per un sempre maggior ricorso a strumenti non giuridicamente vincolanti si vedano Y. SHERESHEVSKY, *International Humanitarian Law-making and New Military Technologies*, in *International Review of the Red Cross,* 2022, p. 2131 ss.; E. CRAWFORD, *Non-Binding Norms in International Humanitarian Law*, Oxford, 2022; H. KRIEGER, J. PÜSCHMANN (a cura di), *Law-Making and Legitimacy in International Humanitarian Law*,

divisioni a causa della regola del *consensus*, il risultato dei lavori del primo mandato del GEG si limita all'adozione di un documento non giuridicamente vincolante e privo di contenuti significativi, noto come gli «*11 Guiding Principles*» del 2019[32]. Si tratta di una elencazione di criteri ai quali dovrebbe informarsi lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di arma autonoma, che tuttavia si presentano carenti di particolare valenza contenutistica, in quanto si limitano a ribadire l'applicabilità di regole generali del diritto internazionale a questi tipi di arma, come il diritto internazionale umanitario e le regole sulla responsabilità internazionale.

La scarsa capacità del GEG di affrontare in maniere significativa il tema pressante dei LAWS, ha suscitato critiche e malcontento nella società civile, che ritiene urgente l'elaborazione di norme internazionali che regolino le armi autonome, tanto che alcuni commentatori hanno definito i lavori del GEG come «*the road to nowhere*»[33]. In alcuni casi, taluni Stati hanno organizzato dei forum paralleli al fine di superare l'apparente immobilità dei lavori a Ginevra, come si dirà più nel dettaglio nelle successive sezioni[34].

3.2. La seconda fase: il nuovo mandato triennale

Nel tentativo di imprimere nuova forza ai negoziati, nel 2023 gli Stati parte della CCCW hanno rinnovato il mandato del GEG per ulteriori tre anni, introducendo alcune novità sostanziali e procedurali[35]. Sebbene nemmeno questo secondo mandato richieda espressamente al Gruppo di Esperti di addivenire ad una regolamentazione internazionale dei LAWS, esso contiene, nondimeno, delle indicazioni maggiormente rilevanti rispetto al precedente. Infatti, si prevede che il GGE consideri e formuli «una serie di elementi di uno strumento» e altre possibili misure per affrontare il quadro normativo ed operativo delle armi autonome letali[36]. Non viene specificato se questo strumento debba essere giuridicamente vincolante o meno, lasciando espressamente aperte entrambe le vie («*without prejudging its nature*»). Allo stesso tempo, però, una possibile direzione viene individuata nell'adozione di un nuovo Protocollo Aggiuntivo alla CCCW («*taking into account the example of existing Protocols within the Convention*»).

Quanto agli aspetti procedurali, è stato previsto che il GEG non sia tenuto ad adottare un rapporto finale al termine di ogni sessione, bensì al termine del mandato. Con tale scelta si vorrebbe favorire l'avanzamento dei negoziati per un tempo più lungo di quello intercorrente tra le due sessioni annuali. Viene così creato un periodo 'intersezionale' durante il quale il nuovo Chair del GEG, il diplomatico olandese Robert in den Bosch, sta sottoponendo quesiti agli Stati partecipanti e redigendo rapporti su varie questioni, al fine di far procedere i lavori del GEG tra una sessione e l'altra. Una differenza significativa rispetto al precedente mandato, si rinviene proprio nel *modus operandi* dell'attuale Chair. Questi ha infatti sottoposto agli Stati una serie di domande puntuali sulle principali questioni attinenti alla definizione e alla regolamentazione dei LAWS, come ad esempio: «*Please provide a concrete explanation or characterization of what is considered an 'emerging technology*

Northampton, 2021; M.W. MEIER, *Soft Law: What Is It Good For*? in S. SIVAKUMARAN, C.R. BURNE (a cura di), *Making and Shaping the Law of Armed Conflict*, Oxford, 2024, p. 74 ss. Sulla necessità di adottare un trattato multilaterale giuridicamente vincolante si veda in dottrina, F. SAUER, *Stepping Back from the Brink: Why Multilateral Regulation of Autonomy in Weapons Systems Is Difficult, Yet Imperative and Feasible*, in *International Review of the Red Cross*, 2020, p. 235 ss.

[32] *Guiding Principles Affirmed by the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons System*, UN Doc. CCW/MSP/2019/9, Annex III, 13 Dicembre 2019.

[33] Reaching Critical Will, *CCW Report*. *Road to Nowhere*, vol. 10, n. 10, 20 luglio 2022. Si veda anche Stop Killer Robot, *Briefing Paper*, *Negotiating a Treaty on Autonomous Weapons Systems. The Way Forward*, 29 giugno 2022.

[34] *Infra*, sezione 4.

[35] UN Doc. CCW/MSP/2023/7, 23 novembre 2023.

[36] «*The Group is to further consider and formulate, by consensus, a set of elements of an instrument, without prejudging its nature, and other possible measures to address emerging technologies in the area of lethal autonomous weapon systems, taking into account the example of existing Protocols within the Convention, proposals presented by High Contracting Parties and other options related to the normative and operational framework on emerging technologies in the area of lethal autonomous weapon systems, building upon the recommendations and conclusions of the Group, and bringing in expertise on legal, military, and technological aspects*», *ibidem*, para. 20.

in the area of LAWS'; Based on that explanation or characterization, what functions of LAWS would be "autonomous"? How could "autonomy" be described or explained?»[37]. Inoltre, durante la sessione del GEG tenutasi a Ginevra dal 4 all'8 marzo 2024, il Chair ha guidato la discussione dei partecipanti attraverso la preparazione di briefing, contenenti domande ancora più specifiche al fine di indurre gli Stati ad operare delle chiare scelte lessicali nell'uso dei termini. Ad esempio, è stato chiesto ai partecipanti se la definizione di LAWS debba comprendere la caratteristica dell'attivazione del sistema d'arma, oppure se le funzioni automatizzate debbano includere l'identificazione, la selezione e l'ingaggio dell'obiettivo, o solo la selezione e l'ingaggio[38]. Quanto al tema centrale del controllo umano sono state proposte alcune soluzioni terminologiche come ad esempio le locuzioni «*without (further/ direct/ concurrent) human intervention/ intervention by an operator/ human involvement/ any involvement of the operator*»[39].

Infine, nel periodo 'intersezionale' di cui si è detto poc'anzi, il Chair ha pubblicato tre rapporti tematici, riguardanti rispettivamente: i) una raccolta ragionata di esempi dei Protocolli adottati nel quadro della CCCW e del loro principale contenuto[40]; ii) uno studio delle norme di diritto internazionale umanitario già esistenti ed applicabili ai LAWS[41]; iii) le misure necessarie per garantire il rispetto di tali norme[42].

Alla luce di quanto sin qui esposto, sembra potersi ipotizzare che il nuovo Chair stia cercando di orientare i lavori del GEG verso la stesura di un testo giuridicamente vincolante nella forma di protocollo aggiuntivo alla CCCW. Questa spinta si pone in linea con la posizione espressa da diversi Stati, che hanno evidenziato la necessità di adottare uno strumento giuridicamente vincolante, ad esempio nella forma di VI Protocollo aggiuntivo alla CCCW, anche alla luce del «*two-tier approach*» di cui si è detto poc'anzi[43]. Si deve tuttavia osservare che questi nuovi input forniti dal Chair non sono sufficienti ad approdare ad un simile risultato poiché, lasciando invariate le regole di procedura, che prevedono il *consensus* per l'adozione degli atti del GEG, rimane insuperabile qualsiasi opposizione da parte degli Stati meno inclini a negoziare un strumento giuridicamente vincolante, come Russia, Stati Uniti ed Israele, per citarne alcuni. Infatti, anche sotto questo nuovo mandato, si deve constatare che la distanza tra gli Stati rimane ancora molto significativa, sia per quanto concerne l'opportunità di addivenire ad una regolamentazione internazionale di questi nuovi sistemi d'arma, sia per quanto concerne la loro definizione, sia per quanto attiene al significato da attribuirsi al concetto di controllo umano, almeno al momento[44].

---

[37] UN Doc. CCW/GGE.1/2024/WP.6, 3 aprile 2024, p. 2.

[38] *Summary of Proposal, Topic 1*: «*Please provide a concrete explanation or characterization of what is considered an "emerging technology in the area of LAWS. An emerging technology in the areas of LAWS can be characterized as: • technologies that enable weapons systems to, • once activated, • identify, select and engage/select and engage/ identify and select/ identify, select and track targets*». Questi briefing sono accessibili al sito reachingcriticalwill.org.

[39] *Ibidem*.

[40] *Examples of Existing CCW Protocols*, UN Doc. CCW/GGE.1/2024/CRP.2, 25 aprile 2024.

[41] *Existing International Humanitarian Law Applicable to Lethal Autonomous Weapon Systems*, UN Doc. CCW/GGE.1/2024/CRP.3, 27 maggio 2024.

[42] *Measures Needed to Ensure Compliance with International Humanitarian Law and the Identification of Potential Additional Measures*, UN Doc. CCW/GGE.1/2024/CRP.4, 31 maggio 2024.

[43] Questa posizione è stata sostenuta in particolare da Colombia, Costa Rica, Peru, Filippine e Sierra Leone. Più in generale, numerosi altri Stati hanno segnalato la necessità di regolare i LAWS attraverso uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, come ad esempio, Austria, Cina, Germania, Messico, Sud Africa. Cfr. *Reaching Critical Will*, *CCW Report*, vol. 12, n. 1, 11 marzo 20241, 11 marzo 2024, p. 7 1.

[44] *Compilation of Replies Received to the Chair's Guiding Questions*, UN Doc. CCW/GGE.1/2024/CRP.1, 1 marzo 2024. Si veda anche *Reaching Critical Will*, *CCW Report*, vol. 12, n. 1, cit. In dottrina, per un primo commento ai lavori del GEG sotto l'egida del nuovo mandato, v. J. VAN DEN BOOGAARD, *Warning! Obstacles Ahead! The Regulation of Autonomous Weapons Systems in the GGE LAWS*, in *Opinioiuris.org*, 4 marzo 2024, https://opiniojuris.org/2024/03/04/warning-obstacles-ahead-the-regulation-of-autonomous-weapons-systems-in-the-gge-laws.

4. Le iniziative nazionali e regionali in tema di regolamentazione internazionale delle armi autonome letali

Parallelamente allo svolgimento dei negoziati del GEG, numerosi Stati si sono fatti promotori di iniziative, a livello nazionale e regionale, per discutere di una possibile regolamentazione internazionale dei LAWS. Ad esempio, nel febbraio 2020, il Brasile ha organizzato il *Rio Seminar on Autonomous Weapons Systems*, mentre il Governo tedesco ha svolto il *Berlin Forum for Supporting the 2020 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems*.

A livello regionale, dal 23 al 24 febbraio 2023 si è tenuta in Costa Rica, la Conferenza regionale sull'impatto sociale e umanitario delle armi autonome, a seguito del quale è stato adottato il Comunicato di Bélen[45]. Questo documento esprime la necessità di adottare uno strumento giuridicamente vincolante, nella forma di VI Protocollo aggiuntivo alla CCCW che regolamenti i LAWS al fine di limitare la «*dehumanization of warfare*»[46]. Inoltre, il Comunicato di Bélen costituisce un'ulteriore estrinsecazione delle posizioni già espresse e ribadite in seno al GEG dai Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

Più recentemente, l'Austria ha organizzato la conferenza «*Humanity at the Crossroads: Autonomos Weapons Systems and the Challange of Regulation*», tenutasi a Vienna il 29 e 30 aprile 2024. L'iniziativa è stata condotta con il dichiarato intento di far avanzare il dibattito sulla regolamentazione delle armi autonome letali, successivamente all'adozione della risoluzione 78/241 da parte dell'Assemblea Generale ONU, in linea con l'impegno profuso dall'Austria proprio nell'adozione di tale risoluzione. La Conferenza è stata aperta a molteplici attori, ivi compresi 144 Stati, la comunità accademica e scientifica, numerose ONG ed il CICR[47].

Considerata la posizione particolarmente attiva assunta sinora, ci si attendeva che in occasione di questa Conferenza l'Austria avrebbe cercato di promuovere delle azioni significative in termini di *law-making* dei LAWS, come ad esempio l'apertura di una conferenza diplomatica per negoziare un trattato multilaterale sulle armi autonome letali. In tale direzione sembrava puntare l'altisonante affermazione del Ministro federale per gli affari esteri ed europei austriaco che ha parlato di «momento Oppenheimer della nostra generazione», riferendosi ai rischi ai quali la mancanza di *governance* internazionale del progresso scientifico in ambito bellico sta nuovamente esponendo l'umanità[48].

Queste premesse si sono, tuttavia, scontrate con la resistenza di molti Stati, che hanno respinto la proposta austriaca di aprire un nuovo negoziato multilaterale che porti all'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che imponga delle limitazioni allo sviluppo e all'uso dei LAWS. Nel corso della Conferenza di Vienna, numerose delegazioni nazionali hanno dichiarato che il GEG è il forum internazionale adeguato in cui discutere di questi temi[49]. L'evento organizzato dall'Austria si è quindi concluso con l'adozione di un documento denominato «*Chair's Summary: Humanity at the Crossroads*» che si presenta sostanzialmente privo di contenuti giuridici. Non viene fatto riferimento alla necessità di adottare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che regoli i LAWS. Ci si limita, invece, ad incoraggiare gli Stati e gli altri attori coinvolti ad inviare le proprie considerazioni al Segretario generale per contribuire al *substantive report* richiesto

[45] *Communiqué of the Latin American and the Caribbean Conference of Social and Humanitarian Impact of Autonomous Weapons*, 23-24 febbraio 2023.

[46] *Ibidem*, para. d. Per alcuni commenti si vedano M. WAREHAM, B. DOCHERTY, *Latin America and Caribbean Nations Rally Against Autonomous Weapons Systems*, 6 marzo 2023, https://www.hrw.org/news/2023/03/06/latin-america-and-caribbean-nations-rally-against-autonomous-weapons-systems; O. NOOR, *States Make Progress on Policy at UN Discussions, as Momentum Builds Towards Treaty on AWS*, 14 marzo 2023, https://www.stopkillerrobots.org/news.

[47] Gli atti della conferenza sono disponibili sul sito governativo all'indirizzo https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/disarmament/conventional-arms/autonomous-weapons-systems/2024-vienna-conference-on-autonomous-weapons-systems. Per alcuni commenti si vedano, L. VARELLA, *Editorial: Building Momentum to Ban AWS*, in *AWS Diplomacy Report*, vol. 1, n. 1, 7 maggio 2024; H. AFTAB, *Vienna Conference: Humanity at the Crossroads. Autonomous Weapons Systems and the Challenge of Regulation*, in *Article36.org*, 10 maggio 2024.

[48] L. VARELLA, cit., p. 2, v. anche *Chair's Summary: Humanity at the Crossroads*, Vienna, 30 aprile 2024, p. 5.

[49] L. VARELLA, cit., p. 18.

dall'Assemblea generale con la risoluzione 78/241[50]. Questa scelta, per così dire minimalista, del governo austriaco può spiegarsi con la volontà di far convogliare il più ampio consenso possibile da parte degli Stati attorno al documento finale della Conferenza di Vienna. Ciononostante, si deve evidenziare che, allo stato attuale, tale decisione non ha dato i frutti sperati poiché, nel momento in cui si scrive, esso è stato sottoscritto solo da una ventina di Stati, a fronte dei 144 che hanno partecipato alla Conferenza[51].

5. Il possibile contributo della risoluzione 78/241 al *law-making* internazionale delle armi autonome letali

Una volta chiarito il contesto nel quale si colloca la risoluzione 78/241, si passerà ora ad analizzare quale potrebbe essere il contributo fornito da questa iniziativa dell'Assemblea generale alla regolamentazione internazionale delle armi autonome letali. In primo luogo, si potrebbe ipotizzare che la risoluzione 78/241 rappresenti il primo passo verso l'apertura di una conferenza diplomatica avente ad oggetto la negoziazione di un trattato multilaterale sulla regolamentazione dei LAWS, sotto l'egida dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tuttavia, una simile idea pare contrastare con i toni e con il lessico utilizzato dalla risoluzione, che non individua nemmeno la necessità di normare questi nuovi sistemi d'arma. Come dimostrato, la risoluzione 78/241 si limita a sottolineare l'urgenza di affrontare le «sfide e le preoccupazioni» sollevate dai LAWS, senza indicare come questo tema debba essere regolato, né dal punto di vista procedurale né da quello sostanziale. In altre parole, la risoluzione non chiede l'adozione di uno strumento internazionale che regoli i LAWS, né approfondisce le molteplici questioni sostanziali riguardanti i limiti che potrebbero o dovrebbero essere imposti allo sviluppo e all'uso di questi nuovi sistemi d'arma. Inoltre, si può osservare, che la raccolta di un amplissimo numero di *views* di attori statali e non-statali, funzionale alla realizzazione del *substantive report* del Segretario generale appare come uno 'sparo nel buio' rispetto ad un tema estremamente complesso, che richiede riflessioni e scelte tecnico-giuridiche basate su un'elevata conoscenza del tema. Per contro, l'Assemblea generale avrebbe potuto indirizzare maggiormente le osservazioni richieste a Stati, organizzazioni internazionali ed altri soggetti, ad esempio indicando con maggiore precisione i temi sui quali sono richieste le opinioni sollecitate, oppure cercando di raccogliere il *favor* degli interessati sul «*two-tier approach*», per poi passare a specificare il preciso contenuto dei divieti, da un lato e delle limitazioni, dall'altro. In definitiva, se l'intenzione dell'Assemblea generale fosse effettivamente quella di iniziare dei negoziati multilaterali, il tempo necessario a costruire un testo a partire da queste *views* potrebbe rivelarsi estremamente lungo. Di contro, l'Assemblea generale avrebbe potuto agire in maniera molto più efficace, chiarendo il proprio intento e dando indicazioni più specifiche sui temi da affrontare, come fatto, ad esempio, dal nuovo Chair del GEG sui LAWS, che ha rivolto agli Stati delle domande circostanziate sulle materie oggetto di discussione[52].

Una seconda ipotesi potrebbe suggerire che l'Assemblea generale abbia voluto ampliare il dibattito già in corso nel GEG, sollecitando le opinioni di soggetti che non hanno accesso a tale foro, rendendo quindi la riflessione sul tema dei LAWS maggiormente inclusiva. Anche questa ipotesi non convince se si guarda alle regole di procedura del GEG[53]. Esse prevedono che possano partecipare ai lavori tutti gli Stati parte della CCCW, mentre gli Stati non parte della Convenzione possono comunque prendervi parte con lo status di osservatori[54]. Inoltre, viene conferito lo status di osservatori ai rappresentati di quelle organizzazioni internazionali alle quali sia stato riconosciuto il medesimo ruolo dall'Assemblea generale[55]. Altresì, possono prendere parte ai lavori del GEG i rappresentanti

[50] *Chair's Summary: Humanity at the Crossroads*, cit., p. 5.
[51] La lista degli Stati firmatari è disponibile al sito https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/disarmament/conventional-arms/autonomous-weapons-systems/2024-vienna-conference-on-autonomous-weapons-systems/list-of-associated-states.
[52] *Supra*, sezione 3.2.
[53] UN Doc. CCW/CONF.V/4, 28 settembre 2016.
[54] *Ibidem*, rule 1.
[55] *Ibidem*, rule 46.

degli organi delle Nazioni Unite[56], il CICR[57] e le organizzazioni non governative[58]. Si noti che, alla luce delle citate regole di procedura, anche i soggetti che hanno il ruolo di osservatori hanno la facoltà di presentare posizioni ed osservazioni scritte, anche se non partecipano alle votazioni del GEG. Pertanto non si vede in cosa questo aspetto differisca dalla possibilità di inviare opinioni al Segretario generale per la predisposizione del *substantive report* richiestogli dall'Assemblea generale. In definitiva, gli unici attori non previsti dalle regole di procedura del GEG possono essere individuati in quella categoria che la risoluzione 78/421 definisce «*industry*». Tuttavia, questa apertura al settore produttivo non appare idonea a giustificare l'intera iniziativa costituita dall'adozione della risoluzione 78/431 (2023).

Una terza ipotesi, intermedia rispetto alle precedenti, potrebbe suggerire che vi sia l'intenzione dell'Assemblea generale di portare all'attenzione degli Stati l'urgenza di regolamentare queste nuove tecnologie in ambito bellico, attraverso un'iniziativa politica inclusiva. Successivamente, in linea con le posizioni che gli Stati adotteranno durante la discussione del *substantive report* del Segretario generale, l'Assemblea generale deciderà quale direzione imprimere alle ulteriori iniziative sul tema, ad esempio promuovendo la negoziazione di un trattato multilaterale sui LAWS. Come evidenziato da alcuni commentatori, la circostanza che in seno all'Assemblea generale le decisioni siano adottate a maggioranza, e non per *consensus*, dovrebbe quantomeno consentire un avanzamento degli sforzi verso l'adozione di un testo giuridicamente vincolante che limiti lo sviluppo e l'uso dei LAWS[59]. In tale foro, il dibattito sulla regolamentazione internazionale delle armi autonome letali non si troverebbe quindi più 'sotto scacco' da parte di questi Paesi, come Israele, Russia e Stati Uniti, che ostacolano l'avanzamento dei negoziati nell'ambito del GEG.

Sul punto si deve in ogni caso osservare che sinora molti Stati si sono nascosti dietro le posizioni oltranziste espresse dalle citate potenze militari, evitando di esprimersi sulla necessità di una regolamentazione internazionale dei LAWS, anche in fori multilaterali diversi dal GEG, come ad esempio la Conferenza di Vienna dell'aprile 2024. Non pare perciò scontato che, in occasione del dibattito dinnanzi all'Assemblea generale, gli Stati membri adotteranno una condotta differente. Le ragioni che contribuiscono a spiegare la resistenza sinora manifestata da numerosi Stati sono molteplici. In particolare, si deve osservare che le armi autonome letali non rappresentano soltanto una nuova tecnologia in ambito bellico, bensì una tecnologia ancora in via di sviluppo. Di conseguenza, regolamentare un sistema d'arma che non è ancora stato completamente sviluppato e non è ancora stato dichiaratamente impiegato sul campo di battaglia appare un compito particolarmente arduo. In altri termini, gli Stati non sono pienamente consapevoli del potenziale e del vantaggio militare che può derivare dallo sviluppo e dall'impiego di questi sistemi d'arma. Pertanto, non dimostrano un chiaro interesse a limitarne le potenzialità, in particolare nel caso di quegli Stati che hanno la capacità tecnologica ed industriale di sviluppare queste tecnologie, ma anche quei Paesi che avranno la possibilità di acquisire simili sistemi d'arma.

Infatti, nella storia del diritto della non proliferazione e del disarmo, vi sono assai pochi precedenti di armamenti il cui uso è stato vietato prima dell'impiego nel campo di battaglia. Tra questi si possono annoverare i laser accecanti, che sono stati proibiti nel 1995 dal IV Protocollo aggiuntivo alla CCCW[60]. Di contro, numerosi mezzi di combattimento sono stati regolati o proibiti molto tempo dopo il loro impiego, a fronte di una mobilitazione dell'opinione pubblica, spinta ad agire sulla base della prova delle atrocità causate da alcuni armamenti, spesso riportata dai mezzi di stampa. Si pensi ad esempio al caso delle mine anti-uomo, la cui produzione, commercio ed uso è stata proibita con la Convenzione di Ottawa del 1997, a seguito di intense campagne di sensibilizzazione in risposta alle gravissime conseguenze prodotte dall'uso di queste armi, soprattutto per la popolazione civile, in

[56] *Ibidem*, rule 47.
[57] *Ibidem*, rule 48.
[58] *Ibidem*, rule 49.
[59] M.T. KLARE, *UN to Address Autonomous Weapons Systems*, in *Arms Control Today*, 2023, p. 28.
[60] *Protocol on Blinding Laser Weapons*, IV Protocollo aggiuntivo alla Convenzione su Certe Armi Convenzionali del 1980, 13 ottobre 1995.

numerosi conflitti nel continente africano[61]. Sul punto, mette conto di osservare che proprio nel caso delle mine anti-uomo, l'Assemblea generale aveva svolto un ruolo centrale nel processo di *law-making* che ha condotto alla firma della Convenzione di Ottawa, ad esempio adottando una risoluzione che raccomandava agli Stati di attuare una moratoria sull'esportazione delle mine anti-uomo[62] e, successivamente, invitando gli Stati membri a concludere un trattato multilaterale che vietasse la produzione, la vendita e l'uso di questi armamenti[63]. Ciò dimostra, quindi, come l'Assemblea generale possa giocare un ruolo chiave nella regolamentazione degli armamenti, assumendo un ruolo maggiormente attivo rispetto a quanto sinora fatto in tema di LAWS.

6. Conclusioni

La risoluzione 78/241 dell'Assemblea generale ha il merito di richiamare l'attenzione degli Stati membri delle Nazioni Unite sulla necessità e l'urgenza di affrontare le sfide ed i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della robotica in ambito bellico. Tuttavia, la risoluzione in commento omette di indicare quale sia la via da percorre per fronteggiare le sfide etiche e giuridiche poste dai LAWS. In definitiva, quindi, la risoluzione 78/241 appare come un intervento poco strutturato e sostanzialmente avulso dal contesto. In altre parole, il documento in analisi sembra voler far ripartire da zero un dibattito che si sta svolgendo da circa dieci anni in senso al GEG. Si è perciò sostenuto che l'Assemblea generale avrebbe potuto intraprendere un'azione maggiormente incisiva, indirizzando il dibattito degli Stati sull'opportunità di negoziare una regolamentazione internazionale dei LAWS e prendendo posizione sulla tipologia di strumento di *law-making* da utilizzare, come fatto in passato con riguardo al divieto della produzione, del commercio e dell'uso delle mine antiuomo. In ogni caso, si deve notare che lo spostamento del dibattito sulle armi autonome in seno all'Assemblea generale potrebbe consentire di superare i limiti dalla regola del *consensus* che hanno sinora fortemente ostacolato l'andamento dei lavori del GEG. Rimane dunque l'auspicio che la risoluzione 78/241 possa costituire un primo passo verso l'inizio di nuovi negoziati multilaterali che conducano all'adozione di un trattato multilaterale che proibisca e limiti lo sviluppo e l'uso delle armi autonome letali. Resta da verificare se la comunità internazionale sarà in grado di approdare ad un simile risultato nel breve lasso di tempo indicato dal Segretario generale, che aveva invitato gli Stati a concludere un trattato multilaterale sui LAWS entro il 2026.

[61] R.L. WILLIAMSON, *International Regulation of Land Mines*, in D. SHELTON (a cura di), *Commitment and Compliance*, Oxford, 2000, p. 505 ss. La Convenzione del 1997 sulla proibizione dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento delle mine anti-uomo e sulla loro distruzione è l'accordo internazionale che vieta le mine anti-uomo. Viene solitamente indicato come Convenzione di Ottawa o Trattato per la messa al bando delle mine anti-uomo. In conformità con l'articolo 15, la Convenzione è stata aperta alla firma di tutti gli Stati a Ottawa, in Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e successivamente è rimasta aperta presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino alla sua entrata in vigore il 1° marzo 1999. Oggi sono 164 gli Stati firmatari.

[62] UN Doc. 47/75 K, 16 dicembre 1993.

[63] UN Doc. 51/45 S, 10 gennaio 1997.

Rilevanza strategica dell'acqua e delle risorse naturali nella geopolitica attuale e futura

Strategic relevance of water and natural resources in current and future geopolitics

Domenica De Fazio[1]

Abstract: Le risorse naturali sono indispensabili per la sopravvivenza degli esseri viventi e per il progresso dell'umanità.
In particolare, l'acqua, è certamente la risorsa più importante del nostro pianeta e la sua scarsità, causata da un insieme di fattori naturali ed azioni umane, ha alimentato, nel corso degli anni, tensioni e conflitti in molti paesi del mondo generando interrogativi sulle responsabilità nella gestione delle risorse idriche e sul concetto di giustizia sociale per un'equa distribuzione di quello che oggi viene definito "l'oro blu".
La storia ci dimostra che fin dall'antichità l'accesso all'acqua è stato un fattore determinante per lo sviluppo delle civiltà. Tuttavia, ci racconta anche di numerosi conflitti per il controllo e la gestione di questa risorsa indispensabile.
A seguito dell'analisi di alcune casistiche circoscritte nell'area del Medio Oriente, Africa e Asia, emerge uno scenario complicato, costellato da tentativi di cooperazione tra Stati non sempre risolutivi nonostante l'intervento di organizzazioni internazionali e regionali in qualità di mediatori e promotori di politiche innovative.
Prendere spunto da esse ci proietta verso una dimensione più concreta che tenga conto di soluzioni politiche, tecniche e soprattutto etiche ancorate a valori di giustizia e integrità per affrontare le sfide presenti e future con maggiore responsabilità e trasparenza.

Abstract: *Natural resources are essential for the survival of living beings and the progress of humanity.*
In particular, water is certainly the most important resource on our planet and its scarcity, caused by a combination of natural factors and human actions, has fueled, over the years, tensions and conflicts in many countries around the world, generating questions on responsibilities in the management of water resources and on the concept of social justice for a fair distribution of what is today defined as "blue gold".
History shows us that since ancient times, access to water has been a determining factor in the development of civilizations. However, it also tells us about numerous conflicts over the control and management of this indispensable resource.
Following the analysis of some limited case studies in the Middle East, Africa and Asia, a complex scenario emerges, dotted with attempts at cooperation between states that are not always conclusive despite the intervention of international and regional organizations as mediators and promoters of innovative policies.
Taking inspiration from them projects us towards a more concrete dimension that takes into account political, technical and above all ethical solutions anchored in values of justice and integrity to face present and future challenges with greater responsibility and transparency.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Alcune analisi geopoliticamente rilevanti in Medio Oriente, Africa e Asia. – 3. Osservazioni e soluzioni. – 4. Conclusioni.

[1] Laureata in Scienze Politiche, ha frequentato il Master di II livello in *Security* ed *Intelligence*.

1. Introduzione

Le risorse naturali, in particolare l'acqua, svolgono un ruolo importante nella geopolitica fin dai tempi antichi. Il loro utilizzo e la loro disponibilità influiscono sullo sviluppo economico delle nazioni, sulle relazioni internazionali e la loro gestione sostenibile è diventata una sfida cruciale per la sicurezza e la crescita globale.

La rilevanza strategica dell'acqua è evidenziata già nel VI secolo a.C. nel pensiero del filosofo Talete, il quale, si rese conto di come l'acqua fosse presente in natura in molteplici forme: liquida, solida e gassosa e come essa giocasse un ruolo fondamentale nei processi naturali tanto da definirla «archè», il principio di tutte le cose. Il suo pensiero riconosceva l'importanza vitale dell'acqua per la vita degli individui e ne sottolineava il ruolo primordiale nella costituzione e sopravvivenza dell'universo. Oggi la sua concezione risuona come una nuova urgenza, l'acqua infatti, fonte di vita e sviluppo, è al centro di uno dei problemi più urgenti del nostro tempo: la crisi idrica globale che si concreta nella carenza di acqua potabile con implicazioni sulla salute umana, sulla stabilità economica dei Paesi e sulla pace internazionale. Da un lato, quindi, un bene comune essenziale per il benessere delle società, dall'altro, un bene proficuo al centro delle dinamiche economiche internazionali.

Su scala mondiale la distribuzione delle risorse naturali non è omogenea, alcuni Paesi sono ricchi di petrolio, gas, minerali, fonti idriche, mentre altri dipendono dalla loro importazione, influenzando, in questo modo, gli equilibri internazionali e le strategie di potere. Inoltre, l'aumento della popolazione accresce la domanda, i cambiamenti climatici stanno causando inondazioni in alcune regioni e siccità in altre e l'inquinamento causato soprattutto dalle sostanze chimiche agricole e industriali rendono l'acqua dolce non potabile. L'accesso all'acqua è riconosciuto a livello globale come un diritto umano universale[2] e molteplici sono le istituzioni a livello internazionale e locale che cercano di garantirlo evitando i conflitti legati al suo utilizzo. Come vedremo successivamente nelle analisi di alcuni scenari internazionali legati a questo problema, un contributo importante è fornito dalla Banca Mondiale che finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo e dall' Organizzazione Mondiale della Sanità che monitora e promuove programmi e politiche sanitarie volte a garantire l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici sicuri.

In sede ONU, il primo documento internazionale che promuove la cooperazione tra i vari Stati per l'utilizzo delle risorse idriche è la «*Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione*» adottata nel maggio del 1997 a New York, avallata al termine di un processo che l'Assemblea Generale aveva avviato ben oltre un ventennio prima. Affinché la stessa entrasse in vigore, era necessaria la ratifica di almeno 35 Stati membri, numero raggiunto soltanto nel 2014. Tra principi fondamentali in essa contenuti emergono quelli della cooperazione internazionale al fine di risolvere pacificamente i conflitti relativi all'acqua e l'obbligo di non causare danni agli altri Stati esortando all'utilizzo delle risorse idriche in modo equo[3]. Successivamente, nel 2015, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030 ove sono riportati 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*) interconnessi tra loro che mirano a garantire un futuro equo e sostenibile per tutti gli individui, un impegno globale per proteggere il pianeta, porre fine alla povertà e alle ineguaglianze. In particolare, l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) n. 6 vuole garantire a tutti gli individui la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari indispensabili per la salute e il benessere delle popolazioni. Affinché questo sia possibile l'ONU ha individuato diverse azioni da mettere in atto, quali la riduzione dell'inquinamento idrico, il miglioramento della qualità dell'acqua e la protezione degli ecosistemi. Si promuove la cooperazione internazionale e il sostegno ai Paesi in via di sviluppo per implementare programmi di gestione delle risorse idriche, inclusa la raccolta delle

[2] La risoluzione ONU n. 64/292 del 28.07.2010 ha riconosciuto tale diritto invitando gli Stati membri a fornire tutti gli aiuti necessari per aiutare i Paesi in difficoltà e, pertanto, gli Stati sono chiamati a sostenere coloro che non hanno le risorse necessarie per garantire tale diritto con aiuti finanziari e la condivisione di tecnologie utili alla gestione delle risorse idriche ma anche energie rinnovabili e agricoltura sostenibile:
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/64/292&Lang=E.

[3] https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_51_229-Eng.pdf.

acque piovane e il trattamento delle acque reflue. Inoltre, al fine di sensibilizzare il mondo sull'importanza di questa risorsa e sulla tutela di questo bene prezioso, le Nazioni Unite, già nel 1992, hanno istituto una ricorrenza per celebrare la giornata mondiale dell'acqua. Ogni anno, il 22 marzo, i Paesi membri hanno l'opportunità di analizzarne le criticità e promuovere azioni concrete per garantirne una gestione sostenibile.

«Acqua per la pace» questo il tema per l'anno 2024 in occasione della Word Water Day 2024: un invito alla cooperazione rivolto ai Governi e alle organizzazioni internazionali tutte, stimolando anche i singoli individui a porre in essere tutte le azioni utili per gestire questo bene a cui ognuno dovrebbe poter accedere in modo razionale e sostenibile. «*L'acqua può creare pace o scatenare conflitti*», questo uno dei messaggi delle Nazioni Unite lo scorso 22 marzo: «*Quando l'acqua è scarsa o inquinata, o quando le persone hanno un accesso disuguale o nessun accesso, le tensioni possono aumentare tra comunità e Paesi. Più di tre miliardi di persone in tutto il mondo dipendono dall'acqua che attraversa i confini nazionali*»[4].

Ricordiamo che i conflitti per l'acqua spesso amplificano tensioni già esistenti e possono diventare un fattore cruciale nei processi di pace.

2. Alcune analisi geopoliticamente rilevanti in Medio Oriente, Africa e Asia

Molte dispute nascono in aree già problematiche, dove i motivi di lite per l'appropriazione delle risorse naturali si sommano ad altri fattori geopolitici.

Uno dei conflitti più drammatici è quello tra palestinesi ed israeliani, nel quale, alle rivendicazioni di carattere religioso e territoriale, si aggiungono quelle legate all'utilizzo delle risorse idriche. Infatti, i territori palestinesi e quelli israeliani dipendono da fonti idriche condivise quali il fiume Giordano, il mar di Galilea e gli acquiferi sotterranei. Gli accordi di Oslo II del 1995[5] (originariamente previsto come un accordo quinquennale, ma ancora in vigore trent'anni dopo) stabilirono che entrambi gli attori avrebbero dovuto cooperare per garantire un utilizzo equo di tali risorse e fu istituito un comitato composto da rappresentanti di entrambi con l'onere di analizzare le problematiche e proporre soluzioni. Purtroppo, le tensioni politiche e il mancato rispetto degli accordi hanno ostacolato una gestione efficace di queste risorse. La scarsità di acqua in Medio Oriente è un'emergenza documentata che contribuisce ad ostacolare il processo di pace tra Israele che, grazie alle tecnologie avanzate, ha la capacità di estrarre ed utilizzare l'acqua in modo più efficiente e i territori palestinesi costretti, invece, a fare i conti con la contaminazione degli acquiferi e la mancanza di infrastrutture idriche utili all'agricoltura e all'irrigazione. Ugualmente, la scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste israeliane e della Striscia di Gaza hanno alimentato i dissidi creando scontri e tensioni sulla questione della proprietà e della gestione di tali riserve. Il campo di Leviathan scoperto nel 2010 e situato al largo delle coste settentrionali del Mediterraneo è di dimensioni importanti e viene utilizzato da Israele per soddisfare la domanda interna e per l'esportazione verso i mercati esteri; anche il campo di Tamar, scoperto nel 2009 e situato al largo delle coste centrali di Israele, viene

[4] Giornata Mondiale dell'Acqua 2024 - Acqua per la Pace |Terreno &s; Acqua|FAO.

[5] Gli Accordi di Oslo II, sottoscritti il 28 settembre del 1995 prevedevano una gestione condivisa delle risorse naturali, in particolare, riguardo all'acqua e alle risorse energetiche e furono un'estensione degli Accordi di Oslo firmati qualche anno prima, il 13 settembre del 1993 da Ytzhak Rabin, primo ministro israeliano, e Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), ove per la prima volta, Israele riconobbe ai palestinesi il diritto di governare su alcuni dei territori che aveva precedentemente occupato con l'istituzione dell'Autorità Palestinese e al contempo, fu riconosciuto il diritto di Israele ad esistere rinunciando all'uso della violenza durante la creazione di uno Stato palestinese. Questioni importanti come lo *status* di Gerusalemme, i rifugiati palestinesi e le frontiere sarebbero state rimandate a negoziati futuri che avrebbero dovuto risolversi entro un periodo di cinque anni. Si ricorderà la foto storica, sullo sfondo dei giardini della Casa Bianca, che ritrae la stretta di mano tra i due leader con al centro il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, quale mediatore, in un'atmosfera di grande speranza: un primo passo verso la costruzione della pace che provava a porre fine a decenni di conflitti. Il processo di pace e quel messaggio di speranza si interruppero dopo la firma degli accordi successivi del 1995 sopra citati, in quello stesso anno, infatti, il primo ministro israeliano fu assassinato da un fanatico religioso ebreo e l'anno successivo, gli successe un politico che aveva più volte definito quegli accordi un errore: Benjamin Netanyahu.

utilizzato principalmente per le esigenze del proprio mercato interno[6]. I palestinesi rivendicano il diritto al controllo delle risorse naturali presenti sul territorio che considerano parte integrante del futuro Stato di Palestina[7] e reclamano il diritto ad una partecipazione equa nella gestione e nello sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto in riferimento al campo di Gaza Marine, scoperto nel 1999 e situato al largo della Striscia di Gaza, al momento inattivo a causa della instabilità politica e del conflitto in atto. Infatti, a differenza di Israele, la Palestina non ha una ZEE (Zona Economica Esclusiva)[8] formalmente riconosciuta dalla comunità internazionale che gli permetterebbe di sfruttare le risorse naturali presenti nelle proprie acque poiché non ha ancora ricevuto il riconoscimento internazionale come Stato sovrano. Stessa problematica è alla base della controversia greco-turca[9].

In Asia meridionale, le recenti tensioni[10] tra India e Pakistan nascono da contese relative alle risorse idriche transfrontaliere sul fiume Indo e dei suoi affluenti, dissidi che risalgono al 1947 a seguito della divisione dell'India Britannica nei due Stati indipendenti: Pakistan e India. È interessante notare come entrambi i Paesi siano vincolati da un vecchio trattato sottoscritto nel 1960 sotto la supervisione della Banca Mondiale, il cosiddetto «Trattato delle acque dell'Indo» che individua e attribuisce ai due Stati il controllo dei fiumi con la possibilità per l'India di utilizzare comunque le acque pakistane che attraversano entrambi i Paesi. Il documento, pur se con alcune limitazioni, ha regolato nel tempo l'uso dell'acqua e ha istituito all'articolo VIII la "Commissione Permanente dell'Indo", un esempio significativo di cooperazione bilaterale nella gestione delle risorse idriche transfrontaliere, composta da due Commissari, in rappresentanza dei due Paesi, normalmente ingegneri esperti nel campo dell'idrologia, con il compito di analizzare le problematiche e fornire interpretazioni sull'applicazione del trattato stesso. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in India o in Pakistan, oppure su richiesta di uno dei due Commissari[11]. Inoltre, laddove non si trovasse un accordo e non fosse risolutiva la nomina di un esperto neutrale, il documento prevede l'istituzione di un Tribunale Arbitrale per le dispute più complesse, le cui decisioni sono vincolanti per le parti. Oggi, una delle controversie più rilevanti gestite dal Tribunale Arbitrale riguarda il progetto idroelettrico della diga di Kishanganga[12]. Nel corso del tempo, infatti,

[6] https://www.tamarpetroleum.co.il/en/tamarreservoir/.

[7] La questione della statualità della Palestina è complessa e ha radici profonde. Al termine della Prima Guerra Mondiale, dopo la caduta dell'Impero Ottomano, di cui essa faceva parte, l'allora Società delle Nazioni assegnò alla Gran Bretagna il mandato per l'amministrazione della regione al fine di guidarla all'autogoverno. Durante il suo mandato, la Gran Bretagna agevolò l'immigrazione ebraica in base alla precedente Dichiarazione di Balfour del 1917 (una lettera del ministro degli esteri inglese Arthur Balfour indirizzata a Lionel Walter Rothscild, membro di spicco della comunità ebraica inglese, ove si dichiarava il sostegno alla creazione di un "focolare nazionale ebraico" in Palestina) che creò forti dissidi con le popolazioni arabe locali. Nel 1947, l'ONU propose allora di dividere la Palestina in due stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto il controllo internazionale, ma non vi fu un accordo. Pertanto, l'anno successivo, Israele dichiarò la propria indipendenza generando, negli anni, conflitti interni e guerre anche con i paesi arabi confinanti, le cui continue violenze hanno contribuito a tener viva quella memoria che ancora oggi crea una barriera alimentata dalla diffidenza reciproca. Tante le violenze, tante le guerre, gli attacchi terroristici e tanti i tentativi di giungere alla risoluzione dei conflitti. Oggi la Palestina, a seguito della dichiarazione di indipendenza del 1988, è riconosciuta come Stato da una maggioranza significativa di paesi in Asia, Africa, America Latina e alcuni paesi in Europa e Oceania. Tuttavia, non è riconosciuta dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dalla maggior parte dei paesi dell'Europa e da Israele. Il sogno di uno stato palestinese, soprattutto a seguito degli eventi attuali, sembra lontano anche se il supporto internazionale pur se velato emerge già nel 2012 quando è stato ammesso come stato osservatore non membro delle Nazioni Unite, con una risoluzione approvata da una larga maggioranza dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Citare fonte delle informazioni.

[8] ZEE è l'acronimo di Zona Economica Esclusiva ed è un'area marina oltre le 12 miglia del mare territoriale, si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di costa di uno Stato. La proclamazione di una ZEE attribuisce allo Stato costiero il diritto alla gestione delle risorse naturali dello specchio d'acqua, al controllo della pesca e alla protezione dell'ambiente marino, tuttavia, è garantita la navigazione e il sorvolo agli Stati terzi nonché la posa di cavi sottomarini e la conduzione di ricerche scientifiche nel rispetto delle leggi internazionali e dello Stato costiero.

[9] D. DE FAZIO, Cipro e le Zone economiche esclusive: le cause della controversia greco-turca, in CeSPI, Osservatorio Turchia, Brief n. 34/luglio 2021.

[10] https://climate-diplomacy.org/case-studies/water-conflict-and-cooperation-between-india-and-pakistan.

[11] https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6439/Indus.

[12] Conflicts surrounding the Kishanganga Dam | Climate-Diplomacy.

entrambi i Paesi hanno sviluppato infrastrutture importanti e, soprattutto l'India, ha ideato progetti idroelettrici che hanno preoccupato il Pakistan, il quale teme un potenziale controllo totale delle risorse idriche mettendo a rischio le proprie. Il Tribunale Arbitrale, in accordo con la Banca Mondiale, ha permesso all'India di sfruttare per scopi civili il fiume Kishanganga, con l'impegno di garantire il rilascio di una emissione di acqua di almeno 9 metri cubi al secondo al fine di mantenere l'equilibrio naturale. La diga è stata inaugurata nel 2018[13] e produrrà energia anche nell'area del Kashmir, il cui territorio è attualmente anche oggetto di disputa territoriale con conseguenze negative sulle relazioni diplomatiche.

Molto più complicata ed intricata, invece, è la questione relativa alle cosiddette «guerre dell'acqua» che si consumano lungo le rive del Mekong nel sud-est asiatico: "Per i 60 milioni di essere umani che lungo le sue rive coltivano, commerciano, vivono, il pericolo di dover lasciare tutto per andare altrove diventa ogni giorno più concreto. Dicono: "Sarà peggio di una guerra". E il Mekong, con tutta la sua storia, la sua vita, rischia di morire[14]".

Il vero nome del fiume è «Nae Khong» che tradotto vuol dire «Madre Khong», nasce in Tibet e per millenni ha dato vita a foreste, laghi e ad una infinità di specie marine. Le sue acque attraversano sei Paesi: Vietnam, Cambogia, Thailandia, Laos, Myanmar e Cina e sono fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni locali. La Cina, essendo una grande potenza economica, ha costruito numerose dighe lungo il fiume per la produzione di energia idroelettrica il cui utilizzo, come abbiamo visto anche nel caso precedente, crea problemi in quanto, tali strutture, riducono la quantità di acqua a discapito degli altri Paesi e, spesso, alterano i naturali flussi del corso d'acqua. Il Delta del fiume in Vietnam è vulnerabile alle alterazioni suddette che aumentano la salinizzazione dell'acqua e riducono sia la disponibilità di acqua potabile sia la fertilità dei terreni con un impatto devastante sulla pesca, sull'agricoltura e sull'approvvigionamento idrico[15]. Così come il Vietnam, anche la Cambogia che geograficamente si trova a valle del fiume, è penalizzata dagli investimenti della Cina e degli altri Paesi a monte che, sull'esempio della Cina, stanno investendo in progetti di sviluppo. Anche in questo caso, esistono numerosi documenti di collaborazione e cooperazione tra i paesi del bacino del Mekong che esaminano i diversi aspetti della gestione idrica del fiume ma la loro efficacia dipende sempre dalla volontà di tutti i Paesi di rispettare gli impegni presi.

Analogamente, gli stessi problemi li riscontriamo nelle tensioni esistenti tra Turchia, Siria e Iraq per l'utilizzo delle risorse idriche dei fiumi Tigri ed Eufrate. Entrambi i fiumi nascono in Turchia e attraversano la Siria e l'Iraq, si uniscono in Iraq per sfociare, poi, entrambi, nel Golfo Persico. Dopo la caduta dell'Impero Ottomano e l'indipendenza delle suddette popolazioni, i due fiumi sono diventati acque transfrontaliere che, col passare degli anni e a causa della domanda sempre crescente, hanno generato dissidi tra i Paesi rivieraschi ove l'accusa è principalmente rivolta alla Turchia ritenuta responsabile della riduzione dei flussi d'acqua. Anche in questo caso, Ankara ha un ruolo chiave nella diatriba, non soltanto sulla gestione delle risorse idriche ma anche altrove su vasti giacimenti di gas[16]. L'instabilità politica di Iraq e nord della Siria, soprattutto per la presenza di gruppi terroristici e, al contempo, il controllo della gestione idrica da parte della Turchia (grazie a progetti importanti come il *Great Anatolian Project*[17] che comprende una serie di investimenti non soltanto sul sistema idrico attraverso la costruzione di dighe e centrali idroelettriche ma mira anche allo sviluppo sociale ed economico del paese attraverso la costruzione di strade, ponti, ospedali e scuole), permette a quest'ultima di negoziare con una posizione di forza.

Una breve analisi va svolta anche sul conflitto[18] tra Egitto, Etiopia e Sudan per la costruzione della Grande Diga del Rinascimento (GERD) sul fiume Nilo Azzurro nella regione etiope. Il Nilo è uno dei fiumi più lunghi del mondo, attraversa diverse zone geografiche e climatiche, nasce nei laghi

[13] Ufficio informazioni stampa (pib.gov.in).
[14] Mekong. Il grigio e il marrone - atlante guerre.
[15] Il delta del Mekong può essere salvato? | DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE | Università di Padova (unipd.it).
[16] D. DE FAZIO, Cipro e le Zone economiche esclusive: le cause della controversia greco-turca, in CeSPI, Osservatorio Turchia, Brief n. 34/luglio 2021.
[17] https://www.treccani.it/enciclopedia/gap_(Lessico-del-XXI-Secolo)/.
[18] La "guerra dell'acqua" che si prepara per la nuova diga del Nilo (bbc.com).
La guerra dell'acqua. Strategie e identità del conflitto sul Nilo | Rivista Africa (africarivista.it).

tropicali dell'Uganda col nome di Nilo Bianco, attraversa zone paludose, fino alle regioni aride del Sudan dove si unisce al Nilo Azzurro per poi attraversare l'Egitto fino a sfociare nel mar Mediterraneo. La storia relativa alla gestione delle acque del Nilo è costellata da tanti trattati coloniali e nazionali, spesso parziali. Partendo dal periodo coloniale, uno dei primi documenti che ancora oggi intreccia i destini dei tre paesi e influenza gli interessi dei contendenti è quello stipulato nel 1902 tra Etiopia ed Inghilterra[19]. Quest'ultima, allora governava il Sudan insieme all'Egitto, protettorato dell'Impero britannico. Tralasciando le discrasie interpretative che i due Stati firmatari adducono ancora oggi per far valere le loro posizioni, è palese che la Gran Bretagna aveva individuato le potenzialità del Nilo Azzurro, soprattutto per tutelare le grandi piantagioni di cotone inglesi e, pertanto, aveva concentrato i suoi sforzi soprattutto nell' ottenere l'impegno dell'Etiopia a garantire il libero flusso delle acque e la possibilità di costruire sui propri territori dighe negate, di fatto, all'altro. Successivamente, nel 1929, vi fu l'accordo anglo-egiziano20 che sancì il potere di veto dell'Egitto sulla costruzione di qualsiasi progetto lungo il Nilo e assegnò a questi una quantità di metri cubi di acqua nettamente superiore. Anche in questo caso, quando le colonie inglesi divennero indipendenti, contestarono la validità dell'accordo. Nel 1959 fu firmato l'accordo bilaterale tra Egitto e Sudan, ancora oggi oggetto di disputa e ancora più vantaggioso per l'Egitto. Quest'ultimo, invocando i precedenti accordi, non intendeva cedere sulle quantità di acqua già utilizzate che hanno permesso di costruire, successivamente, la diga Alta di Assuan con l'aiuto dell'Unione Sovietica e disappunto dell'Etiopia[21]. Dopo anni di tensioni, al fine di superare le precedenti questioni coloniali in un'ottica di cooperazione più equilibrata, nel 2011, tutti i paesi rivieraschi tentarono di raggiungere un accordo che fu firmato da sei Paesi e ratificato da quattro di essi. All'attualità, tale accordo quadro di cooperazione, non avendo raggiunto il numero di sei ratifiche per assumere efficacia giuridica resta semplicemente un accordo di intenti. Infatti, si sono astenuti Egitto e Sudan che chiedevano il riconoscimento dei principi sanciti dai documenti precedenti. L'Etiopia, invece, che ha firmato e ratificato questo documento vista l'esclusione dai precedenti trattati, si è sentita libera di progettare la GERD, destinata a diventare la più grande diga dell'Africa, con l'obiettivo di creare energia idroelettrica al fine di promuovere lo sviluppo economico e soddisfare il bisogno energetico della popolazione etiope. A seguito di questo annuncio, dopo ulteriori e difficili negoziati, Etiopia, Egitto e Sudan hanno sottoscritto la «Dichiarazione dei Principi sull'uso delle risorse idriche del Nilo orientale e la costruzione della Grande Diga del Rinascimento Etiope» del 2015[22] che sancisce la cooperazione, l'uso equo e ragionevole delle risorse idriche e impegna le parti a non causare danni agli altri paesi. I due Stati a valle, Egitto e Sudan, hanno quindi consentito la prosecuzione del progetto etiope con la condizione di non ledere il fabbisogno idrico degli altri due Paesi. Questo documento si basa comunque su principi generali e il tempo ha dimostrato che nemmeno questa dichiarazione ha risolto completamente le controversie.

3. Osservazioni e soluzioni

Le risorse naturali quali il gas naturale, l'acqua, il petrolio e i minerali, sono fondamentali per il nostro benessere e per la nostra sopravvivenza, esse sono necessarie per il funzionamento delle economie globali. La loro distribuzione non equa, come abbiamo visto, influenza notevolmente le relazioni internazionali e genera dipendenze strategiche.

L'acqua, in particolare, rischia di diventare una delle principali cause di conflitto per le dinamiche e le analisi sopra descritte. Da un lato, quindi, i cambiamenti climatici e la crescita demografica che generano impatti ambientali negativi come desertificazione, diminuzione della qualità dell'acqua, declino della biodiversità, dall'altro, la posizione geografica e l'uso strategico delle risorse naturali che generano negoziati in contesti di asimmetria di potere, i quali tendono a non

[19] Treaty_of_Addis_Ababa_1902.pdf (marefa.org).
[20] Nel febbraio del 1922 l'Egitto ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, che però preservò il controllo sulla politica estera e sulla difesa, mantenendo la presenza militare sul Canale di Suez.
[21] L'Alta Diga-SIS.
[22] Final Nile Agreement 5 March 2015 (2) (internationalwaterlaw.org).

essere sostenibili nel lungo periodo. Inoltre, molto spesso, si cerca la soluzione di questi problemi in accordi ormai vetusti, non più adatti al progredire dei tempi e ai mutamenti politici, all'insorgenza di nuove necessità, come vetuste, spesso, sono divenute le infrastrutture create negli anni, il cui deterioramento diviene una concausa della scarsità idrica. Le problematiche, quindi, sono molteplici e di diversa natura e, pertanto, molteplici dovrebbero essere le azioni da realizzare per risolvere il problema.

Ad oggi sono attive diverse organizzazioni internazionali, regionali e non governative che si prefiggono lo scopo di affrontare questa sfida ma non è semplice e i loro sforzi non sempre generano i risultati sperati a causa delle instabilità politiche presenti in alcuni Paesi o a causa delle diverse prospettive culturali che possono spostare il focus di alcuni Stati su altre tematiche ritenute più rilevanti. C'è anche da dire che queste organizzazioni non sono adeguatamente coinvolte nei processi decisionali e la mancanza di accordi internazionali coordinati e vincolanti influenzano negativamente una gestione efficace del processo di pace con il rischio di triplicare gli sforzi e sviluppare persino conflitti di competenza. Quindi bisognerebbe creare una istituzione *ad hoc*, formata da specialisti di diversi settori, capaci di cooperare sinergicamente al fine di raggiungere l'obiettivo preposto attraverso lo studio, la condivisione dei dati e, soprattutto, la partecipazione di tutte le parti coinvolte.

Innanzitutto, è necessaria una disamina completa del complesso normativo, istituzionale e tecnico-infrastrutturale dei Paesi al fine di fissare modelli di etica sociale basati su principi di equità, ragionevolezza e rispetto per i diritti di tutti i Paesi del bacino: nel caso di Israele e Palestina, ad esempio, il mancato riconoscimento dello Stato della Palestina a livello internazionale inficia il processo di cooperazione internazionale impedendo una partecipazione attiva nei dibattiti decisionali e limitando la partecipazione ad iniziative finalizzate al riconoscimento di assistenza economica.

Importante è anche una analisi tecnica e settoriale delle aree geografiche di riferimento in relazione alle risorse e ai fabbisogni di tutti i Paesi presenti lungo le sponde dei fiumi per massimizzare i benefici ambientali, sociali ed economici: il trattato sull'acqua dell'Indo del 1960, ha definito i principi della condivisione dell'acqua del fiume ma all'attualità risulta essere obsoleto se si considerano le evoluzioni tecnologiche e geopolitiche.

È opportuno garantire a tutti i Paesi coinvolti le informazioni relative a possibili piani di sviluppo offrendo incentivi finanziari al fine di equiparare le possibilità di ognuno di essi. Il GAP (*Great Anatolian Project*) in Turchia, ad esempio, è un progetto ambizioso che migliora le infrastrutture e porta benefici importanti alla regione. Conoscere nel dettaglio e condividere con spirito di iniziativa questi progetti, grazie anche ad incentivi economici, potrebbe spingere gli altri Stati ad implementare le tecnologie di conservazione dell'acqua o creare infrastrutture condivise al fine massimizzare addirittura l'efficienza delle stesse.

Inoltre, è fondamentale rafforzare il processo relativo alla cooperazione, all'osservanza delle norme internazionali e implementare meccanismi di monitoraggio per garantire il rispetto delle intese e dei negoziati. Le dispute per le acque del Nilo, infatti, si protraggono a causa di accordi parziali ratificati nel tempo a cui alcuni Stati si appellano ed altri prendono le distanze perché non coinvolti nel processo decisionale. Ebbene, risolutiva poteva essere, in questo caso, la Convenzione delle Nazioni Unite del 1997, in base alla quale, tra l'altro, i Paesi si impegnano a non arrecare danni agli altri presenti lungo i fiumi. Nel caso di specie, purtroppo, nessuno dei tre Stati in conflitto ha firmato la convenzione.

«L'oro blu», così viene definita oggi questa risorsa naturale sempre più essenziale e al contempo limitata che causa conflitti e dissidi amplificati anche dal fenomeno del «*water grabbing*» il quale accresce il problema della scarsità di acqua a causa della sottrazione di questa risorsa da parte di pochi a discapito di comunità più vulnerabili e deboli. Questo è quello che avviene, come abbiamo visto, sulle rive del fiume Mekong, dove l'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche e la costruzione di molteplici dighe a monte si ripercuotono negativamente sulle comunità a valle degradando anche gli ecosistemi e favorendo la salinizzazione delle acque con gravi conseguenze su agricoltura e, in generale, sulla stabilità sociale ed economica delle società.

Necessario, quindi, lavorare anche su strategie tecnologiche di innovazione, quali: la desalinizzazione delle acque che riesca a garantire un flusso costante di acqua dolce consentendo una

gestione più flessibile di questa risorsa; un sistema di raccolta e riutilizzo di acqua piovana che possa essere una alternativa valida associata ad una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo responsabile; una corretta depurazione delle acque reflue industriali e civili per un uso più sostenibile.

Un esempio da seguire come modello base di cooperazione internazionale per le sfide ambientali transfrontaliere è rappresentato dalla Commissione Internazionale per la protezione del Reno (ICPR) e del Danubio (ICPDR). Entrambe le commissioni hanno dimostrato come la collaborazione tra Stati è fondamentale per sviluppare strategie di gestione efficaci e che il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la promozione di programmi di sviluppo sostenibile, crea maggiore consapevolezza e responsabilità tra le parti interessate.

4. Conclusioni

Una risorsa naturale diventa strategica quando possiede due caratteristiche: l'indispensabilità e la scarsità.

Pertanto, il controllo di queste risorse conferisce potere e può fomentare dinamiche di dominio e sottomissione che inducono spesso allo sfruttamento delle vulnerabilità altrui fino a giungere, in casi estremi, alla violazione della dignità umana. Allora ci si chiede: «Chi ha il diritto di controllare queste risorse naturali e in quale misura? Quali sono le soglie morali del potere e del controllo? E, soprattutto, chi è il responsabile delle conseguenze generate da taluni comportamenti?

Leader politici, imprenditori, dirigenti aziendali, istituzioni e organizzazioni internazionali sono coloro che detengono il potere e che prendono decisioni, si lasciano trasportare spesso da questioni di principio e sedurre da gratificazioni fugaci utilizzando anche politiche aggressive e subdole, senza considerare ed analizzare la totalità dei fattori con neutralità ed imparzialità.

I processi decisionali, come abbiamo visto, sono spesso intricati, intrecciati da una rete fitta di relazioni umane, sociali ed eventi storici importanti. Ignorare la totalità delle informazioni e i bisogni degli altri genera disuguaglianze e ingiustizie che compromettono il benessere e la dignità umana. Il risultato dei suddetti processi decisionali influenza la vita e il destino degli uomini e, pertanto, sono necessarie una serie di riflessioni ed una sensibilità che va oltre il mero interesse personale o la convenienza di pochi. Quindi, garantire una equa distribuzione delle risorse naturali richiederebbe una visione nuova della problematica. Sarebbe necessario proiettarsi verso un sistema innovativo in grado di analizzare, senza coinvolgimenti né interessi personali, la situazione nel suo complesso, studiandone le diverse variabili naturali, politiche ed economiche.

L'aspirazione a comprendere la totalità del reale è, come accennavo all'inizio di questo articolo, quella che ci suggeriva già Talete nel VI secolo a.C. quando sosteneva che il principio di tutte le cose è l'acqua. Un tentativo apparentemente astratto che, invece, esorta ed evidenzia l'importanza di una comprensione dei fenomeni che sia empirica ed interconnessa, una ricerca olistica e profonda delle dinamiche e delle cause che generano conflitti accompagnata dalla formulazione di soluzioni eque, integrate e sostenibili. Questo metodo riflette il desiderio delle comunità tutte di conoscere e migliorare la realtà che ci circonda e risuona quasi come un monito per la nostra epoca, dove la ricerca è sempre più settorializzata e manca di una chiara visione d'insieme.

La criminalità organizzata nigeriana in Italia

Nigerian organized crime in Italy

Fabio Iadeluca[1]

Abstract: Questo approfondimento nasce dalle necessità di portare all'attenzione di tutti della pericolosità raggiunta a livello nazionale ed internazionale dalla mafia nigeriana.
La sua struttura criminale ormai consolidata a livello verticistico, ha permesso alle organizzazioni criminali nigeriane di essere considerate assolutamente temibili ed affidabili, nella considerazione delle altre mafie, nel traffico di stupefacenti, nella tratta degli esseri umani (quest'ultima una vera e propria forma di schiavitù), nell'immigrazione clandestina, nell'esercizio della prostituzione (anche minorile), nelle frodi informative e nel riciclaggio, tanto da essere perseguiti, questi gruppi criminali, come associazioni di tipo mafiose, in quanto si avvalgono, per commettere le loro condotte illecite, della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, necessarie per l'applicazione dell'art. 416 bis del codice penale.

Abstract: *This in-depth analysis arises from the need to bring to everyone's attention the dangerousness reached at a national and international level by the Nigerian mafia. Its criminal structure, now consolidated at the top level, has allowed Nigerian criminal organizations to be considered absolutely fearsome and reliable by other mafias in drug trafficking, human trafficking (the latter a real form of slavery), illegal immigration, prostitution (including minors), information fraud, and money laundering. As a result, these criminal groups are prosecuted as mafia-type associations, as they use intimidation, associative bonds, and conditions of subjection and silence to commit their unlawful conduct, as required for the application of Art. 416 bis of the penal code.*

Sommario: 1. Introduzione al fenomeno. – 2. Le strutture criminali nigeriane sono mafie? – 3. La struttura organizzativa. – 4. Il gruppo criminale dei *Black Axe* e degli *Eiye*. – 4.1. La struttura organizzativa dei *Black Axe*. – 4.2. La struttura organizzativa degli *eiye*. – 5. I riti di affiliazione. – 6. L'arruolamento. – 7. Attività illecite. – 8. La madame e il suo ruolo nell'organizzazione. – 9. Rapporti tra la mafia nigeriana e le altre mafie nazionali e straniere. – 10. Conclusioni.

1. Introduzione al fenomeno

Il fenomeno del crimine organizzato nigeriano risulta in costante aumento nell'intera Italia.

La criminalità nigeriana, al pari di quella albanese, si conferma fra le più attive nel traffico di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione, reato che spesso vede alla sua base delitti altrettanto gravi come il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù.

La criminalità nigeriana è costituita da gruppi di forte livello organizzativo, che ripropongono le forme di associazionismo tipiche della madrepatria, su base gerarchica, con la particolarità che non sono collegati fra loro, operano su scala internazionale, sono capaci di supportarsi vicendevolmente e hanno i mezzi per poter gestire rilevanti interessi economici e, il loro centro decisionale si trova in Nigeria[2].

---

[1] Dott. Fabio Iadeluca, Accademico Pontificio, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Santa Sede).

[2] AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XVI legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Audizione del ministro dell'Interno On. Roberto Maroni, p. 5.

Osserva la *Direzione investigativa antimafia* (DIA) che dal punto di vista storico la presenza di comunità nigeriane va fatta risalire, fin dagli anni ’80 del Novecento, specialmente nel nord Italia, in Piemonte (Torino), in Lombardia, in Veneto e Emilia Romagna. In concomitanza, anche le prime manifestazioni criminali sono riconducibili allo stesso periodo, quando gli investigatori intercettano i primi “corrieri” di droga: in Italia, il primo arresto di un nigeriano narcotrafficante risale al 1987.

L’operatività di gruppi organizzati si è poi estesa, nei primi anni ’90, anche al centro-sud, specialmente in Campania, nel casertano e sul litorale *domizio*.

Spesso irregolari, i cittadini nigeriani sono oggi stanziati su tutto il territorio nazionale dal nord fino al sud, con una presenza importante anche nelle isole maggiori, in particolare a Palermo e Cagliari.

Nel corso degli anni, le organizzazioni criminali nigeriane si sono sempre più integrate nel tessuto criminale del territorio di insediamento, specializzandosi in vari settori criminali ed assumendo, talvolta, modalità operative tipicamente mafiose.

Al riguardo, in Italia emergono, per il numero dei componenti, le cellule italiane delle strutture nigeriane denominate *The Black Axe Confraternity e The Supreme Eiye Confraternity* (*SEC*), che risultano essere ramificate a livello internazionale e caratterizzate da una forte componente esoterica. Infatti, vengono utilizzati riti di iniziazione chiamati *ju-ju*, molto simili al *voodoo* e alla *macumba*, propri della cultura *yoruba*, immancabilmente presenti in Nigeria, nella fase del reclutamento delle vittime. Tali riti diventano, poi, funzionali alla “fidelizzazione” delle connazionali, che una volta giunte in Italia vengono destinate alla prostituzione (DIA, 2018).

Si rileva che le organizzazioni nigeriane operano ormai su buona parte del territorio nazionale.

2. Le strutture criminali nigeriane sono mafie?

Dall’analisi delle strutture criminali dei gruppi nigeriani presenti nel nostro Paese, si possono evidenziare quei caratteri di “mafiosità” che permettono a queste organizzazioni di entrare a pieno titolo tra quelle indicate nell’ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniere), vale a dire:

a) la forza e la stabilità del vincolo associativo, fondato sull’appartenenza familiare, tribale o etnica, e garantito dall’ubbidienza, dall’omertà dei sodali e dallo stato di forte intimidazione delle vittime;
b) il ricorso alla violenza, se necessario;
c) la compartimentazione dei gruppi e delle mansioni, talvolta attuata rigidamente, così che alle soglie terminali del gruppo organizzativo possa mancare la conoscenza diretta dei livelli superiori, quando non addirittura la stessa consapevolezza di operare a favore di un gruppo criminale strutturato;
d) la pervasività derivata dalla capacità di infiltrazione nella diaspora della popolazione nigeriana nel mondo;
e) la mutua assistenza in caso di impedimenti e difficoltà giudiziarie (dalle spese legali in caso di procedimenti penali al mantenimento economico della famiglia di appartenenza in Nigeria);
f) l’intimidazione dei testimoni nel caso di coinvolgimento di sodali in processi penali;
g) l’uniformità delle metodiche adoperate nella gestione dei traffici illeciti, con speciale riguardo anche al costante mimetismo operativo;
h) il riscontro oggettivo delle interconnessioni tra i gruppi criminali a livello transnazionale;
i) la capacità di saldatura con gruppi mafiosi di elevatissimo spessore nell’acquisto degli stupefacenti;
j) la capacità di gestire dinamicamente le attività di riciclaggio e/o di reimpiego del denaro di provenienza illecita.

3. La struttura organizzativa

Per avere un quadro definito della pericolosità della mafia nigeriana, significativo è quanto sottolineato nella relazione annuale (2017) della *Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo* (DNAA)[3]

> «Quanto ai *sodalizi nigeriani*, si tratta di gruppi fortemente caratterizzati dalla comune provenienza etnico-tribale dei suoi membri. Tali elementi garantiscono a ciascun sodalizio un'elevata compattezza interna che ne consente un'efficace operatività nonostante la ricorrente suddivisione in *cellule*, attive in diverse aree territoriali, nonché il riconoscimento dei caratteri dell'associazione mafiosa in diversi procedimenti penali.
> Le numerose attività repressive condotte nei confronti di nigeriani, operativi prevalentemente nella *tratta di esseri umani* finalizzata allo *sfruttamento della prostituzione*, nel *traffico internazionale di sostanze stupefacenti* e nel *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*, consentono di delineare alcuni fattori che ne hanno favorito la specializzazione soprattutto con riferimento al narcotraffico, come:
> - la posizione geografica della Nigeria, che costituisce uno snodo fondamentale nella rotta della cocaina dal Sud America verso l'Europa;
> - le lacune degli apparati investigativi africani, che consentono ai trafficanti di creare e gestire veri e propri porti franchi in territorio africano, da cui le ingenti partite di sostanze stupefacenti vengono frazionate e reintrodotte in Europa, soprattutto via aerea e via mare;
> - il radicamento e l'integrazione di connazionali, in grado di offrire idoneo supporto logistico, in vari Paesi europei, ma anche in Asia e sud America, fattore questo che ha consentito alle organizzazioni nigeriane di ampliare i propri interessi anche all'eroina.
> Tali prerogative hanno consentito alla consorteria criminale di affrancarsi dall'assoggettamento ad altri gruppi criminali e di raggiungere una certa autonomia nei traffici perpetrati, nonché di intrattenere proficui rapporti anche con la criminalità organizzata autoctona, come dimostrano alcuni recenti sequestri di *hashish* proveniente dal Marocco e destinato alle cosche '*ndranghetiste* e ai clan camorristici. I gruppi criminali nigeriani, difatti, operano su buona parte del territorio nazionale, comprese le regioni ove risulta forte il controllo della criminalità endogena, come nel caso della Campania e della Sicilia.
> Da sempre attivi in Piemonte, Veneto e Campania, hanno progressivamente esteso la loro presenza criminale anche in altre aree del territorio nazionale, quali le regioni adriatiche (in particolare Marche ed Abruzzo), la Capitale, le due isole maggiori e, più recentemente, in Puglia».

Stessa indicazione, in merito alla pericolosità della mafia nigeriana viene fornita dalla *Commissione parlamentare antimafia* nella relazione finale dell'attività svolta durante la XVII[ª] legislatura (febbraio 2018)[4]:

> «Tra le strutture criminali di matrice africana, la più pervasiva appare appunto quella nigeriana, formata da diverse cellule criminali indipendenti e con strutture operative differenziate ma interconnesse, dislocate in Italia e in altri Paesi europei ed extraeuropei.
> Le recenti attività investigative condotte dalle forze di polizia evidenziano come tali consorterie abbiano assunto la conformazione di vere e proprie associazioni per delinquere, utilizzando *modus operandi* tipici delle mafie autoctone, tra i quali la forte

[3] Cfr. Cons. Giovanni Russo, *La criminalità africana*, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Relazione annuale, sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015, febbraio 2016, pp. 135-136.

[4] Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione conclusiva* (rel. Pres. On.le Rosy Bindi), approvata dalla Commissione in data 7 febbraio 2018, Doc. XXIII, n. 38, cap. III, para. 3.6.2., p. 160.

> propensione ad operare su *business* di portata transnazionale. Particolare attenzione va riservata ai gruppi degli "*eiye*" e dei "*black axe*", composti da nigeriani ma anche da ghanesi. Dette formazioni, infatti, sarebbero riconducibili ai cosiddetti "*secret cults*" - da anni presenti in Italia - noti per essere attivi nella commissione di gravi delitti come il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, in opposizione ad altri gruppi rivali nell'ambito della comunità nigeriana. Tra quest'ultimi assumono rilevanza i "*black cats*" (che avrebbero come simbolo distintivo un gatto nero con un basco militare tatuato sulla spalla), sodalizio presente in varie zone d'Italia, ma particolarmente attivo nell'area di Casal di Principe, Aversa e Padova, le cui fonti di sostentamento deriverebbero dal traffico di grossi quantitativi di droga e dallo sfruttamento della prostituzione».

In particolare, sotto il profilo della pericolosità economica e sociale risultano determinanti i c.d. *secret cults,* i cui tratti tipici sono l'organizzazione gerarchica, la struttura paramilitare, i riti di affiliazione, i codici di comportamento e, più in generale, un *modus agendi* che la Corte di Cassazione ha più volte qualificato con la tipica connotazione di "*mafiosità*"[5]. Significative nel senso anche le motivazioni con la quale la Corte d'Appello di Torino ha condannato per associazione mafiosa i componenti di due organizzazioni nigeriane, i MAPHITE e gli EIYE, tra loro contrapposti (operazione "*Athenaeum*")[6].

Queste organizzazioni sono caratterizzate da massima segretezza e uniti mediante una componente magico-religiosa (riti *voodoo* dai nigeriani chiamato *ju-ju*) che ha un forte ascendente nei confronti dei suoi affiliati e delle vittime, da essere così spinti a compiere qualsiasi azione delittuosa.

Non bisogna dimenticare che la società nigeriana è molto superstiziosa e questo impedisce di fare una distinzione tra il quotidiano e il magico.

Le consorterie mafiose nigeriane hanno una struttura di tipo verticistica. Tra le peculiarità criminali emerge quella che l'organizzazione mafiosa nigeriana è dotata di estrema flessibilità. La mafia nigeriana dimostra una crescente virulenza oltre ad una potenzialità in grado di consolidare la presenza operativa e finanziaria sul territorio italiano.

Molto elevato è il livello organizzativo e la pericolosità raggiunti dalla malavita nigeriana in relazione alle modalità di porre in essere le attività criminose.

Oramai la mafia nigeriana è in grado di pianificare con un certo grado di efficienza criminale ferimenti, sparatorie, pestaggi di gruppo, tentati omicidi, omicidi, vere e proprie punizioni corporali contro chi si oppone al sistema delle bande, rituali punitivi, reati informatici, originali e fantasiose iniziative imprenditoriali gestionali applicate ai delitti.

Ultimamente oltre a bande particolarmente efferate, che prendono la loro legittimazione da organizzazioni che hanno la loro struttura operativa in Nigeria, come ad esempio i potentissimi *Eiye* ed i *Black Axe*, che si sono resi responsabili in particolare in Piemonte ed in Veneto di crudeli e violente condotte criminali, si assiste al proliferare di strutture molto più solide che devono essere considerate delle vere e proprie *holding* criminali:

> «Nell'ambito di tali organizzazioni, particolare interesse destano i gruppi nigeriani degli "Eiye" e dei "Black Axe (nonché i vari sottogruppi nati da loro scissioni interne) riconducibili ai cc.dd. "*Secret Cults*", da anni presenti in Italia, dediti alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la persona, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali variamente denominati per assumere e mantenere il predominio nell'ambito della comunità nigeriana.

[5] Si richiamano le sentenze 24803/2010, 4188/2012, 16353/2015 e 49462/2019 emesse dalla Corte di Cassazione negli anni 2010, 2012, 2015 e 2019 (dalla I Sez. le prime due sentenze, dalla II Sez. la terza e dalla V la quarta).

[6] La strutturazione e le connotazioni tipiche di mafiosità delle consorterie nigeriane sono state confermate di recente anche dalla sentenza di condanna n. 859/21 (proc. pen. n. 15459/18 RGNR e n. 6275/21 RGGIP) emessa il 10 giugno 2021 dal Tribunale di Bologna nei confronti degli appartenenti al *clan* nigeriano dei VIKINGSAROBAGA, nell'ambito della operazione "*Signal"* del mese di ottobre del 2020, condotta dalla Polizia di Stato di Ferrara. Con tale sentenza è stata riconosciuta nei confronti di 6 dei predetti l'associazione mafiosa in un traffico internazionale di droga con epicentro a Ferrara e diramazioni anche a Padova e Mestre.

> A tali fini, gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che dall'associazione medesima deriva e che si sostanzia, nel caso di specie, nell'osservanza delle rigorose regole interne, di rispetto ed obbedienza alle direttive dei vertici con previsione di sanzioni anche corporali in caso di inosservanza, nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per le finalità del gruppo locale e per le finalità della "casa madre" nigeriana e nel ricorso all'esercizio di violenza sia fisica che mediante l'uso di armi bianche e da sparo.
> In considerazione di tali aspetti, il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi su tali fatti delittuosi, ha ritenuto sussistenti, anche nei confronti dell'organizzazione composta da soggetti nigeriani e operanti in territorio nazionale, le condizioni dettate dal legislatore per il configurarsi della fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p., sia in relazione alla forza di intimidazione, capace di ingenerare assoggettamento ed omertà, anche se limitatamente ai membri appartenenti alla medesima comunità, quanto a quello della partecipazione[7]».

In queste organizzazioni delinquenziali, quindi, sono stati riscontrati gli elementi che caratterizzano una organizzazione mafiosa: la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo da cui consegue un condizionamento di assoggettamento e di omertà nel commettere reati. Ne conseguono un elevato livello organizzativo criminale e una pericolosità di queste organizzazioni.

Importante in questo caso è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Prima sezione penale, Presidente Giovanni Silvestri, con sentenza n. 453/2010 del 5.5.2010 e depositata il 1° luglio 2010[8], con la quale viene evidenziato, in maniera lapalissiana, il carattere mafioso di un'organizzazione nigeriana operante sul territorio italiano:

> «Deve dapprima esser affrontato il tema della configurabilità oggettiva della contestata - e dai giudici di merito ritenuta - associazione per delinquere di stampo mafioso, tema proposto da tutti i ricorrenti (ad eccezione dello Iyamu). Tutte le deduzioni in tal senso sono infondate.
> In primo luogo deve essere confermata, in quanto largamente confortata dalle acquisizioni probatorie, l'affermazione della Corte territoriale (che sul punto convalida quella resa in prime cure) in merito alla riscontrata sussistenza degli elementi qualificanti il reato in parola. Ed invero non è contestabile il giudizio in fatto che i due gruppi oggetto di indagine - "Black Axe" ed Eiye" - si caratterizzassero, per la loro struttura e nelle modalità operative, in maniera corrispondente ai requisiti previsti dall'art. 416 bis c.p. […], forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue; gestione e controllo delle attività economiche; il tutto commettendo delitti finalizzati agli intenti comuni, in particolare diretti a conservare e rafforzare l'imposto predominio socio-territoriale (ambientale) e, con ciò, la vitalità dell'associazione stessa. La concreta ricorrenza, per quanto riguarda le associazioni in esame, di elementi di fatto tali da sostenere le ridette qualifiche, non è discutibile in questa sede, trattandosi di motivazione logica e coerente alle risultanze tutte di causa, peraltro largamente riscontrabili nel complesso dei fatti oggetto di indagine.
> Non c'è dubbio poi - venendo ora all'ulteriore profilo dedotto - che il reato di cui all'art. 416 bis c.p. possa essere commesso anche da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diversa da quella storicamente inverata in una regione d'Italia (che ne costituisce solo il prototipo). Premesso che non è in discussione l'impero della legge penale nell'ambito del territorio dello Stato, è errata la prospettiva difensiva secondo cui il 416 bis c.p. potrebbe essere applicato solo alle

[7] Cfr. Cons. Giovanni Russo, *La criminalità africana*, relazione cit., pp. 128-129.
[8] Cfr. Corte di Cassazione, Prima sezione penale, Presidente Giovanni Silvestri, sentenza n.453/2010 (ud. Pubblica del 5.5.2010), R.G.45782/2009

associazioni mafiose quali conosciute in un determinato, e limitato, ambito storico-geografico. In tal senso basterà riflettere come il reato, fin dalla sua introduzione nell'ordinamento penalistico, con la L. 13.09.1982 n.646, sia stato concepito - e soprattutto normativamente caratterizzato - in funzione di "un'associazione di tipo mafioso (v. comma 1 art. in parola), a sottolineare che la mafia storica siciliana era solo il tipo (o l'achetipo) di un reato chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali. Il dato è ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 che, proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l'associazione deve possedere, qualifica ancora l'associazione punibile ex art. 416 bis c.p. come di tipo mafioso. Ed infine, fin dall'introduzione della norma (che ha avuto successivi rimaneggiamenti, per lo più indotti da spinte contingenti), l'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p. prevede che il reato valga anche nei confronti della *camorra* e delle *altre associazioni comunque localmente denominate*, a fugare dubbi analoghi a quelli qui riproposti dalle difese. Si tratta di tecnica legislativa discutibile (ed infatti ampiamente criticata in dottrina), ma di non equivoco significato sostanziale complessivo. Quanto qui si sostiene è stato già acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che ha, invero, legittimato l'applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera (Cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, n.35914 in data 30.05.2001, Rv. 221245, Hsiang Khe e altri)».

L'affermazione della mafia nigeriana nel panorama criminale nazionale è stata resa possibile in quanto la stessa ha acquisito un ottimo livello di competitività nel mercato illecito per la specializzazione conseguita in alcuni settori illegali, e per la coesione che si contraddistingue all'interno dei gruppi. Inoltre, i capi dell'organizzazione hanno saputo approfittare delle opportunità che si sono presentate dal punto di vista transnazionale riuscendo a collegare con indiscussa intelligenza criminale le cellule presenti in Italia con quelle diffuse nello scenario internazionale[9].

La forza criminale che contraddistingue tale struttura organizzativa malavitosa è che l'attività è suddivisa tra dipartimenti specializzati che gestiscono servizi diversi. Per esempio, se un gruppo che pone in essere l'esercizio della prostituzione avesse bisogno di un certo numero di nuove prostitute, il gruppo che gestisce la redistribuzione delle donne vittime della tratta le fornisce dietro pagamento.

Versatilità e dinamismo, sono le caratteristiche principali che contraddistinguono la criminalità nigeriana. Secondo la politica criminale i gruppi nigeriani fanno in modo di entrare in contrasto il meno possibile con altri gruppi criminali, risolvendo con le proprie forze eventuali problemi, cercando in questo modo la politica del basso profilo. È insomma una mafia meno appariscente ad esempio di quella albanese.

La loro attività criminale è varia ed intrattengono contatti con la malavita della Germania, del Regno Unito, della Francia, della Russia e della Thailandia. Sono nello stesso tempo estremamente pericolosi ma poco appariscenti.

Nella cronaca non mancano i casi in cui i gruppi criminali nigeriani cambiano luogo e attività perché entrati in contrasto con altre organizzazioni dedite alla commissione di reati sullo stesso territorio.

Comunque, questo non deve indurre a pensare che tra le caratteristiche della malavita nigeriana non ci sia il controllo del territorio che risulta fondamentale per ogni organizzazione, bensì questo modo di dirigere l'organizzazione denota una capacità di adattamento, che pur comportando un notevole sforzo di riorganizzazione dell'attività criminale non mette a rischio il gruppo. Questi riescono a muoversi portandosi dietro tutta l'organizzazione in ventiquattr'ore.

[9] www.sisde.it

4. Il gruppo criminale dei *Black Axe* e degli *Eiye*

All'origine, questi gruppi nascevano come organizzazioni per fini solidaristici; oggi invece, si affrontano con metodi violenti e macabri per affermare la supremazia di un gruppo sull'altro.

L'attività investigativa eseguita dalla DDA di Torino, e della conseguente sentenza per associazione mafiosa emessa dal Tribunale di Torino il 12.05.2010[10], ha interessato due gruppi contrapposti - affiliati alle organizzazioni nigeriane denominate *Black Axe* e *Eiye* - entrambi attivi soprattutto nel traffico degli stupefacenti e nello sfruttamento di connazionali (lavoro nero e prostituzione), oltre ad essere coinvolti in una spirale di conflittualità scandita da una lunga serie di intimidazioni e di efferate violenze, ricorrendo a mutilazioni, accoltellamenti, lesioni gravissime per mezzo di asce, machete e coltelli; e ha permesso di capire come queste organizzazioni criminali mafiose sono strutturate al loro interno. Queste associazioni sono risultate essere di tipo verticistico, con una gerarchia interna di tipo militare che prevede ruoli, competenze e rigorose regole interne. Tutti i membri del sodalizio criminale, è risultato essere sottoposti ad una prova di forza avente una duplice finalità: la prima è quella di dimostrare da parte degli adepti la capacità di superare le difficoltà, la seconda far capire agli aderenti della consorteria l'importanza di assoggettarsi senza protestare a riti violenti e carichi di significati simbolici. Quando i capi decidono un'azione, i membri vengono chiamati a raccolta, e quest'ultimi devono eseguire senza nessuna esitazione gli ordini dati.

I metodi utilizzati sono efferati, violenti e aggressivi; è previsto l'uso di armi da sparo, asce, coltelli, ma si fa ricorso anche ad armi improprie, come bottiglie rotte, ed altri oggetti improvvisati.

Nella società nigeriana l'appartenenza ad un gruppo risulta molto importante e questo viene confermato nella lettura delle dichiarazioni rese da parte di una vittima che costituiscono il costrutto accusatorio della sentenza del Tribunale di Torino[11], dalle quali si evince, inoltre, l'antagonismo criminale delle due fazioni in lotta, non solo in Nigeria ma anche nel nostro paese:

> «In Nigeria chiunque ha bisogno di protezione deve far parte di un gruppo o di un altro. Chi è solo e non fa parte di uno dei due gruppi è destinato a soccombere. In termini pratici, si tratta della lotta per la sopravvivenza. L'affermazione di un gruppo su un altro è determinata dal numero dei componenti e dalla forza sanguinaria delle azioni di violenza che compiono. Chi non prende parte all'uno o all'altro gruppo viene ucciso selvaggiamente. È prassi e consuetudine normale l'omicidio efferato con armi bianche, da punta e taglio, comprese le mutilazioni.
>
> Ovviamente il gruppo che prevale sull'altro, a seconda della città o del villaggio in cui si trova, si aggiudica il controllo delle persone in ogni branca della attività umane. In buona sostanza, è la fattispecie della imposizione con la forza e la violenza di un clan sull'altro, di un gruppo di persone su un altro analogo gruppo.
>
> Non esistono vie d'uscita e, se qualcuno cerca di stare fuori da questa disputa, prima o poi, è trovato e deve fare la sua scelta.
>
> È ovvio che, schierandosi da una parte o dall'altra, si ottiene la protezione del gruppo, però è anche vero che si deve partecipare alle azioni del gruppo, in particolare quando è deciso di sopprimere gli antagonisti o chi rifiuta di affiliarsi.
>
> In Italia il fenomeno di cui sto parlando è molto diffuso nella comunità nigeriana. In particolare, i due clan sono presenti e numericamente molto forti nelle città di Torino, Napoli e Verona. Soprattutto a Torino, il clan degli EIYE- per quanto ne so - conta almeno 100 individui ed altrettanti ne conta il clan del Black AXE. So che gli EIYE si riconoscono dagli altri e tra loro perché indossano un berretto ed un fazzoletto di colore azzurro.
>
> I metodi di violenza consistono nei pestaggi di massa, negli accoltellamenti e nell'offendere le persone con bottiglie di vetro rotte.

[10] La sentenza emessa dal Tribunale di Torino ha visto la condanna di 36 imputati di etnia nigeriana.

[11] Verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Otabor Ayo del 23.12.2003. Tribunale Ordinario di Torino, V^ Sezione Penale, udienza del 12.05.2010, p. 31.

> Circa 5 mesi or sono, mentre transitavo in c.so Regina Margherita, sono stato avvicinato da un membro degli EIYE che mi ha chiesto se volevo far parte del loro gruppo. Ho risposto negativamente, dicendo in modo risoluto che non volevo far parte di nessun clan».
>
> Successivamente la stessa vittima afferma in un secondo momento:
>
> «Sono gruppi composti da gente pericolosa; ad esempio se uno ha dei problemi chiede l'intervento del gruppo e questo interviene dietro pagamento oppure se sanno che una persona non appartiene a nessun gruppo possono chiedergli qualsiasi cosa sia in denaro che in oggetti e se non vengono soddisfatti picchiano il soggetto. I gruppi si scontrano di frequente, a mio parere, per stabilire chi sia il più forte[12]».

La macabra violenza utilizzata da parte degli aderenti a queste organizzazioni è racchiusa tutta nelle dichiarazioni rese da parte di un'altra vittima del processo di Torino, e questo a conferma della estrema pericolosità della struttura organizzativa criminale nigeriana:

In particolare, descrive l'aggressione subita mentre si trovava in una discoteca insieme alla sua fidanzata e ad altre persone.

Alla vittima nel corso della serata gli si erano avvicinati degli individui di nazionalità nigeriana, chiedendogli di uscire perché qualcuno lo stava aspettando fuori in quanto gli era stato detto che il capo, il "*chairman*" voleva vederlo e doveva andare da lui; aveva rifiutato tutte le volte ed alla terza aveva anche apostrofato il soggetto dicendogli…*ma sei stupido, ti ho già detto che non vengo…* Era rimasto a ballare tutta la sera, ma quando era uscito aveva trovato un gruppo di circa 15 persone, che conosceva di vista, che lo stavano aspettando; gli avevano rinfacciato di non essere uscito quando lo avevano chiamato e poi, lo hanno aggredito con bottiglie e pugnali colpendolo in tutte le parti del corpo:

> «non posso più avere un figlio perché mi hanno tagliato l'uccello, sono stato pugnalato al fianco, hanno provato a tagliarmi il collo, sono stato colpito al costato e hanno tagliato in due un testicolo e tutto il mio corpo è stato pugnalato, trafitto… Sono stato in ospedale due o tre mesi[13]».

Ad un altro ragazzo che si era rifiutato di entrare a far parte degli Eiye, dopo che lo stesso è stato schiaffeggiato, gli veniva ordinato di sdraiarsi in terra, mentre un aderente del gruppo poggiava sulle sue natiche nude un ferro da stiro caldo[14].

Ma per avere un quadro definito in merito a quali strutture criminali nigeriane sono presenti nel nostro Paese, risulta di estrema importanza l'analisi fatta dalla DIA nella relazione del 1° semestre 2016[15], nella quale si osserva che:

> «Particolare attenzione va riservata ai gruppi degli "*EIYE*" e dei "*BLACK AXE*", composti da nigeriani ma anche da ghanesi. Dette formazioni, infatti, sarebbero riconducibili ai cc.dd. *Secret Cults* […].
>
> Tra quest'ultimi si segnalano i "*BLACK CATS*" (che avrebbero come simbolo distintivo un gatto nero con un basco militare tatuato sulla spalla) […].
>
> Come si evince da un provvedimento cautelare recentemente emesso dal GIP di Napoli, "*il gruppo dei Black Cats è molto ricco, grazie appunto ai proventi delittuosi, ma anche grazie ad attività commerciali apparentemente lecite, come bar, supermarket per africani, negozi di import-export o connection house. Tramite le loro imprese di impor-texport, introducono dall'Africa droga ed altri beni*.
>
> Nel contesto casertano, la comunità nigeriana avrebbe infatti acquisito una posizione competitiva in molti settori illegali, tra cui il "mercato" della prostituzione e quello della manodopera irregolare impiegata nella raccolta di pomodori, di frutta e nella pastorizia.

[12] Deposizione del 22.09.2005 di Otabor Ayo dinanzi al P.M. Tribunale di Torino, sentenza cit., p. 32.
[13] Deposizione Usman Paul udienza del 30.09.2008. Tribunale di Torino sentenza cit., p. 147.
[14] Deposizione di Eromomene Christopher udienza del 20.10.08, p. 63.
[15] Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, 1° semestre 2016, pp. 190-191.

Nonostante in queste aree sia pregnante il controllo della criminalità organizzata autoctona, i sodalizi nigeriani riuscirebbero a convivere con i *clan* locali, mantenendo la gestione di diverse piazze di spaccio di Castel Volturno».

4.1. La struttura organizzativa dei *Black Axe*

In Italia sono ormai radicate alcune formazioni criminali straniere che stanno evolvendo verso forme sempre più pericolose, tendendo a passare, rapidamente, da una originaria funzione sussidiaria svolta a favore dei *clan* italiani, alla conquista di autonomi spazi operativi.

Una di queste è la *black axe confraternity* (vds. statuto in appendice 2), composta da criminali nigeriani ormai stanziali in Italia e dedita alla commissione di gravi delitti e che si scontra, anche violentemente, con *gruppi* rivali. Come emerso da diverse attività d'indagine, gli appartenenti alla "confraternita" hanno creato una delle loro basi in Sicilia, in particolare a Palermo, con il consenso di *cosa nostra* che, nel caso specifico, avrebbe optato per una strategia non interventista; le *famiglie* mafiose, difatti, avrebbero mantenuto il controllo delle attività illecite che si svolgono nelle zone di propria competenza, limitandosi ad "imporre la propria protezione" ai traffici appannaggio dei nigeriani.

Il radicamento in Italia di tale consorteria è emerso nel corso di diverse inchieste, che hanno evidenziato la natura mafiosa della consorteria, peraltro confermata da sentenze di condanna passate in giudicato.

Il *gruppo* criminale in parola si sarebbe insediato innanzitutto a Torino, Novara, Alessandria, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. L'ammissione all'organizzazione è subordinata ad un rito di affiliazione, cui consegue l'assunzione di ruoli ben definiti. Il potere di azione degli appartenenti non si limiterebbe, peraltro, al territorio italiano, potendo gli stessi operare anche in Nigeria, grazie ai forti contatti con l'organizzazione "madre".

Dall'esame delle dichiarazioni rese da chi ha fatto parte attiva o che indirettamente ha avuto a che fare con l'organizzazione degli *Black Axe*, emerge una struttura "verticistica" costituita dalle seguenti cariche[16]:

a. Al vertice dell'organizzazione vi è un solo capo chiamato *Head* (ma anche *Chairman*, e in qualche caso *Shakka*) che dura un anno e stabilisce le regole del gruppo;

b. Il *Chief Priest*, che è una persona vicina al capo;

c. Gli *Elders*, sono gli anziani (il consiglio degli anziani è composto da 5 o 6 persone) che si riuniscono con il capo e lo assistono alle decisioni;

d. I *Butchers* (solitamente quattro) con un loro capo interno, hanno il compito di sanzionare con pene corporali quelli che violano le regole;

e. Il *Cbn*, è il segretario-economo che ha il compito di gestire i soldi donati all'organizzazione;

f. I *Cryers*, hanno il compito di diffondere le notizie sulle riunioni a tutti i membri (Lord). Alle assemblee partecipano solo gli associati e, se si avvicinano estranei o membri di altre associazioni vengono fatti uscire.

Inoltre, è prevista la figura del *Coordinator* che opera nelle varie città, a cui e delegato il compito di coordinare le riunioni e che gerarchicamente si colloca dopo il *Chairman* (vds. appendice n. 1).

L'abbigliamento tipico di riconoscimento è composto da pantaloni neri, camicia bianca e berretto nero. In gergo vengono utilizzati parole tipo *Seven* che vuole dire ascia (che rappresenta la volontà di spezzare le catene), e *Four* che vuole dire arma da fuoco. Durante le riunioni si possono dar corso, al chiuso, alle punizioni ricorrendo all'utilizzo di un tipo di frusta chiamato *Kobu-Kobu*, mentre sono previste anche quelle all'aperto, che vengono chiamate *Match*, e consistono nel far saltellare la persona da punire per poi frustarla ai piedi con il *Kobu-Kobu*. Il neofita (dopo aver versato una quota di iscrizione) entra nell'organizzazione dopo essere stato sottoposto alla

[16] Tribunale di Torino sentenza cit., pp. 42-52.

cerimonia di iniziazione. Anche se al momento dell'ingresso nell'organizzazione si giura di rimanerci per sempre, sono molte le persone che per varie ragioni si allontanano senza subire ritorsioni (DIA, 2016).

4.2. La struttura organizzativa degli *eiye*

Invece, per quanto riguarda la struttura degli *Eiye*, non essendo stato ritrovato alcuno statuto istitutivo, la ricostruzione dell'organizzazione è stata effettuata grazie all'attività investigativa e processuale, come osservato dal Tribunale di Torino, dalla quale si possono delineare la struttura e i ruoli all'interno dell'associazione, che come osservato risultano essere identici a quelli delle associazioni in Nigeria[17]:

a. *Ebaka*, presidente, capo;
b. *Ostrich,* detto anche OS (struzzo), vice-capo;
c. *Engine* (motore), sono in due: uno con compiti di intelligence per investigare sulle ragioni che imponevano uno scontro con altri gruppi e l'altro con compiti di direzione del combattimento;
d. *Flight Commandant* (F.C.) (Comandante di volo), ha il compito di decidere i luoghi dove si devono svolgere le riunioni;
e. *Eagle* (Aquila), ha il compito di assistenza del F.C. nel mantenere l'ordine durante le assemblee;
f. *Pecker* (Picchio), ha il compito di raccogliere i fondi;
g. *Parrot* (Pappagallo), ha il compito di cantare durante le riunioni l'inno degli Eiye;
h. *Dove* (colomba), ha il compito di garantire la sicurezza nelle riunioni e la scorta dell'Ebaka (capo) (vds. appendice 1).

Le cariche dell'organizzazione qui descritte avvengono per nomina da parte del capo o per elezione.

Il neofita (dopo aver versato una somma di denaro) viene sottoposto alla cerimonia di iniziazione, nella quale dopo essere stato picchiato, viene costretto a mangiare riso e *curry* e bere *whiskey*, misto a pepe e cipolla. Successivamente gli viene tolta la benda, il miscuglio con il liquore gli viene spruzzato in faccia, gli viene chiesto quante dita vede e, se la risposta è sbagliata, viene colpito alle orecchie. Qualora la prova venga superata, le persone che hanno partecipato al rito incominciano a ballare.

Il colore distintivo degli *Eiye* è il blù, il loro simbolo è il canarino ed hanno un particolare modi di salutarsi conosciuto solo dai membri (detti anche Bird).

Dall'associazione di può uscire senza subire conseguenze[18].

5. I riti di affiliazione

Il ricorso ai riti *voodoo* è il modo con cui il popolo nigeriano condiziona il suo modo di vivere, essendo fonte di credenza senza distinzioni di cultura o ceto sociale. Chi è preposto ad effettuare il rituale sa di avere un forte ascendente sulle persone a cui è praticato, come nel caso delle ragazze che si trovano in Italia e devono essere avviate alla prostituzione. Questi, senza nessun scrupolo, mischiano gli indumenti intimi delle ragazze, insieme a capelli, a peli, a unghie unitamente al sangue mestruale. Dopodiché viene fatto bere in quantità che danno loro potere e le incutono terrore. Questo rito viene utilizzato al fine di far giurare alle ragazze presenti in Italia (o in altre paesi) di non rivelare mai i nomi dei trafficanti che le hanno condotte in Europa. È molto frequente sia nei confronti delle donne che degli uomini e costituisce un'arma molto potente ed efficace in quanto poggia sulle paure ancestrali che solo una radicata ed antica superstizione è in grado di evocare.

[17] Tribunale di Torino sentenza cit. pp. 57 e 58.
[18] Deposizione dell'imputato Taiwo Nosa, nelle udienze del 18.12.08, 11.01.09, 26.01.09 e 03.02.09, Tribunale di Torino sentenza cit. pp. 59 e 60.

O, come in maniera raccapricciante, quanto è stato accertato durante l'articolata operazione di polizia denominata "Black Axe" letteralmente ascia nera (DIA, 2° sem. 2011), che ha portato all'esecuzione di una misura cautelare coercitiva personale nei confronti di diversi soggetti appartenenti ad un'associazione mafiosa nigeriana dedita allo sfruttamento della prostituzione, integrata in un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso anche in diverse località d'Italia, come pure in altri Stati europei, tra i quali Olanda, Austria e Germania, ed extraeuropei. L'indagine ha documentato gli assetti del gruppo e le violenze, le intimidazioni e il clima di assoluta omertà, tipici della mafia, con l'imposizione del pagamento di ingenti somme di denaro per finanziare il sodalizio ed estorsioni perfino ai danni di chi gestiva lo sfruttamento delle prostitute. In detti contesti sono stati documentati anche riti d'iniziazione e di affiliazione al gruppo "Black Axe" dove gli adepti venivano prima frustarti a sangue per testare la resistenza alle torture e poi veniva loro recisa una falange del pollice per sancire l'appartenenza dal gruppo.

I riti utilizzati da queste organizzazioni criminali costituiscono una vera e propria forma di intimidazione nei confronti delle vittime timorose della vendetta degli spiriti evocati dai riti che possono abbattersi secondo i "credenti" anche sui propri famigliari che sono rimasti in Nigeria, incolpevoli e, soprattutto indifesi.

Non possiamo dimenticare come la componente magico-religiosa dal punto di vista sociale ha sempre rivestito un fattore di coesione e conseguente assoggettamento psicologico molto forte nei cittadini nigeriani[19].

6. L'arruolamento

Per quanto riguarda l'arruolamento dei propri affiliati la scelta avviene la scelta avviene tra i componenti della propria famiglia, oppure tra gli appartenenti della stessa tribù, o compatrioti e infine tra gli individui non nigeriani appartenenti ad altri paesi dell'Africa come il Kenya, la Tanzania, il Mali e il Senegal, anche se a quest'ultimi vengono affidati compiti marginali o ad alto rischio[20].

Il vincolo associativo di questa organizzazione malavitosa è quasi spesso creato e suggellato attraverso riti di iniziazione, nonché perpetuato attraverso l'applicazione di un codice normativo molto rigido.

Dalle notizie sembra che non esista un unico rituale; varie fonti parlano di veri e propri pestaggi a cui verrebbe sottoposto il nuovo membro, che servirebbero non solo a "fortificare" ma anche a tastare la capacità di resistenza fisica e psicologica. Si parla anche di rituali che prevedono di bere sangue mischiato a vino. Sembra anche normale che il nuovo membro porti una "dote", una specie di quota di affiliazione.

7. Attività illecite

La mafia nigeriana trae i suoi illeciti guadagni, per poi riciclare in parte in attività legali, dalla tratta degli esseri umani, dall'immigrazione illegale, dallo spaccio, dallo sfruttamento della prostituzione (anche minorile), dal traffico degli stupefacenti, dalle frodi informatiche e dal riciclaggio. La Commissione parlamentare antimafia (2006) ha sottolineato come siano stati colti i segnali in relazione alla perpetrazione di sequestri di persona a danno di connazionali benestanti occasionalmente presenti in Italia per affari, nonché di cittadini nigeriani presenti nel nostro territorio, con richieste di riscatto ai familiari in madrepatria tramite propri emissari in Nigeria[21].

[19] E. Ciconte, *La criminalità straniera in Toscana*, Regione Toscana, Firenze, 2010, pp. 78 e 79.
[20] Rapporto del Ministero dell'Interno sullo stato della sicurezza in Italia, Bologna, Il Mulino, 2001, Roma, 9 febbraio 2001, cap. IV, p. 207.
[21] AP, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 16, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, *Relazione conclusiva* (relatore: sen. Centaro), cit., p. 773.

Inoltre, la DIA (2022) per rafforzare il concetto della pericolosità della criminalità organizzata nigeriana osserva:

> «Per quanto si è constatato nel corso delle indagini sviluppate dalle Forze di Polizia, i proventi dell'attività delittuosa verrebbero rimessi in Nigeria con vari espedienti e modalità. Peraltro, in alcune inchieste sono emersi indizi di occasionali, contingenti collaborazioni tra soggetti nigeriani e *gruppi* italiani finalizzati al riciclaggio di proventi illeciti ma, allo stato, non sembrerebbero comprovare stabili cooperazioni. Occorre, tuttavia, porre la massima attenzione nel contrasto delle collaborazioni tra la criminalità organizzata nostrana e i *cult* nigeriani in quanto un eventuale consolidamento di queste relazioni potrebbe segnare "*un cambio di passo gravido di sciagurate conseguenze*"[22]».

È stato riscontrato che la malavita nigeriana pone in essere le sue condotte illecite transnazionali utilizzando una sempre più moderna tecnologia.

L'operatività della criminalità nigeriana, pur estendendosi a plurimi fenomeni criminali, è ormai consolidata nel finanziamento e nella gestione del narcotraffico internazionale. Tale consolidamento è favorito dall'utilizzo di sistemi di pagamento informali avulsi totalmente dai circuiti finanziari legali, quindi non tracciati e, come tali, difficilmente intercettabili. Per questa ragione è quasi sempre preclusa la possibilità, per tutti gli organismi istituzionali, ivi comprese le stesse Forze di Polizia, di risalire all'origine, alla circolazione e alla stessa destinazione finale dei flussi finanziari movimentati, segnatamente di quelli derivanti da attività illecite (DIA, 2022).

Al riguardo, si deve osservare che l'attività investigativa ha permesso di individuare almeno 3 sistemi informali utilizzati dalle organizzazioni criminali nigeriane: il c.d. "*hawala*", "*euro to euro*" e "*osusu*". In particolare:

il **c.d. *"hawala"***, rappresenta una sorta di intermediazione non normata, presente nella legge islamica, ritenuta particolarmente insidiosa tanto per la effettiva destinazione dei fondi così raccolti, quanto per il rischio che gli stessi possano finanziare terrorismo o attività illecite. Inoltre, l'*hawala* costituisce un vero e proprio sistema di movimentazioni finanziarie basato sulla fiducia e sulla compensazione fra crediti che consente anonimato e non tracciabilità. La spiccata propensione della criminalità nigeriana a modernizzare le proprie attività ha inoltre consentito la creazione di una "*hawala informatica*" che interpone un ulteriore livello di protezione nel compimento *on line* delle predette operazioni per eludere la rete di controlli del sistema bancario. Il metodo "***euro to euro***" è invece un sistema di intermediazione finanziaria illegale, gestito esclusivamente da nigeriani, alternativo ai circuiti ufficiali dei *money transfer* e fondato sulla movimentazione di contante a mezzo di corrieri transfrontalieri. Il circuito è alimentato da una serie di centri di raccolta, sparsi nel territorio nazionale, direttamente collegati ad omologhi punti in madrepatria, presso i quali è possibile incassare, entro 24 ore, le remissioni di provvista. Infine, vi è poi l'***osusu***, ovvero *contribuzione*, una forma di occultamento e di reinvestimento del denaro, praticata soprattutto dai circuiti criminali nigeriani dediti allo sfruttamento della prostituzione. Come sottolineato dalla DIA si tratta di una sorta di cassa comune, frequentemente frutto di un accordo all'interno di un gruppo di *maman*, alimentata dal versamento periodico da parte di ciascuna di esse, a scadenze prefissate, di una quota di denaro e nella possibilità di utilizzo del totale delle quote versate assegnate a turno ad una *maman*. Si procede sino a quando tutti i membri non abbiano goduto del capitale di volta in volta accumulato. In questo modo, ciascuno dei partecipanti all'*osusu* può disporre di una cifra in denaro elevata così da poter saldare debiti o "*acquistare*" nuove donne da avviare alla prostituzione. Il sistema non consente la tracciabilità del denaro, annullando drasticamente il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine (DIA, 2022).

I cittadini nigeriani sono parte integrante di un sistema criminale organizzato, che permette ai singoli componenti delle consorterie di potersi muovere liberamente sul territorio nazionale ed europeo, avvalendosi dell'appoggio di una vasta rete di complicità[23].

---

[22] Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia, attività svolta e risultati conseguiti, Relazione 2° semestre 2022, p. 297.

[23] Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia, attività svolta e risultati conseguiti, Relazione 1° semestre 2006, p. 32.

Si è registrato principalmente nelle città del centro-nord una serie di attività commerciali come negozi alimentari, oppure parrucchiere uomo-donna, circoli ricreativi, aziende di servizi telefonici intercontinentali, discoteche, *beauty center* e ristoranti, che molte volte fungono da agenzie per le società "*money trasfer*" utilizzate per le movimentazioni illecite di denaro[24].

Nel tempo si sono moltiplicati i collegamenti con la madrepatria, in quanto sono stati perfezionati i percorsi di approvvigionamento di stupefacenti, della tratta degli esseri umani ed è stato intensificato lo sfruttamento della prostituzione.

In particolare, per quanto riguarda il narcotraffico si deve sottolineare che la Nigeria risulta essere un paese ad alto tasso di corruzione dove è operante un forte traffico di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina, cannabis e droghe sintetiche. Attualmente si pone come principale crocevia della droga in Africa, grazie allo sfruttamento di una criminalità giovanile molto numerosa[25].

I gruppi criminali nigeriani, difatti, operano su buona parte del territorio nazionale, comprese le regioni ove risulta forte il controllo della criminalità endogena, come nel caso della Campania e della Sicilia.

Interessante è vedere come è costituita una organizzazione mafiosa nigeriana dedita al narcotraffico.

Le organizzazioni mafiose nigeriane dedite al narcotraffico hanno una struttura verticistica, dove emergono uno o due capi di etnia rigorosamente nigeriana, i quali non devono avere necessariamente contatti con la base, costituita dai corrieri, che gestiscono a livello internazionale i rapporti tra i vari gruppi. La base, principalmente, non ha invece una precisa connotazione etnica, in quanto i nigeriani sono soliti avvalersi di individui che non siano strettamente legati all'organizzazione per la fase più rischiosa costituita dal trasporto delle droghe. Questi gruppi criminali sono in grado, qualora preoccupati dalle attività investigative poste in essere dalle forze di polizia, di spostarsi il loro centro degli illeciti con facilità, riuscendo tra l'altro a convivere con le altre organizzazioni criminali sia straniere che autoctone, facendo così evitare inutili guerre per il predominio di un determinato territorio di un gruppo sull'altro, con lo scopo specifico di non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e portare così a compimento i loro traffici delittuosi.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la Nigeria si colloca ai primi posti nel mondo per numero di suoi cittadini arrestati per questi traffici, a conferma dell'esistenza di una struttura malavitosa internazionale di tutto rispetto che gli ha permesso un significativo salto di qualità criminale[26].

La Nigeria risulta essere il più importante paese africano per il mercato della droga, potendo sfruttare i trafficanti nigeriani le preesistenti reti di contrabbando di armi, d'avorio e di pietre preziose. Al paese africano giungono stupefacenti provenienti dal Brasile, dalla Colombia, dal Pakistan o dalla Thailandia, con destinazione Europa e Stati Uniti.

L'eroina viene acquistata direttamente sui mercati asiatici che dopo aver transitato in paesi intermedi o proprio in Nigeria, viene trasportata verso i paesi consumatori per via aerea o via mare, mentre la cocaina viene importata, mediante contatti diretti con i produttori del Sud America, negli Stati Uniti ed in Europa. I collegamenti necessari per effettuare l'operazione vengono garantiti dalla presenza stabile di comunità nigeriane che risultano essere residenti in Sud America[27].

Il traffico avviene mediante i cosiddetti ovulatori, come confermato dall'arresto di numerosi nigeriani presso le frontiere.

Questa tecnica definita a "grappolo" viene posta in essere attraverso l'utilizzo di un gran numero di corrieri il più delle volte di nazionalità africana diversa (anche europea), che trasportano

[24] Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia, attività svolta e risultati conseguiti, Relazione 1° semestre 2002, p. 72.

[25] AP, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 3, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, relazione annuale (relatore sen. Centaro) cit., p. 166.

[26] Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministro dell'Interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla D.I.A., attività svolta e risultati conseguiti, Relazione 2° semestre 2006.

[27] Numerosissimi risultano essere i cittadini nigeriani residenti a San Paolo del Brasile.

lo stupefacente in corpo percorrendo rotte diversificate che coinvolgono più aeroporti europei[28]. A Johannesburg hanno impiegato "disoccupati bianchi in possesso di un passaporto britannico"[29]. Oltre ai sudafricani hanno assoldato anche degli insospettabili cittadini ungheresi[30]. I corrieri risultano essere tutti in regola con la documentazione di soggiorno e di solito senza precedenti penali. Dopo avergli fatto fare un certo numero di viaggi non vengono più utilizzati[31].

> «Le formazioni nigeriane, così come i gruppi di contrabbandieri che introducono cocaina, eroina e marijuana negli Stati Uniti costituiscono l'esemplificazione più lampante di un *trend* che è in atto da alcuni anni nei tre principali mercati di sostanze stupefacenti: la formazione di una distinta e specifica 'industria dei servizi', che cura il trasporto dei narcotici dai paesi di produzione alle piazze di commercializzazione finale. I nigeriani reclutano corrieri della droga ed affidano loro piccole quantità di sostanza, che viene ingerita o occultata nei bagagli: poiché la strategia di questi trafficanti consiste nel suddividere la merce in quantitativi limitati[32]».

Oggi in base alle risultanze info-investigative della magistratura e delle forze dell'ordine si può affermare che la mafia nigeriana controlla il traffico della cocaina in diverse province della penisola.

Secondo la Commissione parlamentare antimafia (2006) a conferma dell'ormai raggiunto livello organizzativo in tema di narcotraffico:

> «la stessa criminalità nigeriana non annovera più tra i suoi componenti soltanto singoli spacciatori o corrieri muli che trasportavano limitate quantità di stupefacente…da tempo oramai - agendo con fornitori organizzati, mediatori e corrieri - ha ottenuto il controllo dei mercati nordamericani ed è presente nella rete distributiva asiatica nonché nel nostro paese, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali ed in Campania, dove ha intessuto relazioni con la Camorra anche in operazioni di riciclaggio[33]».

Il pagamento della droga all'estero avviene principalmente mediante l'utilizzo del *money trasfer* che costituisce il sistema principale per il reimpiego del danaro ricavato dalle attività illecite (droga, ma anche per lo sfruttamento della prostituzione).

Un'altra fonte di illecito guadagno della mafia nigeriana è la tratta degli esseri umani e il conseguente sfruttamento della prostituzione.

La mafia nigeriana è riuscita nel tempo ed conquistare una maggiore importanza nel panorama criminale delle mafie tradizionali (a conferma di una capacità criminale di saper pianificare le attività dell'organizzazione), e dopo un iniziale insediamento al nord d'Italia i suoi sodalizi malavitosi sono riusciti a insediarsi anche nel Centro-Sud, in particolar modo in Campania. Da qui discenda la capacità di penetrare in zone "grigie" del mercato ovvero quelle zone che non venivano "controllate" e di conseguenza "regolarizzate" dalle mafie tradizionali, che per decisione dei suoi capi ritenevano lo sfruttamento della prostituzione un'attività non conveniente all'organizzazione essendo i proventi non paragonabili a quelli di altre attività illecite come ad esempio il narcotraffico, controllo degli appalti, ecomafia ed altro.

Oggi la situazione è completamente cambiata.

Tramite il traffico di stupefacenti e la tratta di giovani donne (anche minori) da avviare alla prostituzione, le consorterie criminali mafiose nigeriane hanno raggiunto grazie alla loro capillare

---

[28] Operazioni di polizia hanno permesso di evidenziare numerosi canali d'ingresso dei corrieri nel nostro Paese lungo le direttrici del Sud-America e dell'Africa, con tappe principali in Europa, in particolare Francia, Olanda e Portogallo e punti di accesso in Italia in aeroporti e valichi ferroviari che hanno portato al sequestro di ingenti con rilevanti quantitativi di droga tipo eroina e cocaina.

[29] Direzione Investigativa Antimafia, Progetto *juju*, p. 20.

[30] E. Marotta, *Recenti tendenze del traffico di droga dall'America Latina all'Europa dell'est*, Per aspera ad veritatem, supplemento al n. 1, gennaio-aprile 1995, p. 237.

[31] Ministero dell'Interno, Rapporto sulla criminalità in Italia cit., p. 236.

[32] AP, Camera dei deputati, Ministro dell'Interno, Rapporto cit., 1994, cit., pp. 41-42.

[33] AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIV legislatura, doc. 16, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., tomo I, p. 769.

rete organizzativa un elevato grado di specializzazione e sono ora capaci di interagire alla pari delle altre organizzazioni mafiose locali che, storicamente, hanno il controllo assoluto delle attività illecite in alcune zone del territorio nazionale.

Negli ultimi tempi le mafie nazionali hanno fatto registrare un forte interesse per il *business* derivante dallo sfruttamento delle donne nigeriane e si è potuto assistere al cambiamento della loro politica criminale, passando da un comportamento tollerante[34] ad uno di cooperazione; quindi, conseguenza di tutto questo è stata la stipula di accordi di mutua assistenza che prevedono il pagamento di somme di denaro (affitto) per l'utilizzo dei luoghi cui esercitare la prostituzione[35].

Discorso a parte merita la provincia di Caserta (Castelvolturno, Mondragone, Baia Domizia etc.) dove lo stato di tolleranza è terminato con l'avvento e il sopravvento dell'area stragista del clan dei casalesi, i quali hanno cercato di imporre senza riuscirci con fatti gravissimi di sangue (vds. la strage di Castelvolturno) il pagamento del pizzo alle associazioni nigeriane che hanno il controllo della prostituzione e del mercato degli stupefacenti.

Inoltre, la *via domizia* è divenuta luogo di "regolamento di conti", per il predominio del territorio, tra gli uomini delle mafie nigeriane ed albanesi, quest'ultime dedite agli stessi traffici illeciti.

Analizzando il problema della tratta degli esseri umani con l'esercizio della prostituzione emerge un diretto collegamento fra il fenomeno migratorio e tale attività illecita, che è controllata da organizzazioni criminali capaci di gestire siffatta attività delittuosa in tutte le fasi che contraddistinguono tale macabro fenomeno: il reclutamento che avviene nel paese d'origine, il trasporto fino al paese di destinazione e lo sfruttamento tipico del fenomeno della tratta che si pone in essere di regola nel paese di destinazione.

La maggior parte delle ragazze appartenenti alle tribù Igbo, Yoruba, Bini e Edo, proviene dal Sud della Nigeria, principalmente dalle città di Benin City, Lagos o da qualche cittadina situato all'interno del paese africano.

> Sullo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane in Italia molto chiara è la DNA: «Vi sono, ormai, interi paesi ed arterie nazionali e provinciali che registrano massicce presenze di donne di colore, prevalentemente nigeriane le quali, arrivate in Italia con la promessa di un lavoro, non riuscendo a pagare il prezzo per l'ingresso clandestino, anticipato da vere e proprie organizzazioni di tipo mafioso operanti nei paesi di origine, sono costrette con minaccia o, più spesso con la violenza, a prostituirsi[36]».

Le donne reclutate risultano essere molto giovani con un'età che va dai diciassette al massimo ai trenta; diverse sono sposate, e spesso abbandonate dai mariti, con figli. Molte di loro avevano un lavoro o erano studentesse.

La figura che funge nello stesso tempo da contatto, da avvicinamento e pone in essere l'opera di convincimento è la *madame*, che deve essere considerata come l'intermediaria tra le ragazze e l'organizzazione. Il compito specifico della *madame* è quello di vincere le resistenze personali delle donne e dei propri familiari a lasciare il paese, favorendo l'immigrazione clandestina, proponendo di fatto se stessa o lo "sponsor" dal quale reperire i soldi necessari per il viaggio[37].

In particolare, lo *sponsor* ha il compito, una volta chiamato in causa di acquistare le ragazze in Nigeria che successivamente saranno avviate alla prostituzione, di organizzare il viaggio fino alla destinazione finale.

È in questo momento che si instaura quel debito che le ragazze dovranno pagare esercitando, dopo essere state ridotte in un vero e proprio stato di schiavitù, l'attività illecita della prostituzione.

---

[34] La tolleranza da parte della camorra è dovuta anche perché le prostitute e i loro protettori costituiscono delle "vedette" nei loro territori.

[35] Ministero dell'Interno, *Lo stato della Sicurezza in Italia*, parte I, cap. III, p. 22, Roma, 24 agosto 2005.

[36] L. Di Pietro, *Nuove mafie*, in Direzione Nazionale Antimafia, Relazione cit., parte I, p. 141.

[37] AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 3, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., p. 173.

8. La madame e il suo ruolo nell'organizzazione

La *madame* costituisce il fulcro dell'organizzazione, instaura un forte legame con le ragazze in quanto è dotata di forte carisma, esercita tra l'altro funzioni spirituali "magiche"; infatti, è la *madame* che effettua i famosi riti magici *juju*, che hanno lo scopo di determinare su questi soggetti un forte e totale assoggettamento psicologico. Per capire meglio quanto è forte il vincolo di assoggettamento psicologico che si viene ad instaurare tra vittime e *madame*, si deve pensare che nella città di Benin City, punto nevralgico da dove partono le ragazze che saranno avviate al mercato della prostituzione, esiste un "tempio" nel quale sono custodite le *ciocche di capelli e fotografie delle prostitute*... e questo impedisce alle donne di fuggire e di richiedere aiuto alle Autorità, in quanto hanno paura che con questo comportamento saranno maledette[38].

Indicativo è il caso di una donna nigeriana che per paura delle conseguenze dei riti *voodoo* è costretta a prostituirsi:

> «Lei credeva ai riti voodoo perché nella sua comunità quei riti si praticavano e, ad esempio, una volta avevano preso dei capelli ad un suo zio e l'avevano fatto diventare matto. Quei riti si possono praticare prendendo dei capelli, delle unghie e del sangue mestruale.»
>
> Il ruolo della *madame* è stato evidenziato nella sentenza della Corte d'Assise di Cagliari:
>
> «la *madame*…aveva aggiunto che c'erano anche dei ragazzi che erano morti per un rito voodoo e lei si era spaventata per la minaccia che venisse fatto del male a sua madre o a suo figlio: la *madame* …le aveva detto che se non avesse pagato lei il suo debito lo avrebbero fatto sua madre e suo figlio e lei aveva capito che si trattava di una minaccia di morte nei loro confronti, non certo di una rivalsa per il pagamento di un debito; aveva quindi ritenuto giusto andare a prostituirsi pur di salvare la sua famiglia. Del resto non aveva scelta, non avrebbe potuto fare altro[39]».

Questa *madame* è figura diversa da quella presente in Italia (c.d. *madame* o *mamam*), che contraddistingue la sua azione in quanto coordina l'attività delle ragazze e riscuote i proventi della prostituzione, ovvero rappresenta i vertici organizzativi ed è l'unica ad avere contatti con gli altri sodalizi in patria.

I rapporti fra le due *madame* sono molto stretti essendo sempre in contatto e spesso hanno anche un legame di parentela. In taluni casi è la *madam*e che vive in Italia ad andare in Nigeria per reclutare le ragazze da avviare alla prostituzione, in questo caso specifico impersona le due figure.

Delle volte la *madame* può esercitare le funzioni dello *sponsor*, basta che finanzi le spese per il viaggio in Europa, riuscendo in questo caso specifico ad assumere maggiore importanza in seno nell'organizzazione.

A queste donne che successivamente diventeranno schiave del sesso viene richiesto per poter emigrare in Italia (in altri paesi dell'Europa) una garanzia di eventuali beni posseduti dalla famiglia, oppure nel caso di totale indigenza viene effettuato un patto di sangue davanti ad uno stregone "*il native doctor*" che costituisce un impegno a restituire il debito accordato ed a assecondare in senso assoluto e diligente la *madame* a cui la donna sarà affidata. La conseguenza di eventuali disubbidienze è la morte della ragazza o dei suoi famigliari rimasti nei villaggi in patria[40].

---

[38] A. Ginori, *La città delle prostitute dove tornano le "italiane*, la Repubblica, 13 novembre 2002.

[39] Corte d'Assise di Cagliari (presidente Alessandro Lener, estensore Claudio Gatti), Sentenza contro Sussarello Vinicio + 15, 20 luglio 2000, p. 203.

[40] Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Padova, ha evidenziato nell'informativa di reato relativa all'operazione denominata Lagos 2, il colloquio tra due indagati, durante il quale si fa riferimento a una vendetta trasversale da portare contro i familiari delle giovani prostitute che non vogliono rispettare le consegne impartite; AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 3, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., p. 173.

Il ricorso a questi riti[41], a cui viene attribuita come già detto precedentemente una forte credenza popolare, insieme alla costrizione del debito instaurato (si parla dalle risultanze investigative che le ragazze individualmente dovrebbero versare all'associazione tra gli 80.000 e i 100.000 euro), comporta un assoggettamento psicologico totale delle giovani vittime che vengono così ridotte in uno stato di schiavitù vero e proprio da cui risulta difficile liberarsi.

> «Lei è molto attenta a tutte le fasi della gestione della ragazza appena arrivata perché sa che far rispettare le regole e controllare che queste siano rispettate è un punto fondamentale per il buon andamento dei suoi affari. È lei che l'avvia al posto di lavoro detto joint, solitamente lontano dal domicilio anche varie centinaia di chilometri, che si incarica di ritirare il guadagno giornaliero di ogni ragazza, che distribuisce le giovani sparpagliandole nei luoghi più adatti ad accalappiare i clienti, che si preoccupa di rintracciare le ragazze che fossero riuscite a sfuggire al controllo[42]».

Giova far presente che alle donne costrette a prostituirsi viene permesso di investire una quota dei guadagni nello sfruttamento di altre connazionali, ovvero delle volte le *madame* in Italia che disciplinano il mercato della prostituzione sono state a loro volte usate come prostitute quando sono giunte in Italia dalla Nigeria e sono riuscite ad avviarsi verso una carriera criminale.

Le ragazze che si sono prostituite in Italia facendo rientro in Nigeria possono incorrere nella lapidazione e che il rischio sia molto concreto lo testimoniano numerosi fatti di cronaca. Questo spiega, se ce ne fosse bisogno, le difficoltà delle ragazze a ribellarsi. Esse cercano, usando la sottomissione, di poter far ritorno in patria alla fine della personale tribolazione senza che nessuno sappia niente circa il tipo di lavoro svolto all'estero, essendo la prostituzione in Nigeria un mestiere oltre che vietato, anche disprezzato da larga parte della società (Ciconte, 2010).

Il meccanismo dell'investimento, oltre a facilitare un considerevole aumento dei profitti, facilita anche il pagamento del loro debito con l'organizzazione.

In questo modo la gestione criminale del mercato della prostituzione oltre a risultare più impermeabile, efficace e competitiva, in quanto vede coinvolti direttamente carnefici e vittime, crea altresì un legame di reciproco coinvolgimento che espande il mercato e nel contempo limita eventuali defezioni[43].

Una volta giunte in Italia, le ragazze vengono prese in carico da altri individui, che hanno il compito di condurle alla destinazione finale, affidandole poi alle *madame* o alle *controller*.

Altra figura che si evidenzia nell'organizzazione criminale è appunto quella della *controller* che svolge le stesse funzioni della *madame* locale, però con un ruolo inferiore nella struttura gerarchica dell'organizzazione non potendo avere contatti diretti con gli *sponsor* e i vertici della consorteria criminale.

Le *controller* molte volte risultano essere ex prostitute che hanno pagato il debito all'organizzazione e che incominciano a collaborare con le *madame* locali, anche limitandosi a dare ospitalità a prostitute presso la propria abitazione, ottenendo un compenso per le spese di alloggio. Le *controller* hanno il compito di controllare le prostitute e di segnalare alle *madame* locali ogni minino inconveniente[44].

---

[41] Udine 1997, la Squadra Mobile, nell'operazione denominata EDO, descrive con dovizia di particolari i complicati riti tendenti a terrorizzare le giovani donne, al fine di sottometterle ad uno stato di inferiorità psichica attraverso la pratica della c.d. "magia mera", evocante, per cultura e mentalità delle parti lese, le possibilità, anche a distanza, di subire lesioni o addirittura la morte. Il fatto che queste pratiche possano costituire una forza di intimidazione e, quindi, costituire una condizione di assoggettamento e di omertà. AP; Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XIV legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., p. 173.

[42] E. Ciconte, P. Romani, *Le nuove forme di schiavitù, il Traffico di esseri umani del XXI secolo*, Roma, Editori Riuniti, 2002.

[43] Ministero dell'Interno, Rapporto cit., p. 237.

[44] AP, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 3, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., p. 175.

Esiste, come sottolineato dalla Commissione parlamentare antimafia (2003) in relazione alle risultanze info-investigative, un network criminale delle *madame*, che per le caratteristiche criminali poste in essere è ricollegabile a caratteristiche associative mafiose[45].

Tornando alle funzioni delle *madame* locali, queste devono assicurare la sorveglianza delle ragazze ed avviarle alla prostituzione, utilizzando ogni mezzo di coercizione psico-fisica: ritiro dei documenti di identità, violenze fisiche, riti di magia nera fino ad arrivare addirittura all'omicidio.

Le ragazze devono pagare alle *madame* anche lo spazio dove esercitare la loro attività; inoltre, quest'ultime fanno ruotare in diverse città le proprie "protette".

È tipico che le *madame* si accordino fra loro, versando una somma di denaro ogni settimana, la c.d. "*contribution*" che costituisce una sorta di cassa comune; questo per rientrare velocemente dell'investimento effettuato per l'acquisto delle donne e ampliare così il proprio raggio d'azione.

In Italia le ragazze alloggiano (in condizioni disumane ed a prezzi altissimi) dentro appartamenti che vengono affittati da prestanome (anche cittadini italiani) con l'escamotage del subaffitto. L'unica speranza che hanno queste donne è riuscire a pagare il debito (nell'arco di dieci-quindici anni) o di diventare a loro volta collaboratrici della *madame* (*controller*) e poi *madame* esse stesse, continuando in questo modo il ciclo criminale. Le collaboratrici diventano tali per anzianità, perché sono malate o in quanto esercitano in un territorio saturo e vengono destinate ad altra mansione.

L'accompagnamento sui luoghi di esercizio dell'attività meretricia viene delle volte effettuato da cittadini italiani e ghanesi compiacenti, mentre la protezione viene garantita dai nigeriani stessi o da ghanesi. Comunque si deve tener presente che il mondo delle nigeriane, sia quello delle aguzzine, sia quello delle vittime, è un mondo basato sulla schiavitù, su odiosi ricatti psicologici e di efferate, macabre violenze materiali. Queste ultime sono in carico degli uomini che fanno da corona ad ogni *madame*. La conferma di quanto detto, arriva da Genova dove nell'estate del 1998 fu accertato che…*le ragazze venivano costrette, con brutali sevizie a partecipare a delle vere e proprie aste, dove venivano fatte sfilare seminude davanti a possibili acquirenti, tutti africani, che potevano valutarne l'avvenenza e conseguentemente fare la loro offerta.*

9. Rapporti tra la mafia nigeriana e le altre mafie nazionali e straniere

La criminalità nigeriana è riuscita nel corso degli anni a dimostrare un'elevata capacità organizzativa nella gestione di grandi traffici illeciti, arrivando delle volte ad avere in contesti criminali locali assoggettati al dominio incontrastato delle organizzazioni mafiose tradizionali anche ruoli di direzione, proprio per la sua affidabilità acquisita nel campo delinquenziale. Al riguardo, questa "collaborazione criminale multietnica" è stata accertata anche nei confronti delle altre organizzazioni straniere (molte sono le operazioni di polizia che confermano questo disegno criminale), a conferma dell'importanza criminale registrata dalla criminalità nigeriana in particolare nel settore del narcotraffico e della tratta degli esseri umani.

Caratteristica della criminalità organizzata nigeriana come già precedentemente detto è quella di non entrare in contrasto con le altre consorterie criminali nazionali e ridurre al minimo i contrasti con le altre organizzazioni straniere, riuscendo in questo modo a raggiungere compromessi reciprocamente accettabili sulle aree di controllo geografico arrivando, nel caso del narcotraffico, a gestire lo spaccio in proprio su alcune zone del paese[46]. Inoltre, nel corso degli anni ha rafforzato i rapporti con alcune delle principali organizzazioni criminali di stampo mafioso nazionale come la 'ndrangheta e la camorra per lo svolgimento di attività delittuose.

[45] La Direzione Investigativa Antimafia nel progetto JUJU descrive che le *madam* non solo hanno un'unione di intenti, ma sono effettivamente in stretto contatto tra loro, ma hanno anche precisi riferimenti all'estero, questo a dimostrazione dell'esistenza di un vincolo associativo che, costituisce un chiaro segnale di pericolosità da tenere in considerazione, deducibile sia dal modus operandi posto in essere dagli organizzatori del traffico, che dall'atteggiamento omertoso che riescono ad imporre a tutte le loro vittime. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 3, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., p. 175.

[46] Ministero dell'Interno, Rapporto cit., p. 232.

Nonostante sia totale il controllo della criminalità organizzata autoctona, i sodalizi nigeriani, mantenendo un basso profilo, riescono a convivere con i clan locali.

Infatti, le capacità organizzative poste in essere nel traffico di stupefacenti dalle consorterie nigeriane non sono passate inosservate da parte della camorra, la quale si rifornisce della droga necessaria per alimentare il suo mercato dai criminali nigeriani. Addirittura, è stata accertata in sede investigativa la collaborazione tra esponenti della criminalità organizzata campana e nigeriani in sodalizi criminali aventi strutture molto ben ramificate per la gestione di numerosi trasporti di droga.

Nella zona di Castel Volturno (CE), ad esempio, dove è presente una delle comunità più numerose di cittadini nigeriani, è stato accertato che tale territorio costituisce un'area di stoccaggio della droga (cocaina ed eroina). Qui i trafficanti nigeriani, avvalendosi della collaborazione di connazionali presenti in molte parti del mondo (costituendo una collaudata e sicura rete di collegamento), riescono a far arrivare ingenti quantitativi di droga che servirà per soddisfare la richiesta dei trafficanti non soltanto di quella zona, ma anche di quelle di altre parti d'Italia[47].

Inoltre, ai nigeriani la camorra delega lo spaccio delle sostanze stupefacenti e concede parti del territorio (es. il litorale domizio) sul quale i sodalizi africani costringono all'esercizio della prostituzione le loro giovani connazionali. Queste ultime, oltre a dover pagare il suolo sul quale esercitano la prostituzione, devono fare da "vedette" per la camorra.

Quanto detto trova conferma nella relazione sulla camorra della DNA del 2006[48]:

> «Dopo una fase iniziale di frizione e contrasti tra gli immigrati (prevalentemente clandestini) dediti prevalentemente allo spaccio e gruppi malavitosi di tipo mafioso già stanziati sul territorio (questi ultimi imponevano una sorta di pizzo sulle attività criminali svolte al minuto dagli extracomunitari), si assiste oggi a veri e propri accordi di affari: addirittura gli extracomunitari, sempre più raccolti attorno a strutture organizzate, sono divenuti fornitori all'ingrosso (di sostanze stupefacenti) dei clan camorristici. Le associazioni per delinquere composte da cittadini extracomunitari nigeriani…, sembrano essersi affrancate dal ruolo subordinato precedentemente rivestito ed hanno potenziato la loro autonomia criminale negli ulteriori settori della prostituzione e della tratta degli esseri umani».

I clan camorristici hanno imparato negli ultimi tempi a muoversi con efficienza sul piano transazionale, riuscendo a stringere alleanze con gruppi stranieri quali anche soggetti appartenenti alla mafia nigeriana per la cogestione di illeciti guadagni[49].

Per quanto riguarda i rapporti con la 'ndrangheta significativo è questo passaggio riportato nella relazione sulla 'ndrangheta della DNAA[50]: *Permangono immutati i tradizionali referenti della 'ndrangheta nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, mentre nella distribuzione sono subentrati albanesi, rumeni, nigeriani, nordafricani*.

A seguito dell'attività investigativa effettuata, è lecito affermare che oramai anche con la mafia calabrese le consorterie mafiose nigeriane hanno posto in essere le basi operative per effettuare affari criminali e questo si riscontra particolarmente nel settore illecito delle sostanze stupefacenti, a dimostrazione dell'elevato grado di affidabilità raggiunto dai nigeriani nel narcotraffico.

Infatti, altro aspetto da tenere in considerazione, che permette di capire i legami tra la 'ndrangheta e la mafia nigeriana, è che la mafia calabrese oramai gestisce le rotte mondiali di

[47] Ministero dell'Interno, Relazione del Ministro dell'Interno al parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, 1° semestre 2008 e Ministero dell'Interno, Direzione Investigativa Antimafia, Relazione cit., pp. 368-369.

[48] AP, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 16-bis, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione di minoranza* (relatore on. Lumia) cit., p. 482.

[49] AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XV legislatura, doc. XXIII n. 7, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, Relazione conclusiva (relatore sen. Forgione), approvata il 19 febbraio 2008, p. 68.

[50] AP, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIV legislatura, doc. XXIII n. 16, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione annuale* (relatore sen. Centaro) cit., tomo I, p. 220.

approvvigionamento delle droghe in Italia, in Europa e nel mondo; e che la Nigeria a sua volta è diventata uno degli attori principali nella scena internazionale del traffico di droga; quindi, potendo la 'ndrangheta approfittare degli scarsi controlli applicati nei paesi africani, è possibile che questi territori, principalmente Port Harcourt (Nigeria), siano diventati delle basi operative importanti per il narcotraffico gestito dalla mafia italiana[51].

In Sicilia la presenza della criminalità nigeriana è in progressiva crescita, anche se i clan mafiosi locali mantengono il controllo delle attività economiche che si svolgono nelle zone di rispettiva competenza, consentendo la convivenza di gruppi organizzati stranieri soltanto in ruoli marginali di cooperazione e di subordinazione in settori quali lo sfruttamento ella prostituzione, il traffico e lo spaccio di droga.

10. Conclusioni

Tra le criminalità straniere più diffuse e pericolose radicate nel nostro Paese quella nigeriana rappresenta ormai, come accertato dalla Magistratura e dalle Forze dell'ordine, la vera emergenza.

I gruppi criminali nigeriani, inizialmente radicati soprattutto nella provincia di Caserta (in particolare nel litorale Domizio), operano attualmente su buona parte del territorio nazionale e possiedono, tra le loro peculiarità criminali, una elevata capacità aggregativa e una pericolosità particolarmente elevata.

Le indagini poste in essere hanno fatto emergere per lungo tempo una sostanziale impenetrabilità a livello investigativo, superata, solo in parte, dalle recenti collaborazioni di soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività criminali. Inoltre, alcune sentenze di condanna per associazione mafiosa hanno riconosciuto alle organizzazioni nigeriane i tratti tipici delle mafie autoctone, in alcuni casi *perfettamente sovrapponibili a quelli accertati sin dalla introduzione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Strutturazione verticistica, modalità e riti di affiliazione, contribuzione economica degli affiliati per il sostentamento dei familiari dei detenuti, distinzione e distribuzione di ruoli, assoggettamento omertoso e forte vincolo associativo sono tutti elementi ritenuti presenti nei provvedimenti giudiziari con i quali i diversi gruppi criminali nigeriani sono stati riconosciuti come mafiosi* (DNAA, 2017).

La struttura gerarchica di questi gruppi criminali è verticistica, nella quale emerge la figura di uno o due capi rigorosamente nigeriani, che gestiscono a livello internazionale l'attività ed i rapporti con altri gruppi. La base, generalmente, non ha invece una precisa connotazione etnica, in quanto i nigeriani preferiscono avvalersi di soggetti non strettamente legati all'organizzazione per la fase più rischiosa costituita dal trasporto. Analogamente a quanto riscontrato nel settore degli stupefacenti, anche per la tratta di persone ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, *notoriamente legati al successivo sfruttamento dei clandestini, si continua a rilevare l'operatività dei gruppi nigeriani, agevolati da una fitta rete di collegamenti, sia in territorio africano che in quello europeo, tra cui l'Italia, che si interconnettono tra di loro nella gestione del business*. La violenza, la minaccia anche nei confronti dei familiari in Nigeria, rappresentano gli strumenti di intimidazione utilizzati per assicurare la tenuta associativa e per scoraggiare eventuali soggetti che ricercano posizioni autonomiste o che non vogliono far più parte dell'organizzazione. Il ricorso all'uso della violenza fisica rappresenta la principale forma di punizione per le violazioni delle regole interne. In particolare, la violenza è generalmente indirizzata verso connazionali - di solito donne costrette all'esercizio della prostituzione e uomini restii a farsi affiliare o adepti inottemperanti alle regole interne - che difficilmente chiedono l'intervento della giustizia, anche perché, spesso, non capiscono di essere le vittime di reato.

Tra i gruppi nigeriani operanti in Italia è emerso, soprattutto negli ultimi anni, un violento contrasto tra gruppi più strutturati ed altri assimilabili, per composizione e modalità operative, a modelli di tipo banditesco e questo ha fatto salire il livello di prevenzione e contestuale repressione

[51] G. Lumia, O. Notaristefano, '*ndrangheta made in Germany*, Roma, Ponte Sisto, 2011, p. 115.

da parte degli inquirenti verso questa forma di criminalità organizzata di matrice straniera che risulta essere tra le più attive in Italia.

APPENDICE 1

Struttura *Black Axe*

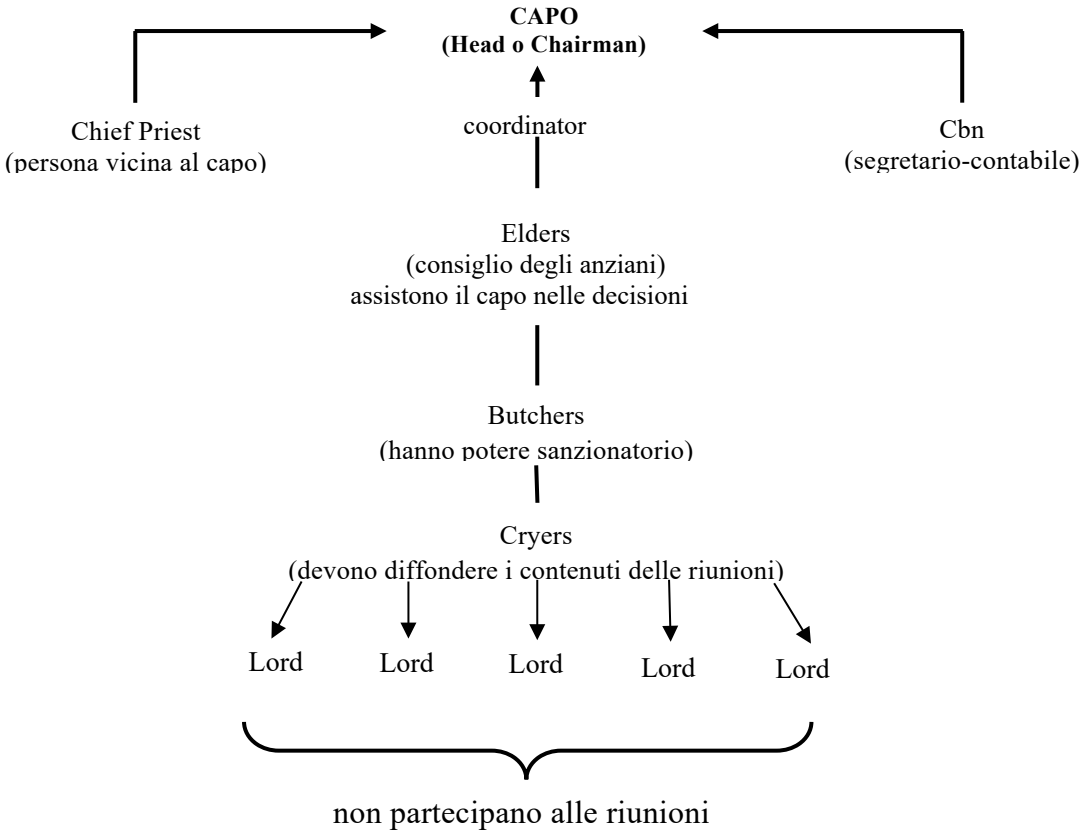

Struttura *Eiye*

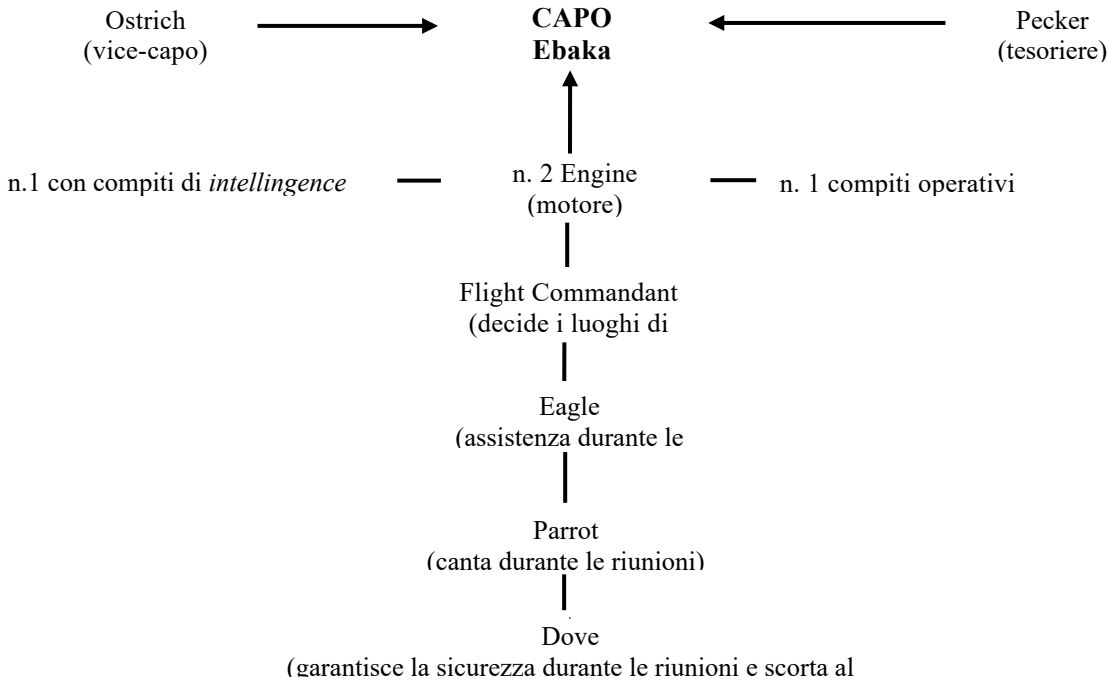

ESTRATTO DELLO STATUTO ISTITUTIVO DEI BLACK AXE[52]

A seguito di attività investigativa, veniva rinvenuto durante una perquisizione una copia in lingua inglese dello statuto di costituzione del *Neo Black Movement of Africa* (nome attuale), l'associazione dei *Black Axe* (nome comune). In sintesi risulta essere così strutturata:

a. Denominazione: l'organizzazione si chiama *Neo Black Movement of Africa* e i membri sono chiamati *Axe Men*;
b. Finalità: il Movimento è animato da intenzioni di solidarietà nei confronti della gente di colore, di promozione della pace nel mondo e, inoltre (punto 6 art. 2), persegue il benessere e la protezione degli interessi dei membri;
c. Orientamento selettivo dell'organizzazione: ogni risorsa deve essere intesa a favorire la solidarietà tra i neri e la cooperazione e lo scambio di idee deve avvenire solo con movimenti analoghi;
d. Procedura di arruolamento: i candidati ritenuti idonei devono essere raccomandati dalle "zone" per essere poi selezionati dal Consiglio degli Anziani;
e. Giuramento di fedeltà e carattere segreto: viene stabilita una procedura "iniziale" condotta dalle "zone" e quindi "un giuramento di fedeltà" da parte dei neofiti.

Al punto 14 dell'art. 6 è previsto "che qualsiasi persona nominata in qualsiasi governo o organo di questo movimento deve prestare giuramento per l'ufficio stabilito nelle procedure dell'appartenenza al movimento".

Al punto 6 dell'art. 6 lett. g) si sancisce il divieto di appartenenza ad altre organizzazioni, in quanto il movimento richiede una dedizione assoluta alla propria struttura.

Al punto 18 art. 18 si legge "i membri devono mantenere segreti i segreti";

f. Suddivisione in zone: l'art. 1 punto 5 stabilisce la suddivisione in zone di competenza;
g. Capi e struttura gerarchica: l'art. 4 stabilisce l'esistenza di un "capo nazionale" e l'art. 1 prevede:

- convocazione di un consiglio nazionale con cadenza annuale;
- formazione di un consiglio nazionale degli anziani;
- creazione di un corpo esecutivo nazionale;
- realizzazione di un consiglio esecutivo delle "zone";
- formazione di un consiglio degli Anziani della "zona";

h. Amministrazione della disciplina e della giustizia. Sanzioni: l'art. 5 punto 3 lett. A) sancisce la necessità di assoggettare ad una multa la zona che non si sia presentata alla riunione nazionale mentre il punto 9 dello stesso articolo prevede che l'autorità suprema, dopo aver indetto e svolto la riunione nazionale, sia investita del potere disciplinare e sanzionatorio.

L'art. 8 punto 11 prevede che tutti i membri del Movimento sono soggetti a codici di condotta e che la violazione a tale codice comporta azioni disciplinari;

i. Associati incaricati di particolari funzioni: è prevista la figura del "Macellaio" (Butcher) che fa parte del "Corpo Nazionale Esecutivo", come il Capo nazionale e, in base all'art. 5 punto 1 lett. C) "deve punire ogni membro che ha errato rispettando l'ordine di Autorità".

È poi prevista la figura dell'"Annunciatore Nazionale" (Cryer) che ha il compito di convocare capillarmente i membri al fine che partecipino alle riunioni. Queste cariche si ritrovano anche a livello territoriale con competenze limitate alla zona di pertinenza.

Ogni Lord (semplice membro dell'associazione) può aspirare a far parte dei membri dell'Esecutivo Nazionale, salvo che (art. 6 lett. e) ed f)) abbia tenuto una "cattiva condotta" o "sia stato accusato e punito per grave indisciplina nella sua zona";

l. Obbligo per gli associati di conferire denaro: l'art. 7 punto 2 stabilisce che "tutti i membri del Movimento devono, di volta in volta, versare i contributi a favore del Conto Nazionale come deciso dal Consiglio Nazionale degli Anziani".

[52] Tribunale Ordinario di Torino, sentenza cit., pp. 39 e ss.

Art. 7 punto 3: “i contributi devono essere pagati annualmente dalle Zone al Corpo nazionale secondo le previsioni della sezione”.
Art. 7 punto 5: “è compito dell’Esecutivo nazionale di assicurare il pagamento dei tributi dei membri per la riscossione dei quali potrà adottarsi qualsiasi misura si ritenga opportuna”;

m. Fondi e conti bancari: l’art. 7 punto 7 autorizza l’apertura di conti bancari.
n. Cerimoniali e riti di iniziazione: l’art. 8 punto 5 prevede che si prescriva il tipo di abbigliamento per ogni incontro ufficiale. Il punto 6 sottolinea l’importanza della pratica delle cerimonie e delle procedure cerimoniali, tra cui quella di iniziazione menzionata all’art. 9 che sancisce pure che il saluto tra gli appartenenti al sodalizio è “AYE”;
o. Rivista del movimento: l’art. 8 punto 1 prevede l’esistenza di una rivista del Movimento.

Rilevanza giuridica degli elementi di prova digitali in materia di crimini internazionali

Legal Relevance of Digital Evidence in the Context of International Crimes

Sebastiano La Piscopìa[1]

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Metodologia. – 3. Limitazioni. – 4. Definizione di DDE. – 4.1. Dettaglio delle definizioni. – 5. Definizione dei termini probatori. – 5.1. Quadro giuridico e pratica nelle corti e nei tribunali internazionali. – 5.2. Ammissibilità delle DDE. – 5.3. Norme sull'esclusione delle prove. – 5.4. Peso probatorio del DDE. – 6. Provenienza. – 7. Conservazione delle DDE. – 8. Conclusione.

1. Introduzione

La presente relazione esposta dallo scrivente il 3 aprile 2024 presso l'Università Roma Tre il durante in Seminario per Magistrati militari italiani e brasiliani "Sistema Giuridico Militare Comparato di Brasile e Italia", mira a fornire una panoramica degli standard legali relativi alle prove di derivazione digitale (DDE) nei meccanismi di responsabilità internazionale.

La fonte cardine è il Rapporto sulle prove di derivazione digitale (d'ora in avanti DDE) nel diritto penale internazionale edito, da ultimo, nel 2020 dall'Università di Leiden e dalla Confederazione Svizzera, illustrato, in linea generale, dalla dottoressa Sabrina Rewald[2] – Research and Teaching Associate presso l'Università svizzera di Leiden – il giorno 20 settembre 2023 al Convegno della International Society for Military Law and the Law of War svoltosi a Bruges.

Nello specifico, il Rapporto discute le norme probatorie e la giurisprudenza del Tribunale di Norimberga, del Tribunale Internazionale per l'Ex Yugoslavia (ICTY), del Tribunale Internazionale per il Ruanda (ICTR), dello Speciale Tribunale per il Libano (STL) e della Corte Penale Internazionale (ICC), con particolare attenzione all'ammissibilità, al peso, all'autenticazione, alla provenienza e alla conservazione delle prove di derivazione digitale. La relazione fornisce anche una panoramica delle pratiche attuali nelle giurisdizioni nazionali al fine di fornire informazioni che potrebbero essere potenzialmente applicate per colmare le lacune nei quadri di riferimento per le DDE a livello internazionale.

Le DDE sono state sempre più utilizzate dalle corti e dai tribunali penali internazionali per perseguire gli autori di crimini internazionali. Nelle situazioni di conflitto che comportano la commissione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, le accuse devono essere adeguatamente supportate da prove, per dimostrare gli elementi necessari dei crimini e le tipologie specifiche di responsabilità. Gli strumenti digitali avanzati, tra cui fotografie aeree, dispositivi mobili, video e intercettazioni radio, catturano nuove e grandi quantità di dati che possono aggiungere informazioni probatorie supplementari a supporto delle prove esistenti. Ad esempio, mentre il resoconto di un testimone oculare può fornire informazioni rilevanti su un evento, un'immagine satellitare può portare alla luce informazioni che sarebbero altrimenti inaccessibili. Inoltre, le registrazioni telefoniche e informatiche possono fornire dati rilevanti sulle attività di un individuo, oppure un video può essere

[1] Capo Redattore della Rassegna della Giustizia Militare, Docente Universitario presso l'Università Link di Roma in materia di Regolamento di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale, Spionaggio internazionale e Cyber war, Segretario Nazionale e Membro del Board of Directors della *International Society for Military Law and the Law of War*.

[2] Che ha esposto brillantemente i punti cardine del *soft law* oggetto di analisi.

geolocalizzato e di conseguenza consentire agli investigatori di vedere dettagli ambientali che un testimone potrebbe aver dimenticato.

Le prove digitali stanno proliferando con la stessa rapidità con cui la tecnologia cambia e si espande. Ad oggi, le prove digitali sono state utilizzate come parte dei casi in tutti i tribunali internazionali. Nella Corte Penale Internazionale (CPI), le indagini in Kenya, Libia e Costa d'Avorio si sono svolte, in parte, come risultato dell'uso diffuso di telefoni cellulari e social media, che hanno agito come nuovo strumento per scoprire informazioni. Inoltre, nel luglio 2017, la Corte penale internazionale ha emesso il primo mandato d'arresto basato in gran parte sulle DDE, in questo caso video di omicidi pubblicati sulle piattaforme dei social media. *(Procuratore contro Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli (Mandato di arresto) ICC-01/11-01/17 (15 agosto 2017)).*

Data la proliferazione delle prove digitali e la crescente dipendenza dalle prove digitali per i procedimenti giudiziari, è possibile che in futuro le prove digitali possano diventare la prova principale su cui si basano alcune condanne. Con questa nuova possibilità arrivano però tutti i rischi ad essa connessi. Le attuali norme di procedura e di prova dei tribunali sono sufficienti per gestire le DDE? Gli attori del sistema giudiziario, in particolare i tribunali, hanno le competenze tecniche necessarie per valorizzare il potenziale delle DDE? Mentre le DDE offrono nuove opportunità per ricercare la responsabilità, le corti e i tribunali penali internazionali devono essere in sintonia con le sfide poste dall'uso delle DDE. In particolare, si ritiene significativo osservare che i tribunali devono essere consapevoli delle questioni relative all'acquisizione, all'autenticità, all'affidabilità e all'ammissibilità delle DDE.

Tuttavia, a causa della mancanza di linee guida legali internazionali, inclusa una definizione di DDE a livello internazionale, l'attuale quadro giuridico sulle DDE è pieno di questioni legali che devono essere affrontate.

Nell'ultima bozza del Piano strategico 2023-2025 dell'Office of the Prosecutor (OTP), la Procura ha riconosciuto ancora una volta l'importanza delle DDE e delle indagini online. (Goal 1. 25). Inoltre si è impegnata a portare avanti la collaborazione della Corte Penale Internazionale (CPI) con diverse organizzazioni, come il Comitato consultivo scientifico, il Comitato consultivo tecnologico, il Berkeley Human Rights Center dell'Università della California e il Carnegie Mellon University Center for Human Rights Science per sviluppare una migliore comprensione dell'uso della tecnologia digitale.

2. Metodologia

Al fine di stabilire le pratiche attuali e i quadri giuridici riguardanti l'uso delle DDE nell'International Criminal Law (ICL), le informazioni sono state raccolte da fonti giuridiche nazionali e internazionali e integrate con la letteratura accademica esistente nel settore.

La relazione estrapolata, come detto, dalle cosiddette Guidance di Leiden, esplora la legge e la pratica relativa alle DDE in vari tribunali penali internazionali nel corso della storia – in particolare, il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda ("ICTR"), il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia ("ICTY"), il Tribunale Speciale per il Libano ("STL") e la Corte Penale Internazionale ("ICC"). L'esame del quadro giuridico internazionale offre la possibilità di ricercare aree di consenso per scoprire percorsi per affrontare le DDE a livello globale.

3. Limitazioni

Una limitazione fondamentale è da ricondursi alla mancanza di regole e pratiche consolidate relative alle DDE nel campo del diritto penale internazionale. Ciò deriva dal fatto che le DDE costituiscono una forma di prova in rapida evoluzione.
Inoltre, l'uso delle DDE in un contesto di diritto penale solleva molte questioni impegnative, come ad esempio come conservare in modo sicuro le DDE e garantirne l'integrità, o quali linee guida procedurali esistenti possono essere utilizzate per consentire l'introduzione delle DDE nei procedimenti penali.

Inoltre, esiste una quantità limitata di letteratura accademica e di ricerca su questo argomento. Come accennato in precedenza, ciò può essere ricondotto alla relativa novità delle DDE e alla lenta crescita della giurisprudenza in materia, insieme al basso numero di linee guida e procedure effettive per le DDE.

4. Definizione di DDE

Poiché le prove derivate digitalmente si stanno sviluppando rapidamente e non esiste una definizione universale, in questo rapporto vengono adottate le seguenti definizioni di DDE poiché ne riflettono la nozione attuale:

Associazione Internazionale degli Avvocati	"Prove digitali e derivate tecnologicamente, ovvero prove prese da e create da dispositivi digitali e tramite tecnologia, come fotocamere, satelliti e altre 'tecnologie di rilevamento a distanza' […] Distinguiamo le prove digitali, create dalla tecnologia digitale e di per sé, la registrazione o traccia di un'azione o di un evento utilizzata ai fini di un procedimento, dalla digitalizzazione di documenti e atti allo scopo di archiviare, organizzare e presentare prove, come ad esempio con il protocollo E-Court della CPI."
Centro UC Berkeley per I Diritti Umani	"Le prove digitali sono dati creati, manipolati, archiviati o comunicati da qualsiasi dispositivo, computer o sistema informatico o trasmessi tramite un sistema di comunicazione, rilevanti per il procedimento."

Come ulteriormente analizzato in dottrina (Lindsey Freeman), la maggior parte delle prove digitali "sono considerate prove documentali o forensi, a seconda che sia stata applicata un'analisi o una procedura scientifica per convalidare o verificare le prove".

Inoltre Freeman, spiega che: fotografie digitali, immagini aeree e satellitari, registrazioni audio e video, registrazioni di chiamate, e-mail e altri record elettronici sono considerati prove documentali e vengono pertanto valutati in base agli stessi criteri dei documenti cartacei. Se i processi forensi sono stati applicati alle informazioni digitali (ad esempio, miglioramento dell'audio o aumento della fotografia) o un prodotto analitico o una relazione di esperti è stato compilato utilizzando dati digitali grezzi (ad esempio, una fotografia geolocalizzata o una tabella di sequenza delle chiamate), potrebbe essere necessario introdurre prove attraverso un perito, il che richiederebbe il rispetto di condizioni aggiuntive.

4.1. Dettaglio delle definizioni

- **Immagini aeree**: La fotografia aerea è la produzione di immagini fotografiche da palloni, elicotteri o aeroplani.
- **Prove digitali:** Questo termine si riferisce alle prove create tramite la tecnologia digitale. Tali prove provengono dalla tecnologia digitale piuttosto che da un altro tipo di prove convenzionali prima di diventare DDE.
- **Prove digitalizzate**: Ciò si riferisce a prove che normalmente rientrerebbero in un'altra categoria di prove, ma poiché sono state copiate o conservate virtualmente sono state quindi convertite da una forma fisica a una forma digitale virtuale. Quando si considerano le DDE come prove digitalizzate, è importante che i professionisti tengano presente che potrebbe essere applicabile la regola della migliore prova. Cioè, laddove la prova originale (che non è stata digitalizzata) non è disponibile, la parte che desidera presentare la versione digitalizzata della prova (DDE) può sopportare l'onere di esplicitare il motivo per cui il tribunale dovrebbe accettare la prova secondaria (la forma digitalizzata della prova). Sebbene sia improbabile che una corte o un tribunale penale internazionale ritenga inammissibili le DDE, il valore probatorio delle stesse potrebbe avere effetti negativi qualora l'argomentazione a sostegno della sua accettazione non sia fondata.
- **Metadati**: Questo termine viene utilizzato per includere informazioni incorporate in una particolare porzione di DDE che riguarda i dati stessi. Cioè i dati riguardanti le prove stesse. Ad esempio, la data, l'ora, la posizione, l'elevazione e così via in cui sono stati creati i dati primari. Pertanto, le prove che le DDE evidenziano possono essere considerate dati primari, mentre i dati relativi ai predetti dati primari, possono essere considerati come dati secondari.

Pertanto, i metadati possono essere intesi come "i dati dei dati". I metadati sono una risorsa estremamente preziosa nei processi tecnologici di accertamento dei fatti, poiché la loro presenza può essere utilizzata per facilitare l'autenticazione delle DDE e quindi aumentare il valore probatorio delle stesse.

- **Forma logica multivalore**: Ciò include informazioni non solo in forma binaria, ma anche ternaria e tutti gli altri tipi di linguaggi di programmazione esistenti o futuri possibili. Questa terminologia è stata utilizzata perché ritenuta la più inclusiva e adattabile ai futuri sviluppi tecnologici, con l'obiettivo che qualsiasi nuovo linguaggio, tecnica e/o stile di programmazione fosse coperto da questo termine.
- **Fotografie**: Un'immagine realizzata utilizzando una fotocamera, in cui un'immagine viene messa a fuoco su un materiale sensibile alla luce e quindi resa visibile e permanente mediante un trattamento chimico o archiviata digitalmente.
- **Radio e Podcast**: Un podcast è uno spettacolo audio, solitamente suddiviso in una serie di episodi, che può essere scaricato da Internet e ascoltato su un computer, un lettore Mp3 o uno smartphone. Il termine, coniato nel 2004, è una combinazione di "iPod" e "broadcast". I ricevitori radio digitali sono in grado di ricevere e decodificare un flusso di programmi digitali in un formato che è possibile ascoltare e vedere con i dettagli del programma sugli schermi integrati. La radio digitale viene trasmessa utilizzando segnali digitali anziché analogici utilizzati da AM e FM.
- **Immagini satellitari**: Il termine "immagini satellitari" può riferirsi a una serie di tipi di immagini trasmesse digitalmente scattate da satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra.
- **Post sui social media**: Siti web e applicazioni attraverso i quali le persone possono condividere contenuti e dati velocemente, in modo efficiente e anche in live-motion.
- **Filmati di veicoli aerei senza equipaggio (UAV)**: Riprese video o foto scattate da un UAV. Quest'ultimo, comunemente noto come "drone", è un velivolo senza pilota a bordo, comandato a distanza da terra e/o che vola in parte in maniera autonoma (pre-programmato o pilotato da sistemi di automazione).

- **Video:** Fonte visiva multimediale attraverso la quale una serie di immagini forma un quadro in movimento. I componenti audio video che corrispondono alle immagini visualizzate sullo schermo.

5. Definizione dei termini probatori

Di seguito verranno discusse le considerazioni probatorie relative alle DDE, suddivise nelle pertinenti categorie di "ammissibilità", "peso", "autenticazione", "provenienza" e "conservazione". Sebbene questi termini verranno esplorati nelle sezioni seguenti, le definizioni generali per ciascuna categoria sono descritte di seguito.

L'ammissibilità può essere intesa come la capacità di un particolare elemento di essere accettato come prova dinanzi alla Corte. Come visto più avanti in questa sezione, nel valutare l'ammissibilità delle prove, le questioni di autenticazione, provenienza e conservazione vengono generalmente prese in considerazione dai giudici.

Una volta ammesse le prove, il "peso" delle prove sarà valutato e determinate dai giudici. Il "peso dell'evidenza" si riferisce al "grado in cui l'evidenza convince i giudici ad accettare o rifiutare un'affermazione fattuale". A volte il "peso" è sinonimo di "forza" di una prova.

Il termine "autenticazione" si riferisce a un processo probatorio legale che mira a mantenere "l'integrità del processo finalistico-processuale, garantendo che le prove presentate stabiliscano ciò che si propone di dimostrare". Nel frattempo, la "provenienza" è definita come "la circolazione e l'ubicazione di prove reali, e la storia di quelle persone che le hanno in custodia, dal momento in cui vengono ottenute fino al momento in cui vengono presentate in tribunale". Un altro termine utilizzato per la provenienza è "catena di custodia".

Infine, il termine "conservazione" si riferisce al modo in cui le prove vengono archiviate dopo essere state ottenute. Conservare le prove per garantirne l'integrità si rivela importante per la considerazione della sua originalità da parte dei tribunali.

5.1. Quadro giuridico e pratica nelle corti e nei tribunali internazionali

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica degli standard legali relativi all'ammissibilità, al peso, all'autenticazione, alla provenienza e alla conservazione delle DDE nelle corti e nei tribunali internazionali.

5.2. Ammissibilità delle DDE

Non esistono norme probatorie esplicite nel diritto penale internazionale che regolano specificamente l'ammissibilità e il peso delle DDE. Pertanto, come con qualsiasi altra prova, tutte le DDE presentate dinanzi a corti e tribunali internazionali vengono valutate secondo le regole generali sulle prove in uso presso tali corti o tribunali specifici. Inoltre, queste regole generali in materia di prova possono essere integrate dal modo in cui le DDE vengono ammesse o escluse nella pratica.

- **Norme generali di ammissibilità**

Secondo l'articolo 89 (C) del Regolamento di procedura e prova (RPE) dell'ICTY e dell'ICTR, la Camera può ammettere qualsiasi prova pertinente che ritenga abbia valore probatorio. L'articolo 89(D) del RPE dell'ICTY prevede inoltre che una Camera possa escludere le prove se il loro valore probatorio è sostanzialmente controbilanciato dalla necessità di garantire un giusto processo. Il Regolamento di procedura e di prova del suo tribunale gemello, l'ICTR, non contiene tale disposizione, ma lo stesso principio è stato applicato nella pratica.

Analogamente alle norme generali dell'ICTY e dell'ICTR, l'articolo 69, paragrafo 4, dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI) prevede che "la Corte può pronunciarsi sulla pertinenza o sull'ammissibilità di qualsiasi prova, tenendo conto, tra l'altro, del valore probatorio delle

prove e di ogni pregiudizio che tali prove possano arrecare ad un giusto processo o ad un'equa valutazione della testimonianza di un testimone […]". Nel 2008 gli stessi criteri generali di ammissibilità sono stati adottati dal TSL.

Dalle previsioni sopra delineate emerge il criterio generale di ammissibilità comune a tutte le corti e tribunali: (1) rilevanza e (2) valore probatorio, ponderati rispetto a (3) potenziale effetto pregiudizievole. Questo test tripartito è stato applicato dai giudici per la valutazione dell'ammissibilità di prove. Ad esempio, nella sua decisione sull'ammissibilità di quattro documenti nel *caso Lubanga*, (*fondatore e leader del gruppo ribelle filo-ugandese dell'Unione dei Patrioti Congolesi (UPC), accusato di "massacri etnici, uccisioni, torture, stupri e mutilazioni", nonché del reclutamento di bambini soldato*) la Camera della CPI ha ritenuto che, nel valutare l'ammissibilità di una prova, la Camera deve: (1) garantire che la prova sia *prima facie* rilevante per il processo: (2) valutare se le prove hanno, *prima facie,* valore probatorio; e (3) se del caso, valutare il valore probatorio delle prove rispetto a qualsiasi potenziale effetto pregiudizievole. Allo stesso modo, sentenze simili si possono trovare nella giurisprudenza di entrambi gli ICTYe l'ICTR.

Quando si tratta di DDE, la pratica dimostra che la questione del valore probatorio è il criterio più contestato e discusso per quanto riguarda l'ammissibilità. Come principio generale, secondo la giurisprudenza dell'ICTY, dell'ICTR e dell'ICC, uno dei fattori principali nella valutazione del valore probatorio è l' "affidabilità" delle prove. L' "affidabilità" dipende da molte circostanze, come l'origine, il contenuto, la conferma, la veridicità, la volontarietà e l'attendibilità delle prove.
Inoltre, la valutazione dell'affidabilità è strettamente correlata a quella della credibilità, così come la questione dell'autenticazione. L'interazione tra ammissibilità, autenticazione e affidabilità è discussa ulteriormente di seguito.

- **Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

La soglia di ammissibilità presso l'ICTY è bassa. L'ammissione non presuppone che il documento fornisca una rappresentazione fedele dei fatti ma richiede "indizi sufficienti di affidabilità per costituire un motivo prima facie per l'ammissione di tale documento".

Nel *caso Mladic* (*generale e criminale di guerra jugoslavo e poi serbo-bosniaco, comandante militare dei serbo-bosniaci accusato e processato e condannato all'ergastolo per 11 capi di imputazione che includono: due accuse di genocidio; cinque accuse di crimini contro l'umanità; e quattro accuse di violazione delle leggi o costumi di Guerra*), la Procura ha presentato diverse fotografie a 360 gradi scattate dagli investigatori come prova in relazione ad attività di un cecchino nella zona di Sărokacă a Sarajevo. Dopo aver presentato queste prove, il Pubblico Ministero ha invitato l'investigatore che ha scattato le foto a testimoniare sul processo e sulla metodologia di creazione delle fotografie a 360 gradi. Va evidenziato che il testimone è servito per aiutare il Pubblico Ministero ad indicare ai giudici l'esatta collocazione di cose e persone dislocate sul terreno attraverso la lettura di apposite fotografie a 360 gradi. Ha inoltre ricostruito i fatti collegandoli alle prove precedentemente presentate. La Camera ha ammesso come prova le fotografie a 360 gradi, che in seguito hanno svolto un ruolo significativo nella condanna dell'imputato.

L'ICTY si è anche occupato dell'ammissibilità delle immagini aeree nella sua sentenza sul *caso Tolimir* (*ex generale serbo-bosniaco, accusato e condannato all'ergastolo per i crimini di di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità per le sue responsabilità nel massacro di Srebrenica*). Durante questo processo, il governo degli Stati Uniti ha fornito le immagini aeree al Pubblico Ministero, ma non ha consentito al Pubblico Ministero di condividere alcuna informazione relativa a "fonti, metodi o capacità tecniche o analitiche dei sistemi, delle organizzazioni o del personale utilizzati per raccogliere, analizzare o produrre questi prodotti derivati dalle immagini". La difesa ha quindi contestato l'ammissibilità delle immagini aeree sulla base del fatto che "non è stata presentata alcuna prova sulla loro origine, sul metodo della loro creazione, sul modo del loro montaggio, su come interpretarle o se siano state consegnate all'accusa nella loro forma originale". La Camera di primo grado ha tuttavia ammesso le DDE con "rapporti forensi e antropologici complementari" a sostegno e con le

testimonianze di due pubblici ministeri e testimoni dell'OTP che collegavano le immagini aeree ai luoghi di sepoltura delle vittime.

- **Tribunale Speciale per il Libano (STL)**

Le prove di derivazione digitali sono stato ampiamente utilizzate da STL nel *caso Ayyash* (*leader delle Brigate di Ezzedeen Al-Qassam, l'ala militare del movimento di Resistenza palestinese di Hamas, ucciso con un "omicidio mirato"*). In questo caso, l'accusa si è basata principalmente sui dati delle telecomunicazioni sotto forma di tabelle di sequenza delle chiamate come prova. Le tabelle della sequenza delle chiamate sono state presentate dagli analisti della Procura e spiegate da esperti di telecomunicazioni. Questi esperti della Procura hanno spiegato "come i segnali cellulari e i siti delle torri cellulari vengono utilizzati per geolocalizzare l'utente del cellulare".

Considerando un'altra tipologia di DDE, la Camera STL nel *caso Ayyash* ha rifiutato di ammettere le informazioni dal sito web WikiLeaks come prova, osservando che "la Camera di primo grado non è convinta che i documenti abbiano i necessari indizi prima facie di affidabilità - vale a dire, autenticità e accuratezza - per l'ammissione in prova". Questa decisione dimostra che la fonte delle informazioni è uno degli elementi chiave che la Camera considera nel determinare l'ammissibilità.

- **Corte penale internazionale (CPI)**

L'ICC ha inoltre sviluppato standard per l'ammissibilità e la valutazione pratica delle DDE. Nel suo primo caso, *Lubanga*, la Camera della CPI si è basata sui video come prova a sostegno per determinare l'età dei presunti bambini soldato. In appello, l'avvocato difensore di Lubanga ha contestato la decisione della Camera di primo grado di valutare l'età delle persone sulla base del video, poiché il video era privo di prove corroboranti.

Tuttavia, la Camera d'appello ha respinto tale argomentazione e ha invece ritenuto che "non esiste un requisito legale rigoroso secondo cui gli estratti video dovessero essere sostenuti da altre prove affinché la Camera di primo grado possa farvi affidamento. A seconda delle circostanze, una sola prova, come l'immagine video di una persona, può essere sufficiente per stabilire un fatto concreto".

Successivamente, nel *caso di Katanga e Ngudjolo*, (*militari della Repubblica Democratica del Congo accusati di omicidio, schiavitù sessuale e l'utilizzo di bambini soldato sotto i 15 anni di età che sono stati costretti a partecipare attivamente alle ostilità. Pena edittale: 12 anni*), la Corte ha stabilito che prima che il materiale video o audio possa essere ammesso come prova, alla Camera deve essere presentata la prova della sua originalità e integrità. Poiché "la rilevanza del materiale audio o video dipende dalla data e/o dal luogo della registrazione, è necessario fornire prove al riguardo".

Nel *caso Al Mahdi* (*esponente della milizia islamica Ansar Dine, accusato di distruzione del patrimonio culturale e religioso - nel 2012 a Timbuctù tra moschee e mausolei costruiti tra il XIII e il XVII secolo. Pena edittale: 9 anni*) le prove dell'accusa contro l'imputato includevano immagini satellitari, fotografie d'archivio, registrazioni audio e video, nonché fotografie panoramiche a 360 gradi relative alla distruzione di diversi mausolei e moschee a Timbuktu. Inoltre, la Procura ha introdotto una complessa piattaforma digitale per presentare queste DDE in collaborazione con la piattaforma SITU Research. Questa piattaforma mostrava video raccolti da Internet insieme a immagini satellitari e fotografie scattate a siti in Mali prima e dopo la distruzione.

Tuttavia, poiché l'imputato si è dichiarato colpevole, la piattaforma non è mai stata contestata come prova davanti alla Corte, e ai creatori della piattaforma stessa non è stato chiesto di testimoniare sulla loro metodologia.

L'accusa "ha adottato ulteriori misure per accertare la data, l'ora e il luogo, ma non ha mostrato preoccupazione per il fatto che le immagini e i video possano essere manipolati o alterati". Tuttavia la prova è stata accolta dalla difesa nell'ambito dell'ammissione di colpevolezza.

Va osservato che quando la Corte si trovò di fronte a nuovi tipi di DDE nel *caso Bemba et al.*, (*accusato nel 2006 e poi assolto nel 2018 dalla Corte penale Internazionale per crimini contro l'umanità commessi dalle milizie ai suoi comandi nel corso delle operazioni militari intraprese nella Repubblica Centrafricana tra il 2002 e il 2003*) ha insolitamente scelto di pronunciarsi sull'ammissibilità al

momento dell'ammissione anziché con la sentenza definitiva; in questo caso i nuovi tipi di prove erano "registri di dati delle chiamate, intercettazioni telefoniche da parte delle autorità olandesi e documenti finanziari provenienti da Western Union". L'accusa ha presentato una serie di tabelle di sequenza delle chiamate, registri dei dati delle chiamate, nonché registri delle chiamate e registrazioni audio delle comunicazioni effettuate da Bemba presso il Centro di detenzione dell'ICC (di seguito "Materiali del Centro di detenzione").

La difesa ha contestato l'ammissibilità delle prove sulla base della mancanza di prove dell'accusa che ne stabiliscano l'autenticità e la catena di custodia. La Camera non è stata d'accordo, affermando che esisteva una "serie di informazioni che si rafforzavano a vicenda confermando l'accuratezza delle comunicazioni intercettate e dei registri corrispondenti". La Camera "ha inoltre osservato che alcune comunicazioni e registri contenevano indizi di autenticità, come filigrane aziendali del fornitore di telecomunicazioni".

La Difesa ha inoltre contestato l'attendibilità di tutto il materiale del Centro di Detenzione per il fatto che il contenuto parlato tra i due interlocutori non era sincronizzato, il che significa che il discorso di un lato della chiamata era temporaneamente disallineato rispetto a quello dell'altro. Riguardo a tale questione, la Camera di primo grado ha ritenuto che tali irregolarità tecniche nelle conversazioni registrate, sebbene notevoli, non fossero sufficientemente significative da escludere le prove dal procedimento. Questa determinazione da parte della Camera di primo grado riguardante l'affidabilità e l'autenticità dei materiali del Centro di detenzione è stata confermata dalla Camera d'appello.

Da notare inoltre che gli screenshot di Facebook utilizzati dal Pubblico Ministero per collegare due individui sono stati contestati dalla Difesa "sulla base del fatto che la proprietà dell'account Facebook non poteva essere verificata a livello forense e che non c'erano metadati allegati agli screenshot". Nonostante le eccezioni della difesa, nella sua sentenza definitiva, la Camera di primo grado non ha affrontato la questione dell'ammissibilità degli screenshot di Facebook.

Più recentemente, il 15 agosto 2017, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto pubblico nei confronti di Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, basato in gran parte sui video delle esecuzioni in Libia trovati sulle piattaforme dei social media. Il 15 giugno 2022 la Pre-Trial Chamber I ha emanato un mandato di arresto nei confronti dell'imputato valutando favorevolemnte l'ammissibilità di tali prove durante il processo.

5.3. Norme sull'esclusione delle prove

Oltre alle norme generali sull'ammissibilità, i tribunali internazionali hanno anche stabilito condizioni per l'esclusione delle prove.

La norma di esclusione della CPI è delineata nell'articolo 69, paragrafo 7, dello Statuto di Roma, il quale prevede che le prove ottenute mediante una violazione dello Statuto di Roma o dei diritti umani internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili se: (a) la violazione getta sostanziali dubbi sull'attendibilità delle prove; ovvero (b) l'ammissione delle prove sarebbe antitetica e pregiudicherebbe gravemente l'integrità del procedimento.

Disposizioni di esclusione simili si trovano anche nella regola 95 dell'ICTR e ICTY RPE, nonché nella regola 162(A) del TSL RPE.

Nel *caso Lubanga*, la CPI ha svolto due considerazioni per valutare una violazione del diritto alla privacy ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, dello Statuto di Roma: legittimità e proporzionalità della raccolta delle prove. In questo caso la Difesa ha contestato l'ammissibilità di alcune prove sequestrate dalle autorità di polizia congolesi, sostenendo che avrebbero dovuto essere escluse perché il diritto alla privacy dell'imputato è stato violato e le prove sono state sequestrate in violazione del diritto procedurale congolese. In definitiva, la Camera ha stabilito che, sebbene la perquisizione e il sequestro delle prove siano stati effettuati nell'ambito di un procedimento penale legittimo, esse hanno violato il principio di proporzionalità a causa dell'entità degli oggetti confiscati, tra cui centinaia di elementi di

"corrispondenza, fotografie, inviti, legislazione, rapporti, diari" e "informazioni personali" che non erano rilevanti per il caso.

Tuttavia, la Camera ha ritenuto che la violazione del principio di proporzionalità non pregiudicasse l'attendibilità delle prove e ha pertanto ritenuto ammissibili come prova gli oggetti sequestrati. Nel valutare il giusto equilibrio tra i valori fondamentali dello Statuto di Roma e la violazione del diritto alla privacy, la Camera del ICTY ha fatto riferimento al *caso Delalic* (*incriminato ed assolto per il controllo e il comando del campo di prigionia di Čelebići*), che ha stabilito che la prova può essere ammessa se la violazione è considerata solo una violazione lieve delle norme procedurali.

Nel *caso Bemba et al.* la difesa si è opposta all'ammissione del materiale del Centro di detenzione anche sulla base dell'articolo 69, comma 7, dello Statuto di Roma. La difesa ha sostenuto che la decisione della Camera preliminare di autorizzare l'accesso dell'accusa alle registrazioni audio del centro di detenzione violava i diritti umani e legali dell'imputato perché era: (1) illegale, poiché tali audio del centro di detenzione erano relativi allo stato di detenzione del signor Bemba e, pertanto, protetti dalla Regola 92 del Regolamento della Corte; (2) non supportato da prove di un fondato sospetto di attività criminale; (3) non necessario per soddisfare l'obiettivo della richiesta dell'accusa; e (4) sproporzionato.

In risposta a tale obiezione, la Camera di primo grado ha ritenuto che le registrazioni delle comunicazioni intercettate non rientrassero nell'ambito di applicazione della Regola 92 del Regolamento della Corte. Inoltre, la Camera di primo grado ha ritenuto che l'accesso al materiale del Centro di detenzione fosse necessario perché "potrebbe essere essenziale affinché l'accusa possa fare ulteriore luce sui fatti rilevanti ai fini delle sue indagini". Infine, l'ammissione del materiale del Centro di detenzione è stata ritenuta proporzionata perché la Procura avrebbe ricevuto solo le registrazioni identificate come rilevanti per le sue indagini.

Questa decisione è stata confermata dalla Camera d'Appello e, inoltre, la Camera d'Appello ha sottolineato che la regola 174 (1) del Regolamento della Cancelleria, prevede specificamente che tutte le conversazioni telefoniche delle persone detenute debbano essere monitorate passivamente, e che il monitoraggio passivo comporta la registrazione di chiamate telefoniche. La Camera d'appello ha inoltre precisato che la Camera preliminare ha autorizzato le registrazioni alla Procura solo ai fini dell'indagine su eventuali reati di cui all'articolo 70 dello Statuto di Roma, il che era necessario per soddisfare l'obiettivo della richiesta dell'accusa e proporzionato.

In una nota simile, nel *caso Ayyash* presso il TSL, la Camera di primo grado ha ritenuto che il trasferimento al Procuratore dei dati raccolti relativi alle chiamate, era "legalmente autorizzato dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'accesso ai registri era strettamente limitato e il trasferimento era proporzionato allo scopo legittimo di indagare sull'attentato del 14 febbraio 2005"; quindi "non ha violato il diritto alla privacy secondo il diritto internazionale sui diritti umani". La decisione del Tribunale è stata confermata in appello.

5.4. Peso probatorio del DDE

Come esplorato nella sezione precedente, l'approccio della maggior parte delle corti e dei tribunali penali internazionali verso l'ammissibilità è indulgente. In generale, la DDE può essere ammessa purché rilevante e abbia valore probatorio. Determinare il valore probatorio implica una valutazione della misura in cui un particolare elemento di prova riesce a far luce sui fatti che intende dimostrare, mentre il "peso" viene utilizzato per decidere l'importanza relativa di un elemento di prova nel decidere se un fatto è dimostrato. Il valore probatorio può essere valutato in una fase preliminare, mentre il peso viene assegnato alle prove nell'analisi finale. Il peso non viene determinato nel vuoto. Autenticazione, provenienza e conservazione influenzano tutti il peso che i giudici accordano alle DDE. Questi fattori vengono discussi in dettaglio dopo aver considerato le regole generali relative al peso probatorio nelle corti internazioanli.

- **Norme generali sul peso probatorio**

La Camera della CPI ha sottolineato che "la sua decisione sull'ammissibilità delle prove" non ha "nessuna incidenza sul peso finale da attribuirle, che sarà determinato solo dalla Camera alla fine del caso quando valuterà le prove nel loro insieme".

Inoltre, come sostenuto dalla Camera nel *caso Katanga e Ngudjolo*, il "peso" è una questione altamente soggettiva che dipende dalla qualità intrinseca e dalle caratteristiche delle prove, nonché dalla quantità e dalla qualità delle altre prove disponibili sulla stessa questione.

Lo Statuto di Roma e l'RPE della CPI non forniscono regole precise per la determinazione del peso delle prove, lasciando quindi questo compito alla discrezione dei giudici. Nel *caso Bemba et al.*, la Camera ha ribadito che "adotta un approccio caso per caso nel valutare la pertinenza e il valore probatorio di ogni elemento di prova" e la Camera "darà alla prova il peso che ritiene appropriato" sulla base della propria valutazione.

Nel *caso Gbagbo* (*ex presidente della Costa d'Avorio accusato e poi assolto nel 2018 ~~di~~ da quattro capi di imputazione per crimini contro l'umanità: omicidio, stupro, altri atti inumani / tentato omicidio e persecuzione*), questi crimini sarebbero stati commessi durante le violenze post-elettorali che hanno travolto la Costa d'Avorio tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011.

La Camera preliminare ha osservato che le prove (in particolare le prove documentali) devono essere autenticate e avere catene di custodia chiare e ininterrotte. In linea con questa sentenza, nel *caso Bemba et al.*, la Camera ha dichiarato che avrebbe valutato anche la fonte o l'autore, il ruolo delle prove negli eventi rilevanti e la catena di custodia al fine di determinare il peso delle prove.

- **Peso delle prove dimostrative**

Le prove possono anche essere presentate e ammesse come prove dimostrative, a cui in precedenza era stato assegnato poco peso dai giudici della CPI. Ad esempio, nel *caso Al-Mahdi*, una piattaforma digitale interattiva preparata in collaborazione con SITU Research è stata introdotta come prova dimostrativa per presentare più immagini in modo chiaro. Allo stesso modo, nell'ambito del *caso Katanga e Ngudjolo*, numerose immagini satellitari e fotografie sono state organizzate in una presentazione di "realtà virtuale" a 360 gradi del villaggio di Bogoro e dei suoi dintorni. Tali immagini sono state ammesse anche come prove dimostrative. In questo caso, la Camera di primo grado ha osservato che tali prove dimostrative avevano "valore probatorio molto limitato" e costituivano "semplicemente uno strumento di orientamento, proprio come uno schema o un disegno".

Nel *caso STL di Ayyash et al.*, l'accusa ha presentato due modelli 3D prima e dopo l'esplosione del 14 febbraio 2005 a Beirut, in Libano. I modelli sono stati ammessi come "reperti dimostrativi" e utilizzati meramente per valutare le prove. Alla prova dimostrativa non viene quindi necessariamente attribuito valore probatorio in quanto è destinata ad essere un ausilio alla comprensione della prova.

5.5. Autenticazione della DDE

L'autenticazione è importante quando si inviano e/o si fa affidamento sulle DDE, poiché le prove elettroniche possono essere facilmente manipolate. Attualmente, non esiste una procedura consolidata per l'autenticazione del DDE nel diritto penale internazionale (ICL), ma la RPE delle corti e dei tribunali penali internazionali contengono disposizioni che consentono alla corte o al tribunale di richiedere l'autenticazione delle prove. Ad esempio, la regola 89(e) della RPE dell'ICTY recita: "la Camera può richiedere la verifica dell'autenticità delle prove ottenute in via extragiudiziale", che è identico alla regola 89 dell'ICTR RPE. Inoltre, è stato stabilito che sulla parte che presenta le prove grava l'onere di dimostrarne l'autenticità.

È importante notare che, sebbene l'"autenticità" sia spesso equiparata all'"affidabilità", i due sono in realtà concetti distinti. L'autenticità "garantisce che le prove non siano state manipolate o manomesse", mentre l'affidabilità "stabilisce se una prova è ciò che pretende di essere". Cioè, un video può essere autentico, o libero da manipolazioni, e tuttavia essere una messa in scena. Ad esempio, un

governo potrebbe realizzare un video utilizzando attori, costumi e set costruiti per rappresentare un particolare gruppo armato organizzato mentre esegue torture ed esecuzioni sommarie. In questo esempio, il video messo in scena sarebbe autentico purché non sia stato manipolato digitalmente e/o alterato rispetto alla sua forma originale. Il video non sarebbe però attendibile, poiché la condotta denunciata non sarebbe realmente avvenuta.

La distinzione tra "autenticità" e "affidabilità" è stata considerata anche nella giurisprudenza della LCI. Nel *caso Lubanga*, la Camera della CPI ha dichiarato: "*Gli indizi di attendibilità sono stati valutati in maniera ampia e la Camera ha tenuto presente che un documento, pur essendo autentico, può essere inattendibile*". Inoltre, a Popović et al., la Camera dell'ICTY ha ritenuto che "nel determinare se un documento è *prima facie* [attendibile], la Camera di primo grado valuterà se sia ragionevole ritenere che il documento sia conforme a quanto sostenuto dalla Parte. Se nessun esperto potesse stabilire che il documento è ciò che si sostiene che sia, allora il documento è palesemente inaffidabile e non possiede il valore probatorio richiesto dalla regola 89 (C)".

La Camera del TPIR, nel *caso Bagosora et al.* (*Ufficiale superiore nell'esercito ruandese responsabile per l'uccisione, avvenuta il 7 aprile, della Primo Ministro Agathe Uwilingiyimana, di Joseph Kavaruganda, Presidente della Corte Costituzionale, oltre che di Frédéric Nzamurambaho, Landoald Ndasingwa e Faustin Rucogoza, esponenti di partiti diversi da quello del presidente assassinato e ministri della coalizione di Governo guidata da Agate Uwilingiyimana. Bagosora è stato inoltre condannato per l'assassinio di dieci peacekeepers di nazionalità belga, uccisi dai soldati ruandesi a Camp Kigali*), ha anche toccato la questione della sovrapposizione e della distinzione tra autenticità e affidabilità, sostenendo che "autenticità e affidabilità sono concetti che si sovrappongono: il fatto che il documento sia ciò che pretende di essere, accresce la probabile verità dei suoi contenuti", e ha concluso che i richiesti "indizi di affidabilità" sono rilevanti anche nella valutazione dell'autenticità di un documento.

Infine, come affermato da autorevole dottrina, è importante notare che nei Tribunali ad hoc, "mentre una Camera mantiene sempre la competenza ai sensi dell'articolo 89(d) nel richiedere la verifica dell'autenticità delle prove ottenute in via extragiudiziale, richiedere una prova assoluta dell'autenticità di un documento prima che possa essere ammesso significherebbe richiedere un controllo molto più rigoroso ~~test~~ rispetto allo standard previsto dal comma 89(c)". *(Marc Nerenberg e Wibke Timmerman, 'Prove documentarie' in Karim AA Khan, Caroline Buisman e Christopher Gosnell (a cura di) Principi della prova nella giustizia penale internazionale (Oxford University Press 2010).*

A seguire verranno affrontati brevemente i diversi approcci all'autenticazione delle DDE. Questi approcci includono l'autenticazione attraverso conferma del testimone, prova con inerenti indizi di autenticità, autenticazione attraverso l'origine delle prove e l'autenticazione attraverso accordo reciproco o mancanza di contestazione.

- **Autenticazione tramite conferma di testimone**

Nella sentenza di primo grado dell'ICTY sul *caso Tolimir*, la Camera ha ammesso le DDE sulla base di altre prove a sostegno. Ciò includeva "rapporti forensi e antropologici complementari" e testimonianze di due pubblici ministeri e testimoni dell'OTP che collegavano le immagini aeree ai luoghi di sepoltura.

Nel caso *Milutinovic et al.* (*politico e diplomatico serbo, incriminato per crimini di Guerra e poi assolto da tutte le accuse per crimini contro l'umanità e dalle accuse di violazione delle leggi e delle usanze di guerra relative al conflitto in Kosovo del 1999*), sono state presentate prove video che raffiguravano il bombardamento dei villaggi, ma l'ICTY non ha attribuito alcun peso alle prove poiché le testimonianze corroboranti non consentivano di stabilire con certezza la data di registrazione di tali video. Ciò dimostra che quando le testimonianze a sostegno sono di bassa qualità, ciò può influire negativamente sul giudizio sull'autenticità delle DDE da parte della Corte. Tuttavia, nello stesso caso, la Corte si è basata sui video presentati dalla difesa e autenticati da due testimoni per determinare se un villaggio avesse subito danni sostanziali o fosse stato completamente distrutto.

Nel caso *Bemba et al.* la testimonianza di esperti, tra l'altro, è stata utilizzata per stabilire l'autenticità delle DDE (in questo caso, dei CDR). Tuttavia, la Camera di primo grado ha sottolineato che non era necessario che l'accusa fornisse ulteriori prove testimoniali su vari mezzi per dimostrare l'autenticità. Infatti, concludere altrimenti, avrebbe originato una sovrastima dell'onere della prova prolungando il processo in modo sproporzionato, per via delle prevedibili opposizioni della difesa. Alla luce di tutte le informazioni sull'autenticità a dispozione della Camera, citare testimoni esclusivamente su tali questioni sarebbe stato un esercizio formale e inutile. La decisione è stata poi confermata dalla Camera d'Appello riaffermando che le DDE non hanno necessariamente bisogno di essere supportate da testimonianze dal vivo.

L'autenticazione attraverso la conferma dei testimoni non si limita all'autenticazione attraverso testimonianza dal vivo. Questa categoria può includere anche prove autenticate tramite dichiarazioni giurate o altre forme di informazioni certificate.

Nell'IMT di Norimberga, l'accusa ha basato la sua causa (in parte) su tre video che documentano i crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale (Campi di concentramento nazisti). Questi film contenevano al loro interno certificati di autenticità, che venivano presentati sullo schermo prima dell'inizio del film. Il primo certificato, rilasciato dal tenente colonnello George C. Stevens, affermava: "questi film costituiscono una rappresentazione fedele degli individui e delle scene fotografate". Il secondo, del tenente ER Kellogg, precisava che "le immagini di questi estratti dal negativo originale non sono state ritoccate, distorte o comunque alterate in alcun modo". Inoltre, James Donovan, un membro del team legale di Jackson, ha dichiarato prima che i video venissero riprodotti che "[mentre] questi film parlano da soli nel dimostrare la vita e la morte nei campi di concentramento nazisti, la corretta autenticazione dei film è contenuta nelle dichiarazioni giurate degli ufficiali dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti a cui ho fatto riferimento".

La dichiarazione dell'accusa fondata sulle DDE è stata autenticata attraverso le dichiarazioni giurate al TMI di Norimberga ma le DDE non sono rimaste incontrastate. La difesa ha sollevato la questione che era impossibile controesaminare le riprese video e che ciò era contrario all'articolo 16(e) della Carta di Londra. *(Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il governo degli Stati Uniti d'America, il governo provvisorio della Repubblica francese e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il perseguimento e la repressione dei Criminali dell'Asse (conclusa l'8 agosto 1945 a Londra) 82 UNTS 279 (di seguito "Carta di Londra") art.16(e))*. L'accusa ha confutato ciò sostenendo che l'articolo 19 della Carta di Londra consente al Tribunale di "adottare e applicare, per quanto possibile, una procedura rapida e non tecnica e di ammettere qualsiasi prova che ritenga abbia valore probatorio", e non dovrebbe essere indebolito dall'articolo 16. Inoltre, l'accusa ha sostenuto che non era necessario allungare inutilmente il processo facendo venire a testimoniare di persona coloro che hanno creato i certificati di autenticità. Alla fine, la prova video è stata ammessa come prova.

In una nota simile, nel *caso Lubanga*, la Camera di primo grado della ICC ha valutato il valore di una dichiarazione per sentito dire contenuta nella prova video presentata dall'accusa e ha ritenuto che "il valore probatorio di una dichiarazione per sentito dire dipenderà dal contesto e dal carattere della prova in questione" e che "rilevanti sono anche l'assenza della possibilità di controinterrogare chi ha rilasciato le dichiarazioni e se le dicerie siano di prima mano o meno".

- **Indizi intrinseci di autenticità**

Le DDE con indici di autenticità intrinseci includono ma non possono essere limitate a DDE con marcatori interni (ad esempio metadati) e fattori esterni (ad esempio DDE raccolti e preparati dal Registro). Pertanto, le DDE con indici di autenticità intrinseci hanno informazioni secondarie intrinseche come metadati (ad esempio, geolocalizzazione, ora e data) che corroborano la prova primaria (ad esempio, i metadati confermano che un video è stato girato in un luogo particolare poiché i metadati corrispondono alla geolocalizzazione delle immagini raffigurate all'interno del video).

Un esempio di DDE con indizi di autenticità è stato discusso nella ICC nel *caso Bemba et al.*, incentrato sulle registrazioni delle comunicazioni del centro di detenzione della CPI. In questo caso, la Camera di primo grado ha condotto la propria valutazione indipendente delle prove, scoprendo che "alcune comunicazioni e registri contengono indizi intrinseci di autenticità". Ad esempio, alcuni registri delle chiamate avevano filigrane aziendali dei fornitori di telecomunicazioni, o iniziavano con "persone che si identificano come CPI quando collegano le chiamate del signor Bemba".

Dalla giurisprudenza dei tribunali emergono diversi fattori chiave di indizi intrinseci di autenticità. Questi includono DDE contenenti filigrane, metadati o altre forme di identificazione intrinsecamente presenti nelle prove (come comunicazioni che iniziano con un individuo che dichiara di provenire dall'ICC).

- **Autenticazione tramite l'origine delle prove**

Nel *caso Bemba et al*., la Camera di primo grado della ICC ha ritenuto che fosse irragionevole e non necessario chiamare testimoni per autenticare documenti per i quali la cancelleria aveva tenuto un registro della catena di custodia, annotato in modo esaustivo al momento del sequestro, e che erano stati aperti dalla cancelleria alla presenza fisica di uno o più membri della difesa.

- **Autenticazione mediante mutuo accordo o mancanza di contestazione**

Le DDE sono state ritenute autentiche anche dalla CPI quando la sua autenticità non è stata contestata da nessuna delle parti o è stata concordata come autentica. Ad esempio, nel *caso Lubanga*, l'accusa ha presentato prove video che non sono state contestate dalla difesa (sebbene la testimonianza corroborante sia stata criticata) e la Camera di primo grado ha ritenuto che il video fosse autentico. Questo principio è stato confermato nel *caso Bemba* quando la CPI ha ritenuto che l'autenticità può essere stabilita quando le parti sono d'accordo sull'autenticità delle prove. Ad esempio, nel *caso Al Mahdi*, il pubblico ministero ha utilizzato una nuova piattaforma digitale per ricostruire virtualmente i luoghi e dimostrare i danni arrecati. Poiché l'accusato ha presentato una dichiarazione di colpevolezza, che la Corte ha accettato, l'autenticità di queste prove non è mai stata messa in discussione e questa ammissione può essere considerata un'autenticazione di comune accordo. Pertanto, è possibile far autenticare la DDE di comune accordo tra le parti.

Tuttavia, l'autenticazione mediante mutuo accordo non è vincolante in materia di DDE. Infatti il Regolamento della CPI sostiene che le prove concordate ~~di comune accordo~~, incluse le DDE, possono essere considerate "come provate, a meno che una Camera non sia del parere che una presentazione più completa dei fatti addotti sia necessaria nell'interesse della giustizia, in particolare nell'interesse delle vittime".

6. Provenienza

Le corti e i tribunali penali internazionali hanno spesso considerato la provenienza delle DDE per determinarne l'autenticità. Per stabilire la provenienza, nota anche come catena di custodia, un tribunale può richiedere testimonianze sulla paternità, conservazione e movimento delle prove.

- **Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

Nel caso *Popović et al.* (capo della sicurezza del Corpo della Drina condannato nel 2010 all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e violazione delle leggi e delle usanze di Guerra), la Camera di primo grado ha ammesso come prova le comunicazioni radio intercettate. L'accusa ha presentato le testimonianze di diversi testimoni, tra cui operatori di intercettazione, un esperto in comunicazioni radio e un analista dell'accusa. La difesa ha contestato la catena di custodia delle DDE, poiché "nemmeno gli stessi operatori [delle intercettazioni] erano sicuri di dove fossero state inviate le intercettazioni e alcune pagine sono risultate mancanti". Inoltre, il testimone esperto dell'accusa non è stato in grado di spiegare dove si trovassero i materiali intercettati dal luglio 1995 all'acquisizione dell'accusa nel 1998, cosa che l'imputato Beara ha definito "una completa mancanza di una catena di custodia legalmente sufficiente".

Tuttavia, la Camera di primo grado è rimasta soddisfatta dalle testimonianze sulla catena di custodia, e nella sua sentenza finale ha ritenuto che non vi fosse alcuna carenza nella catena di custodia dei materiali intercettati. Nel valutare il peso probatorio delle DDE, la Corte ha quindi dato alle prove un peso significativo grazie alla testimonianza dell'autore secondo cui le trascrizioni manoscritte erano contemporanee agli eventi.

Nel *caso Milutinovic et al*., un testimone ha dichiarato di aver realizzato un video che mostrava l'uso eccessivo della forza in Kosovo. Il testimone ha dichiarato di aver consegnato il video al Servizio di collegamento con l'estero e ad un'altra persona. Le persone a cui avrebbe consegnato le prove, tuttavia, hanno contraddetto la sua testimonianza durante il controinterrogatorio. Ciò ha portato la Corte a non dare alcun peso alla testimonianza relativa alla catena di custodia del video.

Nel *caso Brđanin*, le comunicazioni telefoniche intercettate sono state ammesse anche se la catena di custodia non era stata chiaramente stabilita e le prove originali mancanti erano diverse da quelle su cui si è basata la Corte. Le comunicazioni intercettate venivano originariamente registrate su cassette e una versione incompleta dell'audio veniva trasferita su nastri di archiviazione. I nastri di archiviazione sono rimasti in "possesso non controllato" senza registri o metodi di conservazione per anni prima di entrare in possesso dell'OTP. Le cassette di registrazione originali furono cancellate. Tuttavia, nonostante la mancanza di testimonianze sulla paternità e il fatto che la DDE fosse stata modificata, la Camera di primo grado è rimasta "soddisfatta oltre ogni ragionevole dubbio circa l'affidabilità della prova, anche se la catena di custodia non era perfetta".

- **Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR)**

A differenza della CPI e dell'ICTY, l'ICTR ha rifiutato di ammettere prove senza la conferma della testimonianza dell'autore. Ad esempio, nel *caso Renzaho*, la Corte ha rifiutato di ammettere la prova audio di una registrazione telefonica a causa della mancanza di informazioni sulla provenienza della cassetta audio, nonostante quattro testimoni affermassero di identificare la voce dell'imputato nella registrazione. Solo dopo che il giornalista che ha registrato la cassetta audio ha testimoniato in tribunale, la cassetta è stata ammessa.

- **Corte penale internazionale (CPI)**

Presso la CPI, i giudici ritengono ammissibili molte prove e ne valutano il peso successivamente alla loro ammissione. Inoltre, la Corte ha osservato nella fase istruttoria del *caso Lubanga* che nulla nel quadro dello Statuto di Roma "stabilisce espressamente che l'assenza di informazioni sulla catena di custodia o sulla trasmissione incida sull'ammissibilità o sul valore probatorio delle prove dell'accusa". Pertanto, l'assenza di testimonianze di paternità non comporta solitamente l'inammissibilità della DDE.

Ciò vale soprattutto nel caso in cui la difesa non si opponga specificamente alla provenienza ma sollevi solo un'«obiezione generale» all'ammissibilità delle prove.

Sebbene la mancanza di una chiara provenienza e l'assenza di testimonianze dell'autore non comportino automaticamente l'inammissibilità delle prove, i giudici della CPI sembrano accordare più peso alla DDE se la sua provenienza è stata ben indagata e stabilita. Nel *caso Bemba et al.*, la difesa ha citato materiali provenienti da fonti digitali senza seguire rigorosamente la procedura stabilita, omettendo di rivelare le prove alla Corte e alla Procura per l'ispezione prima del processo. La Corte ha stabilito che, poiché né la provenienza né l'attendibilità delle prove erano state chiaramente stabilite, o addirittura testate, i materiali avevano "poco, se non nessun, peso probatorio".

7. Conservazione delle DDE

Affinché un Tribunale possa avvalersi delle DDE, è necessario che le prove siano state adeguatamente conservate. La conservazione è definita come "l'archiviazione a lungo termine e senza errori delle informazioni digitali, con mezzi per il recupero e l'interpretazione, per l'intero arco di tempo per il quale le informazioni sono necessarie".

- **Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

Nel caso *Popović et al.*, l'accusa ha chiesto la presentazione di comunicazioni intercettate, inizialmente registrate su nastri audio che non erano stati conservati. Le registrazioni audio erano state trascritte dagli operatori delle intercettazioni su quaderni scritti a mano, poi trascritti digitalmente nei computer, in modo che le versioni elettroniche delle comunicazioni potessero essere inviate al Comando. Dato che l'accusa non aveva tutte le audiocassette originali, l'ICTY ha consentito l'uso delle note scritte a mano.

La difesa ha contestato l'ammissibilità delle note manoscritte sulla base della mancata conservazione delle audiocassette. La Camera di primo grado ha affermato che, alla luce di 28 testimonianze di operatori dell'intercettazione che hanno verificato l'autenticità delle prove identificando la propria grafia e confermando di aver effettivamente trascritto la conversazione sui quaderni, la prova era ammissibile, nonostante la Camera di primo grado avesse ammesso che era "consapevole che esistono delle discrepanze nelle testimonianze degli operatori dell'intercettazione".

Nello stesso caso prove alterate sono state presentate dall'accusa e contestate dalla difesa. Le prove alterate consistevano in immagini aeree fornite dal governo degli Stati Uniti, che avevano lo scopo di mostrare luoghi di sepoltura.

La Difesa ha contestato la mancanza di immagini aeree comparative e la mancanza di codici e coordinate del sito.

Il testimone attraverso il quale è stata presentata la prova ha dichiarato di aver aggiunto e rimosso date su alcune immagini.

Nonostante ciò, l'ICTY ha ammesso le prove sulla base delle "ampie prove" fornite da tre testimoni. Inoltre, la Camera di primo grado ha dichiarato di non ritenere che il peso delle immagini aeree sia influenzato negativamente dalla "spiegazione del testimone secondo cui, ai fini di questo caso, egli aveva cancellato alcune date, contrassegnate dal governo degli Stati Uniti in bianco, sostituendole con date scritte a mano con una penna colorata".

Nel *caso Tolimir*, l'accusa ha anche presentato immagini aeree per dimostrare l'esistenza di luoghi di sepoltura e sepolture, edifici e veicoli, grandi gruppi di prigionieri e corpi. Come nel *caso Popović et al*., queste immagini, oltre che dall'accusa, erano state fornite anche dal governo degli Stati Uniti, ai sensi della regola 70 (che vietava alla Procura di discutere qualsiasi informazione relativa all'origine di queste prove durante il caso). La Camera di primo grado ha riconosciuto l'argomento della difesa secondo cui l'attendibilità delle prove sarebbe stata compromessa senza informazioni sul metodo di creazione e modifica delle immagini aeree. Tuttavia, la Corte ha comunque ritenuto che le immagini

aeree fossero affidabili e di valore probatorio e le ha ammesse come prova perché due testimoni hanno testimoniato ampiamente sull'uso delle immagini.

Come affermato in precedenza, il livello per l'ammissione delle prove presso l'ICTY è basso. La Corte ritiene spesso ammissibili le prove che non sono state adeguatamente conservate. Tuttavia, in quei casi le prove contestate erano sempre integrate da ampie testimonianze, spesso degli autori delle prove.

- **Corte penale internazionale (CPI)**

Il tema della conservazione non è stato ancora trattato nella giurisprudenza della CPI. Tuttavia, la Corte sta attualmente sviluppando il suo "protocollo e-Court", che include lo sviluppo e la standardizzazione della conservazione delle DDE presentate alla Corte.

8. Conclusione

Per quanto riguarda l'ammissibilità, a differenza di alcuni sistemi nazionali, l'approccio della maggior parte delle corti e dei tribunali penali internazionali è indulgente. In generale, le DDE possono essere ammesse purché rilevanti e dotate di valore probatorio. Dopo l'ammissione delle DDE, i giudici attribuiscono peso alle prove usando la loro discrezione.

L'autenticazione, la provenienza e la conservazione influenzano l'ammissibilità e il peso che i giudici accordano alle DDE. Inoltre, le corti e i tribunali penali internazionali devono garantire che le prove presentate non siano state manipolate o manomesse al fine di determinare se le prove sono autentiche. Poiché le prove digitali possono essere facilmente manipolate, l'autenticazione è particolarmente importante nel campo delle DDE. Questo argomento è stato affrontato dalla giurisprudenza internazionale in applicazione delle disposizioni della RPE delle corti e dei tribunali internazionali, che contengono procedure che consentono alla corte o al tribunale di richiedere l'autenticazione. All'ICC, nel *caso Bemba et al.*, la Corte ha ritenuto che la DDE non debba necessariamente essere supportata da testimonianze corroboranti, ma è prassi comune avere un testimone che stabilisca l'autenticità delle DDE. Tuttavia, nei casi in cui le testimonianze corroboranti siano di bassa qualità, esse possono incidere negativamente sull'autenticità delle DDE, sino ad indurre la Corte a dichiararle inammissibili. La pratica dimostra che l'autenticazione delle prove è molto importante per l'ammissibilità delle DDE. Tuttavia, poiché non esiste una procedura standard per l'autenticazione delle prove, non vi è chiarezza sull'argomento.

Pertanto, è necessario disporre di un mezzo per autenticare le prove in modo coerente. Per determinare l'autenticazione delle DDE, le corti e i tribunali internazionali hanno spesso esaminato la catena di custodia, o provenienza, delle DDE. Presso la CPI e l'ICTY, hanno evidenziato la tendenza a non ammettere prove digitali forensi in presenza di una catena di custodia certa e documentata. L'ICTR rifiuta di ammettere prove senza una catena di custodia chiaramente stabilita. Pertanto, è importante che le informazioni che possono aiutare a verificare la catena di custodia delle DDE siano ben conservate. La preservazione delle DDE, d'altro canto, non è stata ancora discussa nella giurisprudenza di molte corti e tribunali. Solo l'ICTY ha fatto dichiarazioni riguardo all'importanza della preservazione delle DDE nella sua giurisprudenza. Analogamente a quello della provenienza, l'ICTY ha evidenziato la tendenza a non ammettere prove mal conservate, tuttavia la Corte ha ritenuto spesso ammissibili anche le DDE mal conservate, se accompagnate da adeguate prove testimoniali.

È probabile che questo diventi un settore di crescente importanza.

Corti e tribunali dovrebbero considerare la possibilità di lavorare a stretto contatto con le ONG che hanno sviluppato strumenti aggiuntivi come l' "EyeWitness App", che consente ai civili di filmare video e archiviarli efficacemente in un database, e "MediCapt", che consente agli operatori sanitari di acquisire, conservare e trasmettere prove forensi di casi di violenza sessuale.

La missione principale delle corti e dei tribunali internazionali è quella di porre fine all'impunità per gli autori che commettono i crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale. La prova è l'elemento chiave per provare il reato e collegare l'imputato al reato commesso. Tuttavia, a partire da

Norimberga, le corti e i tribunali internazionali hanno adottato un approccio piuttosto flessibile nei confronti delle regole procedurali e delle prove, il che ha posto sfide ai professionisti nella valutazione delle DDE. Questo studio ha evidenziato il ruolo importante svolto dalle DDE nelle indagini e nei processi penali internazionali. Dato che attualmente non esiste una procedura standardizzata per l'uso delle DDE nell'International Criminal Law (ICL), il rapporto ha evidenziato diverse sfide relative principalmente all'ammissibilità e al peso, all'autenticazione, alla provenienza e alla conservazione, nonché alle pratiche nelle giurisdizioni nazionali.

Poiché le DDE si stanno sempre più diffondendo nelle aule dei tribunali internazionali, è necessario un ulteriore sviluppo di regole chiare e di formati standardizzati per l'utilizzo di tali prove. Ciò si tradurrebbe in una maggiore credibilità delle DDE nei procedimenti legali internazionali e aiuterebbe l'efficienza dei processi davanti alle corti e ai tribunali.

Inoltre, a causa delle continue disparità di risorse tra l'Ufficio del Pubblico Ministero e la Difesa, sarebbe importante assicurare anche alla Difesa adeguati strumenti d'indagine sulle DDE. Pare altresì significativo osservare che, alla luce del rapido sviluppo delle tecnologie digitali, è stato particolarmente difficile per i tribunali internazionali ammettere e valutare le DDE, anche a causa della mancanza di alfabetizzazione tecnologica tra gli "addetti ai lavori".

In conclusione, si ritiene condivisibile l'affermazione secondo cui la mancanza di competenze e conoscenze sulle DDE nelle aule giudiziarie potrebbe ostacolare il lavoro delle corti e dei tribunali internazionali nella valutazione delle prove.

Si ritiene quindi auspicabile che le corti e i tribunali penali internazionali tengano in debita considerazione lo specifico *soft law* in materia, incorporando le strutture tecniche e le competenze necessarie per raccogliere e valutare le DDE.

Sarebbe altresì opportuno approfondire la possibilità di organizzare, per giudici ed avvocati, appositi corsi di formazione e seminari sulle emergenti tecnologie elettroniche che potrebbero contribuire in modo significativo a colmare il potenziale divario di conoscenze e di competenze tecnogiche relative alle DDE tra gli operatori del diritto.

Mancata dichiarazione od elezione di domicilio ed inammissibilità della impugnazione

(nota a sentenza Corte militare di Appello, sez. II, 17 aprile 2024, Deriu)

Failure to Declare or Elect Domicile and Inadmissibility of the Appeal

(Note on the Judgment of the Military Court of Appeal, Section II, April 17, 2024, Deriu)

Massimo Nunziata[1]

MASSIMA: "*la mancata dichiarazione od elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione in giudizio per la udienza di trattazione in appello, da depositarsi unitamente alla impugnazione, non è altrimenti surrogabile e determina la inammissibilità del gravame*".

Sommario: 1. Premessa: il processo penale militare ed il c.p.p. – 2. Il nuovo art. 581, c. 1-*ter* c.p.p. e la novellata disciplina delle notificazioni: cenni. – 3. La soluzione del caso di specie.

1. Premessa: il processo penale militare ed il c.p.p.

Il processo penale militare, in via di principio, è regolato, giusta il rinvio operato dall'art. 261 c.p.m.p. (cd. principio di *complementarietà*), dalle norme del c.p.p.

Si è dubitato, a seguito dell'entrata in vigore del c.p.p. del 1989, della perdurante compatibilità di detto rinvio con il nuovo sistema processuale, ma il risultato conclusivo del dibattito è stato nel senso che anche l'odierno processo penale militare è interamente regolato dalle norme del codice di procedura penale comune[2], essendo ormai ritenute abrogate, per sopravvenuta incompatibilità, le norme processuali contenute nel c.p.m.p.: la constatazione dottrinale di tale stato di cose[3] segue le, ormai stabilizzate, tendenze giurisprudenziali del Supremo Collegio in questo senso[4].

In particolare, il giudizio di appello è stato introdotto nel processo penale militare soltanto dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace (art. 3 legge 7 maggio 1981, n. 180)[5]. La previsione di un secondo grado di giudizio di merito è stata una delle principali innovazioni

---

[1] Sostituto Procuratore Generale militare presso la Corte militare di Appello.

[2] Una indiretta riprova della esattezza di tale affermazione si può anche ricavare *ex post*. Invero, ad es., con il d.l. 1°dicembre 2002, n. 421, convertito nella legge 31 gennaio 2002, n. 6 sono state dettate speciali disposizioni processuali applicabili con riferimento ai militari appartenenti ai corpi di spedizione italiani all'estero, ivi precisati. Orbene, tutte le norme richiamano e/o presuppongono precise disposizioni normative od istituti contenuti nel c.p.p.: l'art. 9, c. 4, tra l'altro, derogando al disposto dell'art. 380, c. 1 c.p.p., prevede nuovi casi di arresto in flagranza per specifiche ipotesi di reati militari contenute nei codici penali militari.

[3] Cfr. già DI MOLFETTA, *Nuovo codice di procedura penale e processo penale militare: prime riflessioni*, in *Camere penali*, 1990, 1, pag. 15; MAZZI, *Processo penale militare*, in *Digesto*, disc. pen.,vol. X, UTET, Torino, 1995, pag. 130; REBECCHI, *Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale*, in *Rass.giust.mil*., 1991, pag. 73; RIVELLO, *Il processo penale militare nell'impatto con il codice del 1988*, in *Giust.pen*., 1990, III, col. 614.

Per un riepilogo complessivo della vicenda sottostante, sia consentito rinviare a: NUNZIATA, *Introduzione al vigente processo penale militare*, in *Arch.nuova proc.pen*., 2008, pag. 387.

Nella manualistica: RIVELLO, *Procedura e ordinamento giudiziario militare*, Giappichelli, Torino, 2000; VENDITTI, *Il processo penale militare*, Giuffrè, Milano, 1997.

[4] Cfr. Cass., sez. I, 22 marzo 1991, Pagliarini *et al*., rv. 187236-01; Cass., SS.UU., 14 dicembre 1994, Trombetta, rv. 200041-01; Cass., sez. I, 20 aprile 1995, PGM in proc. Pedrini, rv. 201122. *Adde*: Cass., SS.UU., 14 dicembre 1994, Michelon *et al*., in *Arch.nuova proc.pen*., 1995, pag. 250.

Circa la inapplicabilità al processo penale militare delle disposizioni contenute nel libro VIII del c.p.p., sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, attesa la composizione necessariamente collegiale del tribunale militare, in forza delle disposizioni recate dagli artt. 1 e segg. della legge 7 maggio 1981, n. 180 (recante "modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace"): cfr. Cass., sez. I, 26 giugno 2000, PM in proc. Spotorno, rv. 216290.

[5] Prima della legge n. 180 del 1981, i Tribunali militari giudicavano in unico grado, essendo previsto esclusivamente un successivo giudizio di legittimità svolgentesi innanzi al (soppresso) Tribunale supremo militare. A seguito della riforma del 1981, a fronte della soppressione del T.S.M., come è noto, è stata istituita la Corte militare di Appello, mentre il giudizio di legittimità spetta oggi alla Corte di Cassazione.

recate dalla legge di riforma n. 180 del 1981. Orbene, le norme che regolano il giudizio di appello sono quelle del codice di procedura penale, in virtù di apposito ulteriore rinvio espresso operato dall'art. 3, c. 7 della legge n. 180 del 1981. Oggi dispone in tal senso, esplicitamente, il disposto dell'art. 261-*quater* c.p.m.p., come introdotto dall'art. 2121, c. 1, lett. *c)* del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

I giudizi di impugnazione sono stati recentemente ridisciplinati, prima in forza della delega legislativa di cui all'art. 1, c. 82, 83 e 83 della legge 23 giugno 2017, n. 103, esercitata con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, poi, ulteriormente, di quella contenuta nella legge 27 settembre 2021, n. 134, esercitata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Il nuovo art. 581, c. 1-*ter* c.p.p. e la novellata disciplina delle notificazioni: cenni

L'art. 33, c. 1, lett. *d)* del d.lgs. n. 150 del 2022 ha, tra l'altro, aggiunto il comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p., che così dispone: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Ora, come è noto, l'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto dal legislatore per consentire, da un lato, all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo per le notificazioni, dall'altro, al destinatario delle stesse di assicurarsi la ricezione certa degli atti: in detta prospettiva la nuova norma è dichiaratamente finalizzata a favorire l'individuazione del domicilio per le notificazioni nel giudizio di impugnazione, così da consentirne una più celere introduzione[6].

L'innovazione richiamata si inserisce del tutto coerentemente nella profonda riformulazione delle disposizioni contenute nel titolo V del libro II del c.p.p., in tema di notificazioni.

In particolare l'art. 148 c.p.p. è stato integralmente novellato dall'art. 10, c. 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 150 del 2022. Al comma 1 esso oggi dispone che, di regola, le notificazioni degli atti siano eseguite "con modalità telematiche".

Sono, conseguentemente, stati abrogati gli artt. 150 (relativo alle forme particolari di notificazioni disposte dal giudice)[7] e 151 (relativo alle notificazioni richieste dal pubblico ministero)[8] del c.p.p.

Altresì, risulta essere stato riformato l'art. 157, c. 1 c.p.p. (relativo alla prima notificazione all'imputato non detenuto)[9]: soltanto in caso di mancanza di un domicilio digitale ovvero di un domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni *ex* art. 161, c. 01 c.p.p.[10], la prima notificazione avviene mediante consegna del documento in forma analogica alla persona. Sono, quindi, stati inseriti, rispettivamente, gli artt. 157-*bis* (relativo alle notifiche successive all'imputato non detenuto)[11] e 157-*ter* (relativo alle notifiche successive all'imputato non detenuto)[12] del c.p.p.: da un lato, le notificazioni successive alla prima, all'imputato non detenuto, di regola, sono eseguite mediante consegna al difensore; dall'altro, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato

---

[6] Cfr. Cass., sez. I, 22 settembre 1995, Tatoli, rv. 202888, secondo cui "il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in quest'ultimo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cd. domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una situazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio".

[7] Art. abrogato dall'art. 98, c. 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[8] Art. abrogato dall'art. 98, c. 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[9] *Ex* art. 10, c. 1, lett. *i)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[10] Comma premesso al comma 1, *ex* art. 10, c. 1, lett. *o)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[11] Inserito dall'art. 10, c. 1, lett. *l)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[12] Inserito dall'art. 10, c. 1, lett. *l)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

non detenuto sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto, giusta il disposto dell'art. 161, c. 1 c.p.p.[13].

Fa da corollario a detta ampia rivisitazione della materia la avvenuta abrogazione dell'art. 158 c.p.p.[14], in tema di prima notificazione all'imputato in servizio militare: modalità frequentemente utilizzata nell'ambito del processo penale militare, come è anche intuibile[15].

La giurisprudenza di legittimità, ad oggi, ha confermato la reale portata restrittiva della nuova disciplina richiamata, da considerarsi costituzionalmente non incisiva delle garanzie processuali: la prospettata violazione di plurimi parametri di legittimità costituzionali è stata più volte ritenuta manifestamente infondata[16].

3. La soluzione del caso di specie

Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, conformemente alla richiesta della parte pubblica, si perviene alla dichiarazione di *inammissibilità*[17] dell'appello proposto dalla difesa dell'imputato, in conseguenza del mancato deposito -congiuntamente od anche successivamente, ma comunque tempestivamente nei termini di proponibilità della impugnazione- della dichiarazione od elezione di domicilio dell'imputato, finalizzata alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

È rimasta disattesa la istanza difensiva di considerare validamente sostituibile la mancata elezione di domicilio, atto proprio della parte, con la indicazione del proprio domicilio digitale effettuata nel corpo della impugnazione dal difensore che l'aveva materialmente estesa. Invero, la mancata dichiarazione od elezione di domicilio se non tempestivamente depositata, unitamente alla impugnazione, non è altrimenti surrogabile validamente.

La questione decisa, già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità[18], è stata, peraltro, risolta in modo originale tale da meritare segnalazione.

Alla base del rigetto, sta l'argomento assorbente secondo cui la esigenza della previa dichiarazione od elezione di domicilio da parte dell'appellante si ricollega alla necessità di garantire il buon esito della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sulla impugnazione, che risulterebbe frustrata ove si ammettesse una sua surrogabilità con atto successivo del solo difensore, anche in mancanza di ogni presupposto di una rimessione nel termine di decadenza ormai spirato. Pertanto, nella prospettiva delineata, la carenza della dichiarazione od elezione di domicilio non appare neanche sanabile con atto successivo alla impugnazione, salvo che lo stesso risulti essere presentato nei termini stabiliti per la originaria proposizione del gravame.

A ben vedere, dunque, la sentenza che si annota fa derivare la sanzione della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione non soltanto dalla carenza originaria del requisito formale della mancata allegazione della dichiarazione od elezione di domicilio della parte appellante, ma anche -

[13] Il comma 3 dell'art. 157-*ter* c.p.p., inoltre, fa espresso rinvio all'art. 581, commi 1-*ter* ed 1-*quater* per la notificazione dell'atto di citazione a giudizio in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse.

[14] *Ex* art. 98, c. 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

[15] Cfr., per un caso emblematico di notifica al Comando di appartenenza, senza la effettiva conoscenza del contenuto dell'atto notificato da parte del destinatario, Cass., sez. I, 8 febbraio 2001, xy, in SCANDURRA, a cura di, *Il diritto penale militare nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione,* Giuffrè, Milano, 2002, pag. 490, n. 7.

[16] Cfr. Cass., sez. VI, 20 dicembre 2023, Terrasi, rv 295900-01; Cass., sez. IV, 11 ottobre 2023, Ben Khalifa, rv. 285324-01; entrambe dichiarative della manifesta infondatezza delle censure di illegittimità mosse al disposto dell'art. 581, c. 1-*ter* c.p.p., per asserita violazione degli intangibili diritti della difesa.

[17] La *inammissibilità* è la invalidità prevista per le domande delle parti sprovviste di determinati requisiti, come preveduti dalla disciplina di ciascuno degli atti introduttivi del procedimento: così CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 1194.

[18] Da ultima, ma non ultima, cfr. Cass., sez. VI, 8 febbraio 2024, Omorogieva, nr. 16665/2024, la quale valorizza la nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p., come modificato dall'art. 10, c. 1, lett. *r)* del d.lgs. n. 150 del 2022.

congiuntamente- dal successivo inutile decorso del termine[19] per porvi rimedio, che ha determinata la decadenza della parte dal potere di provvedervi[20].

Né si versa, nel caso specifico, in una ipotesi di "restituzione nel termine", *ex* art. 175, c. 1 c.p.p.[21], la quale presuppone che la mancata osservanza dello stesso sia unicamente riconducibile a "caso fortuito o forza maggiore"[22].

La carenza originaria, conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, non appare utilmente sanabile con atto successivo, determinandosi in tal modo la inammissibilità della proposta impugnazione[23].

[19] Si riconduce, allora, la fattispecie concreta all'ipotesi prevista dall'art. 173, c. 1 c.p.p., secondo cui: "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge".

[20] D'altronde, l'art. 173, c. 2 c.p.p. aggiunge che: "i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti".

[21] Ad es., giusta Cass., sez. IV, 1° dicembre 2000, Rizzo, rv. 219446 "l'impossibilità di lasciare il proprio domicilio, a causa di malattia documentata da certificato medico, costituisce uno stato di assoluta incapacità che impedisce la proposizione dell'impugnazione […]".

[22] Invero, già Cass., sez. V, 1° febbraio 2000, Bettili, rv. 215490, ha chiarito che l'errore del difensore non è equiparabile al caso fortuito o alla forza maggiore.

[23] In argomento, cfr. *ex pluribus*: Cass., sez. IV, 20 marzo 2024, Shaqiri Ardian, rv. 286122-01, secondo cui la previsione di inammissibilità dell'appello per mancanza della dichiarazione o l'elezione di domicilio opera anche con riferimento ad imputato appellante sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. *Contra:* Cass., sez. IV, 9 gennaio 2024, Shala Rafael, rv. 285749-01, secondo cui "la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa". Mentre Cass., sez. II, 10 novembre 2023, Savoia, rv. 285546-01, afferma che: "l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto". In termini, Cass., sez. V, 28 novembre 2023, D'Amuri, rv. 285973-01 che precisa come "le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione".

Peraltro, Cass.,sez.II, 11 gennaio 2024, El Janati , rv. 285936-01, afferma che "la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste dall'art. 581, c. 1-*ter* c.p.p. possono essere effettuate nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello [..]". *Contra*: Cass., sez. V, 10 gennaio 2024, Mohamad Ahmad Hasan, rv. 285805-01, secondo cui "La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata". In termini, Cass, sez. VI, 16 gennaio 2024, Mirabile, rv. 285985-01.

Chiuso in redazione

nel mese di luglio 2024

MINISTERO DELLA DIFESA

Giustizia Militare

Rassegna della Giustizia Militare